

# Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)<sup>1</sup>

del 27 ottobre 1976 (Stato 1° gennaio 2019)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 12 capoversi 1, 3 e 4, 13 capoversi 2 e 4, 15 capoversi 4–6, 15a capoverso 2<sup>bis</sup>, 15c capoversi 2 e 3, 22 capoverso 1, 25, 57, 103 capoversi 1 e 3, nonché 104–106 della legge federale del 19 dicembre 1958<sup>2</sup> sulla circolazione stradale (LCStr),<sup>3</sup>

*ordina:*

## Introduzione

### Art. 1<sup>4</sup> Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'ammissione dei conducenti di veicoli e dei veicoli alla circolazione stradale, la formazione e il perfezionamento dei conducenti nonché le esigenze poste agli esperti della circolazione.

### Art. 2<sup>5</sup> Abbreviazioni

<sup>1</sup> Per le autorità e le organizzazioni sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:<sup>6</sup>

- a. DATEC: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;
- b. USTRA: Ufficio federale delle strade;
- c.<sup>7</sup> FSP: Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi;
- d.<sup>8</sup> SSML: Società Svizzera di Medicina Legale;
- e.<sup>9</sup> SPC: Società svizzera di psicologia della circolazione.

RU 1976 2423

<sup>1</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

<sup>2</sup> RS 741.01

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).

<sup>7</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).

<sup>8</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).

<sup>9</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).

<sup>2</sup> Per le prescrizioni vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a. LCStr: legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale;
- b. ONC: ordinanza del 13 novembre 1962<sup>10</sup> sulle norme della circolazione stradale;
- c. OAV: ordinanza del 20 novembre 1959<sup>11</sup> sull'assicurazione dei veicoli;
- d. OETV: ordinanza del 19 giugno 1995<sup>12</sup> concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- e. LIAut: legge federale del 21 giugno 1996<sup>13</sup> sull'imposizione dei veicoli;
- f. OLR1: ordinanza del 19 giugno 1995<sup>14</sup> sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore;
- g. OLR2: ordinanza del 6 maggio 1981<sup>15</sup> sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.

<sup>3</sup> Per i sottosistemi del sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC) vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a. SIAC Provvedimenti: sottosistema SIAC Provvedimenti;
- b. SIAC Persone: sottosistema SIAC Persone.<sup>16</sup>

## **1 Ammissione di persone<sup>17</sup>**

### **11<sup>18</sup> Disposizioni generali**

#### **Art. 3** Categorie di licenze

<sup>1</sup> La licenza di condurre è rilasciata per le categorie seguenti:

- A: motoveicoli;
- B: autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un veicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg;

<sup>10</sup> RS 741.11

<sup>11</sup> RS 741.31

<sup>12</sup> RS 741.41

<sup>13</sup> RS 641.51

<sup>14</sup> RS 822.221

<sup>15</sup> RS 822.222

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio di oltre 750 kg, a condizione che il peso del convoglio non superi 3500 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore;

- C: autoveicoli – esclusi quelli della categoria D – con un peso totale ammesso di oltre 3500 kg; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg;
- D: autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso non superiore a 750 kg;
- BE: le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio che come combinazione non rientrano nella categoria B;
- CE: le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg;
- DE: le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria D e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg.

<sup>2</sup> La licenza di condurre è rilasciata per le sottocategorie seguenti:

- A1: motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cm<sup>3</sup> e una potenza del motore massima di 11 kW;
- B1: quadricicli e tricicli a motore con peso a vuoto non superiore a 550 kg;
- C1: autoveicoli – esclusi quelli della categoria D – con un peso totale superiore a 3500 kg, ma non a 7500 kg; con un autoveicolo di questa sottocategoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg;
- D1: autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, ma non più di sedici, conducente non compreso; con un autoveicolo di questa sottocategoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg;
- C1E: le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria C1 e un rimorchio con un peso totale di oltre 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 12 000 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore;
- D1E: le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria D1 e un rimorchio con un peso totale di oltre 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 12 000 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore e il rimorchio non sia adibito al trasporto di persone.

<sup>3</sup> La licenza di condurre è rilasciata per le categorie speciali seguenti:

- F:<sup>19</sup> veicoli a motore, esclusi motoveicoli, la cui velocità massima non supera 45 km/h;

<sup>19</sup> Correzione del 19 ago. 2014 (RU 2014 2601).

G:<sup>20</sup> veicoli a motore agricoli, come pure carri di lavoro, carri a motore industriali immatricolati e trattori impiegati a scopo agricolo, esclusi i veicoli speciali, la cui velocità massima non supera 30 km/h, esclusi i veicoli speciali;

M: ciclomotori.

#### **Art. 4** Autorizzazioni

<sup>1</sup> La licenza di condurre della categoria:

A: autorizza a condurre veicoli della sottocategoria A1 e B1 e delle categorie speciali F, G e M;

B: autorizza a condurre veicoli a motore della sottocategoria B1 e delle categorie speciali F, G e M;

C: autorizza a condurre veicoli a motore della categoria B, delle sottocategorie B1 e C1 e delle categorie speciali F, G e M;

D: autorizza a condurre veicoli della categoria B, delle sottocategorie B1, C1 e D1 e delle categorie speciali F, G e M;

BE: autorizza a condurre combinazioni di veicoli della categoria DE e delle sottocategorie C1E e D1E, se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore;

CE: autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e delle sottocategorie C1E e D1E, se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore;

DE: autorizza a condurre combinazioni di veicoli della categoria BE e delle sottocategorie C1E e D1E.

<sup>2</sup> La licenza di condurre della sottocategoria:

A1: autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali F, G e M;

B1:<sup>21</sup> autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali F, G e M nonché motoslitte;

C1: autorizza a condurre veicoli della categoria B, della sottocategoria B1 e delle categorie speciali F, G e M;

D1: autorizza a condurre veicoli della categoria B, della sottocategoria B1 e C1 e delle categorie speciali F, G e M;

C1E: autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e della sottocategoria D1E se il conducente del veicolo è titolare della licenza di condurre il veicolo trattore;

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4191).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

D1E: autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e della sottocategoria C1E se il conducente del veicolo è titolare della licenza di condurre il veicolo trattore.

<sup>3</sup> La licenza di condurre della categoria speciale:

F: autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali G e M;

G:<sup>22</sup> autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli speciali e trattori agricoli con velocità massima fino a 40 km/h, nonché carri a motore industriali immatricolati e trattori impiegati a scopo agricolo, se il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall'USTRA.

<sup>4</sup> Le autorizzazioni giusta i capoversi 1–3 devono essere registrate nel SIAC Persone.<sup>23</sup>

<sup>5</sup> Inoltre, nel traffico interno:

- a. la licenza di condurre della categoria D autorizza a condurre filobus vuoti;
- b.<sup>24</sup> la licenza di condurre della categoria C autorizza a condurre veicoli adibiti al trasporto di agenti di polizia e autoveicoli del servizio antincendio con più di otto posti a sedere, veicoli vuoti della categoria D, della sottocategoria D1 e filobus vuoti;
- c. la licenza di condurre della sottocategoria C1 autorizza a condurre veicoli vuoti della sottocategoria D1;
- d. la licenza di condurre delle categorie B e C e della sottocategoria C1 autorizza a trainare rimorchi agricoli o rimorchi del servizio antincendio, della polizia e della protezione civile;
- e. la licenza di condurre delle categorie speciali F, G e M autorizza a trainare rimorchi con veicoli di queste categorie speciali;
- f.<sup>25</sup> la licenza di condurre della categoria B autorizza a condurre autoveicoli leggeri della sottocategoria D1 per la riparazione di guasti, per il rimorchio, per corse di trasferimento e di prova connesse al commercio di veicoli, a riparazioni o a modifiche dei veicoli, per corse di prova di veicoli nuovi da parte di fabbricanti e importatori, per collaudi di veicoli da parte di esperti nonché per collaudi ufficiali di veicoli e corse effettuate fino al luogo di questi collaudi;
- g.<sup>26</sup> la licenza di condurre delle categorie B e F autorizza a condurre riscio elettrici.

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU **2005** 4191).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4997).

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4941).

<sup>25</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU **2003** 3719).

<sup>26</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1333).

<sup>6</sup> Qualora il capovero 5 autorizzi a condurre veicoli vuoti di altre categorie o sottocategorie e filobus, è consentito trasportare le persone incaricate di constatare i difetti, di controllare le riparazioni nonché di eseguire i collaudi ufficiali dei veicoli.<sup>27</sup>

#### **Art. 5** Eccezioni all'obbligo di possedere una licenza

<sup>1</sup> Non necessitano di una licenza per allievo conducente:

- a. i titolari della licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 che fanno domanda di una licenza di condurre della sottocategoria D1;
- b. i titolari della licenza di condurre della categoria C che fanno domanda di una licenza di condurre della categoria D;
- c. i richiedenti una licenza di condurre delle categorie speciali G e M.

<sup>2</sup> Non necessitano di una licenza di condurre le persone che:

- a. conducono a piedi un monoasse senza rimorchio;
- b. conducono un carro a mano provvisto di motore;
- c. conducono un autoveicolo di lavoro utilizzato in cantieri delimitati non completamente chiusi alla circolazione;
- d. conducono un ciclomotore leggero;
- e.<sup>28</sup> conducono un monopattino elettrico;
- f.<sup>29</sup> conducono una sedia a rotelle motorizzata con una velocità massima di 20 km/h.

<sup>3</sup> Autorizzando il traffico interno di una impresa conformemente all'articolo 33 OAV<sup>30</sup>, l'autorità cantonale può permettere eccezioni in merito alla categoria, alla sottocategoria o categoria speciale della licenza di condurre necessaria (art. 3).

## **11a<sup>31</sup> Esami medici e psicologici di idoneità alla guida**

### **Art. 5a** Principio

<sup>1</sup> Gli esami medici di idoneità alla guida ai sensi della presente ordinanza possono essere effettuati soltanto sotto la responsabilità di medici riconosciuti.

<sup>2</sup> Gli esami psicologici di idoneità alla guida ai sensi della presente ordinanza possono essere effettuati soltanto sotto la responsabilità di psicologi riconosciuti.

<sup>27</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU **2003** 3719).

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1333).

<sup>29</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1333).

<sup>30</sup> RS **741.31**

<sup>31</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

**Art. 5a<sup>bis</sup>** Livelli di riconoscimento

<sup>1</sup> L'autorità cantonale riconosce i medici per esami secondo i seguenti livelli:

- a.<sup>32</sup> livello 1: visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di licenza di condurre che abbiano superato i 75 anni di età;
- b. livello 2:
  1. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o a una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1, oppure a un permesso per il trasporto professionale di persone,
  2. visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di una licenza di condurre di cui al numero 1 o di un permesso per il trasporto professionale di persone,
  3. esami di esperti della circolazione di cui all'articolo 65 capoverso 2 lettera d;
- c. livello 3:
  1. secondo esame di persone di cui alle lettere a e b, se il primo esame non consente di giungere a un risultato univoco sull'idoneità alla guida,
  2. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone sulla cui idoneità medica alla guida di veicoli a motore sussistano dubbi da parte dell'autorità cantonale,
  3. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone che abbiano superato i 65 anni di età o presentino disabilità fisiche,
  4. visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di licenza affetti o precedentemente affetti da gravi minorazioni fisiche dovute a lesioni da incidente o a malattie, e
  5. esami medici di idoneità alla guida nei casi previsti all'articolo 15d capoverso 1 lettere d ed e LCStr;
- d. livello 4: tutti gli esami e perizie medici di idoneità e abilità alla guida.

<sup>2</sup> I medici specialisti consultati da un medico riconosciuto di cui al capoverso 1 per esami di verifica dell'idoneità alla guida non necessitano di alcun riconoscimento.

<sup>3</sup> I titolari di riconoscimento di livello superiore possono effettuare tutti gli esami per i quali sia prescritto un riconoscimento di livello inferiore.

**Art. 5b** Requisiti per il riconoscimento dei medici che effettuano esami di idoneità alla guida

<sup>1</sup> I medici che intendono effettuare esami di livello 1 sono riconosciuti:

- a. se possiedono un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto; e

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2809).

- b. se dispongono delle conoscenze e competenze di cui all'allegato 1<sup>bis</sup> e sono in grado di attestarlo all'autorità cantonale.

<sup>2</sup> I medici che intendono effettuare esami di livello 2 sono riconosciuti:

- a. se possiedono il riconoscimento di livello 1; e
- b. se hanno superato i moduli 4 e 5 di aggiornamento in medicina del traffico della SSML.

<sup>3</sup> I medici che intendono effettuare esami di livello 3 sono riconosciuti:

- a. se possiedono il riconoscimento di livello 2; e
- b. se hanno superato il modulo 6 di aggiornamento in medicina del traffico della SSML.

<sup>4</sup> I medici che intendono effettuare esami di livello 4 sono riconosciuti se possiedono il titolo di «Medico del traffico SSML» o un titolo riconosciuto come equivalente dalla SSML.

<sup>5</sup> Come requisito per l'ottenimento del riconoscimento dei livelli 2 e 3 possono essere richiesti soltanto i moduli di aggiornamento in medicina del traffico della SSML la cui durata e contenuto siano stati approvati dall'USTRA.

**Art. 5c**            Requisiti per il riconoscimento degli psicologi che effettuano esami di idoneità alla guida

Gli psicologi che intendono effettuare esami di idoneità alla guida sono riconosciuti dall'autorità cantonale:

- a. se possiedono il titolo di «Psicologo/a specialista in psicologia del traffico FSP» con specifiche competenze in diagnostica;
- b. se possiedono un titolo riconosciuto come equivalente dalla SPC.

**Art. 5d**            Procedura di riconoscimento

<sup>1</sup> Il riconoscimento è concesso dall'autorità del Cantone nel quale il medico o lo psicologo svolge prevalentemente la sua attività.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale può prescrivere che l'attestazione di cui all'articolo 5b capoverso 1 lettera b sia effettuata elettronicamente.

**Art. 5e**            Entità e validità del riconoscimento

<sup>1</sup> Il riconoscimento è valido in tutta la Svizzera.

<sup>2</sup> Ha durata quinquennale.



**Art. 5f** Proroga del riconoscimento

<sup>1</sup> Il riconoscimento viene prorogato di cinque anni per i medici:

- a. di livello 1, se il titolare attesta all'autorità cantonale di continuare a soddisfare i requisiti di cui all'allegato 1<sup>bis</sup> o ha ottenuto il riconoscimento di un livello superiore;
- b. di livello 2 e 3, se il titolare ha partecipato a un corso di aggiornamento in medicina del traffico di almeno mezza giornata ovvero quattro ore o ha ottenuto il riconoscimento di un livello superiore;
- c. di livello 4, se il titolare dimostra di aver partecipato a un corso di aggiornamento secondo il regolamento sui titoli della sezione Medicina del traffico della SSML.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale può prescrivere che l'attestazione di cui al capoverso 1 lettera a sia effettuata elettronicamente.

<sup>3</sup> Il riconoscimento di uno psicologo del traffico viene prorogato di cinque anni se questi dimostra di aver frequentato i corsi previsti dal programma di formazione postuniversitaria per il conseguimento del titolo di «Psicologo/a specialista in psicologia del traffico FSP» o un corso di aggiornamento riconosciuto come equivalente dalla SPC.

**Art. 5g<sup>33</sup>** Estinzione del riconoscimento

Il riconoscimento si estingue alla fine dell'anno in cui il titolare compie 75 anni.

**Art. 5h** Garanzia della qualità

<sup>1</sup> Le attività di aggiornamento finalizzate alla proroga del riconoscimento dei livelli 2 e 3 sono accreditate solo se sono state approvate dai Cantoni. L'approvazione avviene d'intesa con la SSML e la SPC.

<sup>2</sup> I Cantoni possono affidare a terzi la verifica dell'adempimento dei requisiti per il riconoscimento e della qualità dei corsi di aggiornamento offerti.

**Art. 5i** Esecuzione degli esami e comunicazione dei risultati

<sup>1</sup> L'autorità cantonale mette a disposizione del medico o dello psicologo tutti i documenti concernenti l'idoneità alla guida della persona da esaminare.

<sup>2</sup> I medici devono effettuare gli esami di cui agli articoli 11b, 27 capoverso 1 nonché 65 capoverso 2 lettera d conformemente agli allegati 2 e 2a.

<sup>3</sup> I medici e gli psicologi devono comunicarne i risultati alle autorità cantonali.

<sup>4</sup> Per la notifica dei risultati alle autorità cantonali, i medici utilizzano i moduli di cui:

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2809).

- a. all'allegato 3 per esami secondo gli articoli 6 capoverso 4 lettera a numero 1, 11b, 27 capoverso 1 e 65 capoverso 2 lettera d;
- b. all'allegato 3a per esami secondo gli articoli 7 capoverso 1<sup>bis</sup> e 9 capoverso 4;
- c. all'allegato 4 per esami secondo l'articolo 9 capoverso 1.

**Art. 5j** Procedura in caso di risultato non univoco degli esami

<sup>1</sup> Se l'esame di verifica dell'idoneità alla guida non consente di giungere a un risultato univoco, il medico può richiedere all'autorità cantonale che un medico in possesso di riconoscimento di un livello superiore esegua un esame complementare. In caso di risultato non univoco in seguito a un esame di cui all'articolo 27 capoverso 1 lettera b, è necessario il riconoscimento almeno di livello 3.

<sup>2</sup> Per dissipare eventuali dubbi in merito al risultato dell'esame, il medico in possesso del riconoscimento di livello 4 può chiedere all'autorità cantonale di disporre una corsa di controllo cui partecipino un medico e un esperto della circolazione.

<sup>3</sup> Se la persona esaminata non supera la corsa di controllo, l'esperto della circolazione le ritira immediatamente la licenza di condurre e la inoltra all'autorità cantonale.

**12<sup>34</sup>** **Esame di conducente**

**121** **Requisiti per l'ottenimento di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre**

**Art. 5k<sup>35</sup>** Domicilio in Svizzera

<sup>1</sup> Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre e i permessi per il trasporto professionale di persone sono rilasciati soltanto a persone domiciliate in Svizzera, che vi soggiornano oppure che vogliono condurre per professione veicoli a motore immatricolati in Svizzera.

<sup>2</sup> Per i dimoranti settimanali il domicilio della famiglia vale come domicilio se vi ritornano regolarmente in media due volte al mese.

**Art. 6** Età minima

<sup>1</sup> L'età minima per condurre veicoli a motore è

- a. di 14 anni per le categorie speciali G e M;
- b.<sup>36</sup> per la categoria speciale F:

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

<sup>35</sup> Originario art. 5a.

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

1. per i veicoli a motore di lavoro e i trattori la cui velocità massima non supera i 45 km/h nonché i carri a motore e i veicoli agricoli: 16 anni,
  2. per gli altri veicoli: 18 anni;
- c. per la sottocategoria A1:
- 1.<sup>37</sup> per i veicoli dotati di un motore ad accensione comandata di cilindrata fino a 50 cm<sup>3</sup> e per i veicoli dotati di un motore con una potenza nominale o una potenza continua fino a 4 kW: 16 anni,
  2. per gli altri veicoli: 18 anni;
- d. di 18 anni per le categorie A, B, BE, C e CE e le sottocategorie B1, C1 e C1E;
- e. di 21 anni per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E;
- f.<sup>38</sup> per i veicoli a motore per i quali non è necessaria una licenza di condurre: 16 anni.

<sup>2</sup> La licenza per allievo conducente delle categorie B, C e CE può essere già rilasciata ad apprendisti conducenti di autocarri che hanno 17 anni compiuti. Essi possono sostenere l'esame di guida di queste categorie al più presto sei mesi prima dell'età minima richiesta, ma possono conseguire la licenza di condurre solo dopo aver compiuto 18 anni.<sup>39</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>40</sup>

<sup>3bis</sup> ...<sup>41</sup>

<sup>4</sup> L'autorità cantonale può:

- a. alle persone con disabilità che hanno bisogno di un veicolo a motore e sono in grado di guidarlo con sicurezza:<sup>42</sup>
  - 1.<sup>43</sup> rilasciare una licenza di condurre della categoria B, della sottocategoria B1 o delle categorie speciali F o M prima del raggiungimento dell'età minima richiesta, basandosi sulla notifica di cui all'allegato 3 da parte di un medico che possieda almeno il riconoscimento di livello 3,
  2. autorizzare la guida di veicoli per cui non è necessaria una licenza di condurre prima del raggiungimento dell'età minima richiesta;
- b. rilasciare la licenza di condurre della categoria speciale M prima del raggiungimento dell'età minima richiesta, se non si può ragionevolmente esigere l'impiego di un altro mezzo di trasporto.

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

<sup>38</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU **2003** 3719).

<sup>40</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 2007, con effetto dal 1° set. 2009 (RU **2007** 3533).

<sup>41</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 27 ott. 2004 (RU **2004** 5057). Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 2007, con effetto dal 1° set. 2009 (RU **2007** 3533).

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

<sup>5</sup> I titolari della licenza di condurre delle categorie speciali G o M che non hanno ancora compiuto i 16 anni possono condurre anche veicoli a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre (art. 5 cpv. 2).

#### **Art. 7** Requisiti medici minimi

<sup>1</sup> Chi fa domanda di una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve soddisfare i requisiti medici minimi di cui nell'allegato 1.

<sup>1bis</sup> Nella misura del possibile, i difetti visivi devono essere corretti e la correzione deve essere tollerata. L'acuità visiva non può essere inferiore ai valori di cui all'allegato 1 numero 1.1. In caso di successiva comparsa di visione monoculare occorre astenersi dalla guida per un periodo di quattro mesi, presentare un certificato oftalmologico e superare una corsa di controllo con un esperto della circolazione.<sup>44</sup>

<sup>2</sup> Chi conduce un veicolo a motore per cui non è necessaria la licenza di condurre deve avere un'acuità visiva minima corretta o non corretta dello 0,2 per occhio e non avere un campo visivo troppo ridotto.

<sup>3</sup> L'autorità cantonale può derogare ai requisiti medici minimi previsti se il richiedente soddisfa i requisiti di idoneità alla guida di cui all'articolo 14 capoverso 2 LCStr e tale condizione è attestata da un medico titolare di riconoscimento di livello 4.<sup>45</sup>

#### **Art. 8** Pratica di guida

<sup>1</sup> Il candidato alla licenza di condurre della categoria D deve dimostrare di aver condotto regolarmente un autoveicolo della categoria C o un filobus durante un anno.<sup>46</sup>

<sup>2</sup> L'obbligo della pratica di guida secondo il capoverso 1 non concerne chi dimostra di aver concluso la formazione minima secondo il capoverso 2<sup>bis</sup> e abbia condotto:

- a. durante almeno tre mesi un autoveicolo della categoria C o un filobus; o
- b. regolarmente durante almeno due anni autoveicoli della categoria B.<sup>47</sup>

<sup>2bis</sup> Nell'ambito della formazione minima l'allievo conducente deve imparare a manovrare correttamente il veicolo e acquisire gli automatismi necessari. A seguito della formazione, l'allievo deve inoltre essere in grado di guidare rispettando gli altri utenti della strada nonché di condurre il veicolo in modo autonomo e senza pericolo per gli altri utenti. La formazione minima deve essere seguita presso un maestro conducente autorizzato a impartire lezioni di guida con un veicolo a motore o una

<sup>44</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).

combinazione di veicoli delle categorie C, D, CE e DE nonché delle sottocategorie C1, D1, C1E e D1E e che possiede una licenza di condurre della categoria D.<sup>48</sup>

<sup>2ter</sup> La formazione minima comprende:

- a. 52 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria B o della sottocategoria C1 o D1;
- b. 24 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria C;
- c. 12 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria D limitata al traffico di linea.<sup>49</sup>

<sup>3</sup> Il candidato alla licenza di condurre della sottocategoria D1 deve aver condotto:

- a.<sup>50</sup> durante almeno tre mesi un autoveicolo della categoria C o un filobus, o
- b. regolarmente durante almeno un anno autoveicoli della categoria B.

<sup>4</sup> Per trasportare professionalmente persone con veicoli a motore della categoria B, delle sottocategorie B1 o C1 oppure della categoria speciale F, occorre aver condotto regolarmente durante un anno un veicolo a motore della corrispondente o di una categoria di licenza superiore, eccettuate la categoria A e la sottocategoria A1.

<sup>5</sup> Salvo disposizione contraria, vale come pratica di guida ai sensi del presente articolo la guida regolare di veicoli a motore effettuata nei due anni precedenti la presentazione della domanda di licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre. Le corse di scuola di guida non valgono come pratica di guida.

<sup>6</sup> Durante il periodo di prova secondo i capoversi 1–5, ma almeno nell'anno precedente il rilascio della licenza per allievo conducente o, se detta licenza non è necessaria, l'ammissione all'esame pratico di conducente, il richiedente non deve aver commesso con un veicolo a motore infrazioni alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre.<sup>51</sup>

#### **Art. 9<sup>52</sup>**          Esame della vista

<sup>1</sup> Prima di presentare una domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente, di una licenza di condurre o di un permesso per il trasporto professionale di persone, il richiedente deve sottoporsi a un controllo della vista effettuato:

- a. da un medico in possesso di un diploma federale o estero riconosciuto esercitante in Svizzera; oppure
- b. da un ottico diplomato esercitante in Svizzera.

<sup>48</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004 (RU **2004** 5057). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2007** 3533).

<sup>49</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2007** 3533).

<sup>50</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU **2003** 3719).

<sup>51</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU **2003** 3719).

<sup>52</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

<sup>2</sup> Durante l'esame devono essere controllati l'acuità visiva, il campo visivo e la motilità oculare (diplopia).

<sup>3</sup> L'esame della vista non deve risalire a più di 24 mesi prima della presentazione della domanda.

<sup>4</sup> Se per il primo gruppo medico di cui all'allegato 1 l'acuità visiva dell'occhio più sano è inferiore a 0,7, dell'occhio meno sano è inferiore a 0,2 o, in caso di visione monoculare, è inferiore a 0,8, occorre presentare all'autorità cantonale il certificato di un oftalmologo.

#### **Art. 10** Corso di pronto soccorso

<sup>1</sup> Per annunciarsi all'esame teorico di base, il candidato alla licenza di condurre delle categorie A, B o C oppure delle sottocategorie A1, B1 o C1 deve dimostrare di aver partecipato a un corso di pronto soccorso.

<sup>2</sup> La prova della formazione di pronto soccorso è prodotta mediante un certificato di un istituto riconosciuto dall'USTRA. Il certificato può essere rilasciato soltanto ai partecipanti che hanno seguito interamente il corso. Il corso non deve risalire a più di sei anni prima.

<sup>3</sup> Il corso impartisce:

- a. istruzioni riguardo alla sicurezza sul luogo dell'incidente e all'allarme delle forze di salvataggio;
- b. conoscenze sui provvedimenti che devono essere presi per garantire le funzioni vitali della persona ferita fino all'intervento del medico; e
- c. conoscenze in particolare sul collocamento corretto della persona ferita, sulla respirazione artificiale, sul comportamento in caso di gravi emorragie e le basi del massaggio cardiaco.

<sup>4</sup> L'organizzazione e il programma dei corsi di pronto soccorso nonché le esigenze imposte agli istruttori devono essere approvate dall'USTRA.

<sup>5</sup> Sono dispensati dal corso di pronto soccorso:

- a. i titolari di una licenza di condurre delle categorie e sottocategorie menzionate nel capoverso 1;
- b. medici, dentisti e veterinari;
- c. il personale sanitario in possesso di un diploma o di un certificato di idoneità;
- d. gli istruttori che impartiscono i corsi di pronto soccorso;
- e. altre persone non menzionate nelle lettere a-d che possono provare di aver ricevuto la formazione in materia di pronto soccorso presso un istituto riconosciuto dall'USTRA.

## 122 Domanda di licenza per allievo conducente o di licenza per condurre

### Art. 11 Presentazione della domanda

<sup>1</sup> Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato:

- a. un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4;
- b.<sup>53</sup> due fotografie attuali a colori formato passaporto 35×45 mm;
- c. un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10.

<sup>2</sup> L'apprendista conducente di autocarri che non ha ancora compiuto 18 anni e l'apprendista meccanico di motoveicoli devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale che provi la conclusione di un contratto di tirocinio valido.

<sup>3</sup> Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre una carta d'identità valida con fotografia. La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità d'ammissione.

<sup>4</sup> Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima.<sup>54</sup>

### Art. 11a<sup>55</sup>

### Art. 11b<sup>56</sup> Esame della domanda

<sup>1</sup> L'autorità cantonale verifica se sono adempiuti i requisiti per l'ottenimento di una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone. Essa:

- a. invita i richiedenti che intendono conseguire una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1 oppure un permesso per il trasporto professionale di persone a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia il riconoscimento di livello 2;

<sup>53</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU **2003** 3719).

<sup>54</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004 (RU **2004** 5057). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

<sup>55</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

- b invita i richiedenti che hanno superato il 65° anno d'età, presentano disabilità fisiche oppure sulla cui idoneità medica a condurre veicoli a motore sussistono dubbi per altri motivi a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia almeno un riconoscimento di livello 3;
  - c. invita i richiedenti a sottoporsi a una visita presso uno psicologo del traffico riconosciuto secondo l'articolo 5c qualora nutra dei dubbi circa l'idoneità caratteriale o psichica a condurre veicoli a motore;
  - d. convoca un richiedente minorenni o sotto curatela generale e il suo rappresentante legale se quest'ultimo si rifiuta di firmare il modulo di domanda;
  - e.<sup>57</sup> verifica se il richiedente è registrato nel SIAC Provvedimenti.
- <sup>2</sup> L'autorità cantonale può richiedere un estratto del casellario giudiziale e, in caso di dubbio, un certificato di buona condotta rilasciato dalla polizia.
- <sup>3</sup> Le persone che soffrono di epilessia sono ammesse alla circolazione soltanto su presentazione di un rapporto favorevole rilasciato da un medico specialista in neurologia.

**Art. 11c** Segreto d'ufficio, riconoscimento dei certificati d'idoneità

<sup>1</sup> I membri, i funzionari e gli impiegati delle autorità d'ammissione nonché le autorità di ricorso sottostanno all'obbligo di mantenere il segreto riguardo agli accertamenti e ai rapporti loro forniti in merito allo stato di salute fisica e psichica e all'esame dell'acuità visiva dei richiedenti la licenza per allievi conducenti e dei titolari di una licenza di condurre. Questa disposizione non si applica allo scambio d'informazioni tra tali autorità o con gli istituti incaricati degli esami.

<sup>2</sup> Gli accertamenti e i rapporti concernenti lo stato di salute fisica e psichica devono essere conservati in modo che non siano accessibili a persone non autorizzate.

<sup>3</sup> Le perizie e i rapporti ai sensi della presente ordinanza che non risalgono a più di tre mesi prima devono essere riconosciuti da tutti i Cantoni. I Cantoni si comunicano reciprocamente i nominativi dei medici e degli psicologi riconosciuti rispettivamente secondo gli articoli 5a<sup>bis</sup> e 5c.<sup>58</sup>

## 123 Disposizioni comuni agli esami teorici e all'esame pratico di conducente

**Art. 12** Luogo dell'esame

<sup>1</sup> Il Cantone di domicilio può autorizzare che l'esame teorico di base, l'esame teorico complementare e l'esame pratico di conducente siano sostenuti in un altro Cantone.

<sup>57</sup> Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).



<sup>2</sup> L'autorizzazione non è necessaria se la formazione e l'esame avvengono in corsi dell'esercito.

**Art. 12a** Risultato dell'esame

Il risultato dell'esame deve essere comunicato al candidato. Il non superamento dell'esame deve essere motivato, su richiesta, in forma scritta.

**124** **Esame teorico di base e prima registrazione dei dati nel SIAC Persone<sup>59</sup>**

**Art. 13** Esame teorico di base

<sup>1</sup> L'esame teorico di base permette all'autorità d'ammissione di stabilire se il richiedente dispone delle conoscenze di cui all'allegato 11 numero II. 1.<sup>60</sup>

<sup>1bis</sup> Il candidato può sostenere l'esame teorico di base al più presto un mese prima dell'età minima richiesta.<sup>61</sup>

<sup>2</sup> I Cantoni elaborano le domande d'esame d'intesa con l'USTRA.

<sup>3</sup> Sono dispensate dall'esame teorico di base le persone che si candidano:

- a. a una licenza di condurre delle categorie A, B, C o D oppure delle sottocategorie A1, B1, C1 o D1, già titolari di una licenza di condurre di una di dette categorie o sottocategorie;
- b. a una licenza di condurre della categoria speciale F, già titolari di una licenza di condurre della categoria speciale G;
- c. a una licenza di condurre delle categorie BE, CE o DE oppure delle sottocategorie C1E o D1E, già titolari di una licenza di condurre per il veicolo trattore.

<sup>4</sup> Chi vuole ottenere la licenza di condurre delle categorie speciali F, G o M deve sostenere un esame teorico di base adattato alla pertinente categoria del veicolo.

<sup>5</sup> Un esame teorico di base superato è valido due anni.

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4997).

<sup>60</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU **2005** 4519).

<sup>61</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU **2003** 3719).

**Art. 14<sup>62</sup>** Prima registrazione dei dati nel SIAC Persone

Prima del rilascio della licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre delle categorie speciali G o M l'autorità d'ammissione trasmette al SIAC Persone le generalità del richiedente e i dati necessari per il rilascio della licenza.

**125 Licenza per allievo conducente****Art. 15** Rilascio

<sup>1</sup> La licenza per allievo conducente è rilasciata dopo il superamento dell'esame teorico di base. Se siffatto esame non deve essere sostenuto, la licenza per allievo conducente è rilasciata se sono adempiuti i requisiti per ottenerla.

<sup>2</sup> La licenza per allievo conducente della categoria A è rilasciata solo per motoveicoli, compresi quelli con carrozino laterale, con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg. Ciò non vale per:<sup>63</sup>

- a. le persone che hanno già compiuto 25 anni;
- b.<sup>64</sup> gli apprendisti meccanici di motoveicoli che sono stati formati da un maestro conducente della categoria A;
- c. le persone che sono state formate su motoveicoli in corsi dell'esercito o della polizia.

<sup>3</sup> Nella licenza per allievo conducente possono essere iscritte le stesse condizioni, restrizioni e indicazioni supplementari come nella licenza di condurre.<sup>65</sup>

<sup>4</sup> I titolari devono annunciare entro 14 giorni all'autorità, presentando la loro licenza per allievo conducente, ogni circostanza che richiede una modifica o una sostituzione della licenza.

<sup>5</sup> Il maestro di tirocinio è tenuto ad annunciare tempestivamente all'autorità d'ammissione che ha rilasciato la licenza per allievo conducente l'interruzione del tirocinio con l'apprendista meccanico di motoveicoli durante la durata di validità della licenza per allievo conducente. L'autorità invita il titolare della licenza a depositarla e gli rilascia, per il rimanente periodo di validità, una licenza per allievo conducente della categoria A per motoveicoli con una potenza del motore non

<sup>62</sup> Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4997).

<sup>63</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 405).

<sup>64</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5013).

<sup>65</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2853).

superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg.<sup>66</sup>

#### **Art. 16** Validità

<sup>1</sup> La licenza per allievo conducente è valida:

- a. quattro mesi per la categoria A e la sottocategoria A1;
- b. 12 mesi per la sottocategoria B1 e la categoria speciale F;
- c. 24 mesi per tutte le altre categorie.

<sup>2</sup> La validità della licenza per allievo conducente della categoria A e della sottocategoria A1 è prorogata di 12 mesi se è provato il superamento della formazione pratica di base secondo l'articolo 19.

<sup>3</sup> La validità della licenza per allievo conducente si estingue se:

- a. il titolare non ha superato per tre volte l'esame di conducente e l'autorità d'ammissione in base a una perizia nega l'idoneità a condurre del candidato;
- b. il rapporto di tirocinio è disdetto prima che l'apprendista conducente di autotreni abbia compiuto i 18 anni d'età.<sup>67</sup>

<sup>4</sup> Può richiedere una seconda licenza per allievo conducente soltanto chi, in base a una perizia dell'autorità d'ammissione, è ritenuto idoneo a condurre oppure chi, alla scadenza della durata di validità della prima licenza per allievo conducente, non ha ancora usufruito di tutte le possibilità di ripetere l'esame. L'autorità d'ammissione stabilisce eventuali condizioni.

#### **Art. 17** Scuola di guida

<sup>1</sup> È considerata corsa di scuola di guida ogni corsa effettuata con un veicolo a motore il cui conducente deve essere titolare di una licenza per allievo conducente.

<sup>2</sup> La licenza per allievo conducente della categoria A, delle sottocategorie A1 e B1 e della categoria speciale F autorizza a effettuare corse di scuola di guida senza accompagnatore.

<sup>2bis</sup> La licenza per allievo conducente della sottocategoria D1 autorizza a effettuare corse di scuola di guida con veicoli della sottocategoria C1, quella della sottocategoria D1E corse di scuola di guida con una combinazione di veicoli della sottocategoria C1E.<sup>68</sup>

<sup>3</sup> Il titolare della licenza per allievo conducente delle categorie BE, CE o DE e delle sottocategorie C1E o D1E può effettuare, senza accompagnatore, corse di scuola di guida con autotreni se è già in possesso della licenza di condurre per il veicolo trattore.

<sup>66</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004 (RU **2004** 5057). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 405).

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2853).

<sup>68</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU **2003** 3719).

<sup>4</sup> Nelle corse di scuola di guida con veicoli della categoria D o della sottocategoria D1 non possono essere trasportate persone. Sono eccettuati l'accompagnatore ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 LCStr, il maestro conducente, l'esperto della circolazione e altri allievi conducenti.<sup>69</sup>

<sup>5</sup> Nella licenza per allievo conducente devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni e condizioni:

- a. la licenza per allievo conducente della categoria C o della sottocategoria C1 autorizza a effettuare corse di scuola di guida con un autoveicolo della categoria B;
- b.<sup>70</sup> i sordi e le persone che presentano disabilità fisiche possono effettuare corse di scuola di guida soltanto se accompagnati da una persona ufficialmente autorizzata a formarli;
- c. gli apprendisti conducenti di autocarri possono effettuare corse di scuola di guida soltanto se accompagnati da un maestro conducente o da una persona autorizzata a formarli. Nelle corse di scuola di guida con un veicolo a motore della categoria B questo accompagnamento è necessario soltanto fino al compimento dei 18 anni d'età;
- d.<sup>71</sup> la licenza per allievo conducente della sottocategoria C1 autorizza a effettuare corse di scuola di guida con un autoveicolo dei servizi antincendio il cui peso totale supera i 7500 kg e con un autocarro per la scuola guida della categoria C.

<sup>6</sup> Durante le corse di scuola di guida gli allievi conducenti non possono effettuare trasporti professionali di persone.

#### **Art. 17a<sup>72</sup>**      Corsa di esercitazione

<sup>1</sup> È considerata corsa di esercitazione ogni corsa effettuata con un veicolo a motore il cui conducente non deve essere titolare di una licenza per allievo conducente e che serve da preparazione a un esame pratico di conducente.

<sup>2</sup> Durante le corse d'esercitazione con veicoli della categoria D o della sottocategoria D1 per cui non è necessaria la licenza per allievo conducente, possono essere trasportati l'accompagnatore giusta l'articolo 15 capoverso 1 LCStr, il maestro conducente, l'esperto della circolazione e altri allievi conducenti; il conducente deve recare seco una conferma dell'ammissione all'esame di conducente della categoria D o della sottocategoria D1.

<sup>3</sup> La conferma dell'iscrizione a un corso di guida di trattori riconosciuto ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 autorizza i titolari della licenza di condurre della categoria speciale G a effettuare corse di esercitazione con trattori la cui velocità massima

<sup>69</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU **2003** 3719).

<sup>70</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

<sup>71</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU **2003** 3719).

<sup>72</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

non superiori 40 km/h. Non è ammesso condurre veicoli speciali. Il traino di rimorchi è ammesso soltanto durante il tragitto verso il luogo dove si svolge il corso e durante il corso. Gli organizzatori di corsi di guida di trattori possono confermare l'iscrizione al più presto un mese prima della data del corso.

## 126                    **Formazione di guida**

### **Art. 18**                    Corsi di teoria della circolazione

<sup>1</sup> Chi vuole ottenere la licenza di condurre delle categorie A o B oppure delle sottocategorie A1 o B1 deve poter provare di aver frequentato un corso di teoria della circolazione. La frequenza del corso non deve risalire a più di due anni prima.

<sup>2</sup> La frequenza del corso presuppone il possesso di una licenza per allievo conducente.

<sup>3</sup> Sono dispensate dal corso le persone già titolari di una licenza di condurre di una delle categorie o sottocategorie di cui nel capoverso 1.

<sup>4</sup> Il corso, segnatamente mediante una formazione sul comportamento nella circolazione e sui suoi pericoli, deve motivare a una condotta di guida responsabile e difensiva. Il corso dura complessivamente otto ore. È impartito da un maestro conducente.

<sup>5</sup> Il maestro conducente rilascia all'allievo conducente un attestato che conferma la frequenza del corso di teoria della circolazione.

### **Art. 19**                    Formazione pratica di base degli allievi motociclisti

<sup>1</sup> Chi vuole ottenere la licenza di condurre della categoria A o della sottocategoria A1 deve seguire, entro quattro mesi dal rilascio della licenza per allievo conducente, la formazione pratica di base presso un maestro conducente in possesso dell'abilitazione a maestro conducente della categoria A.<sup>73</sup>

<sup>2</sup> Durante la formazione pratica di base, l'allievo conducente deve acquisire le conoscenze di base della dinamica di guida e della tecnica d'osservazione, necessarie per la guida nel traffico, e imparare a servirsi correttamente del veicolo. La formazione di base deve inoltre motivare a una condotta di guida difensiva, responsabile e parsimoniosa dal profilo energetico. I candidati alla licenza di condurre della categoria A non hanno il diritto di seguire con veicoli della sottocategoria A1 la formazione pratica di base.<sup>74</sup>

<sup>3</sup> La formazione pratica di base dura per il candidato:

- a. alla licenza di condurre della categoria A: 12 ore;
- b. alla licenza di condurre della sottocategoria A1: otto ore;

<sup>73</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).

<sup>74</sup> Per. introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

- c. alla licenza di condurre della categoria A già titolare della licenza di condurre della sottocategoria A1: sei ore

<sup>4</sup> Il maestro conducente attesta per scritto all'allievo conducente che ha partecipato alla formazione pratica di base e ha raggiunto lo scopo del corso.

**Art. 19a** Esecuzione

L'USTRA emana istruzioni concernenti la presentazione e il contenuto dei corsi di teoria della circolazione e della formazione pratica di base.

**Art. 20** Formazione degli apprendisti conducenti di autocarri

<sup>1</sup> Chi vuole formare apprendisti conducenti di autocarri necessita di un permesso di formazione. Questo è rilasciato dall'autorità cantonale soltanto ai maestri di tirocinio o alle persone occupate nell'impresa che siano esperte nella professione dell'autista e abbiano guidato durante almeno tre anni autocarri senza commettere infrazioni alle norme della circolazione pericolose per la sicurezza del traffico, che godono di una buona reputazione e offrono la garanzia che può essere loro affidata l'istruzione di giovani adulti.

<sup>2</sup> Chi vuole ottenere il permesso di formazione deve seguire un corso di istruzione e dimostrare di possedere le necessarie conoscenze in materia di circolazione (all. 11 n. II). L'USTRA emana direttive concernenti i corsi d'istruzione.

<sup>3</sup> Il permesso di formazione è rilasciato per sei anni. Può essere prolungato per un nuovo periodo di sei anni se il titolare dimostra che, dal rilascio o dall'ultima proroga del permesso, ha frequentato un corso di ripetizione e almeno uno degli apprendisti da lui regolarmente accompagnati ha superato l'esame di conducente di autocarri.

<sup>4</sup> Se la licenza per allievo conducente è stata rilasciata a un apprendista conducente di autocarri prima del compimento dei 18 anni d'età, il maestro conducente deve notificare immediatamente ogni interruzione anticipata del tirocinio all'autorità cantonale d'ammissione che ha rilasciato la licenza per allievo conducente.

**127** **Esame teorico complementare per la guida di autocarri e autobus**

**Art. 21**

<sup>1</sup> L'esame teorico complementare permette all'autorità d'ammissione di stabilire se il richiedente di una licenza di condurre delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 dispone delle conoscenze di cui all'allegato 11 numero II. 2.

<sup>2</sup> I Cantoni elaborano le domande d'esame d'intesa con l'USTRA.

<sup>3</sup> ...<sup>75</sup>

<sup>75</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

<sup>4</sup> Un esame teorico complementare superato è valido due anni.

## **128            Esame pratico di conducente**

### **Art. 22            Esame pratico di conducente**

<sup>1</sup> Con l'esame pratico, l'esperto ufficiale della circolazione verifica se il richiedente è in grado, anche in situazioni difficili del traffico, di condurre un veicolo a motore della categoria corrispondente alla licenza secondo le norme della circolazione stradale e tenendo conto degli altri utenti della strada.

<sup>2</sup> I requisiti d'ammissione e la materia d'esame si basano sull'allegato 12.

<sup>3</sup> Non devono superare l'esame pratico di conducente:

- a. i titolari di una licenza di condurre della categoria B o della sottocategoria B1 che vogliono ottenere una licenza di condurre della sottocategoria A1 e hanno concluso la formazione pratica di base secondo l'articolo 19;
- b. le persone che vogliono ottenere una licenza di condurre delle categorie speciali G o M. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 2;
- c.<sup>76</sup> i titolari di una licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 che vogliono ottenere una licenza di condurre della sottocategoria D1.

<sup>4</sup> Se durante l'esame pratico di conducente risulta che il richiedente non conosce sufficientemente le norme della circolazione, l'autorità d'ammissione ordina un nuovo esame teorico di base.

### **Art. 23            Ripetizione**

<sup>1</sup> Chi non supera per due volte l'esame pratico di conducente è ammesso a un ulteriore esame soltanto se un maestro conducente attesta che la formazione di guida è conclusa.

<sup>2</sup> Chi non supera per tre volte l'esame pratico di conducente può essere ammesso a un quarto esame soltanto in base a una perizia che ne attesta l'idoneità secondo l'articolo 16 capoverso 3.

## **129            Licenza di condurre**

### **Art. 24<sup>77</sup>            Rilascio**

<sup>1</sup> Alle persone che, in virtù dell'articolo 42 capoverso 3<sup>bis</sup> lettera b, ottengono una licenza di condurre senza essere domiciliate in Svizzera, viene rilasciata una licenza

<sup>76</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU **2003** 3719).

<sup>77</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU **2004** 5057).

di condurre di validità limitata fino al successivo esame medico periodico di idoneità alla guida (art. 27 cpv. 1 lett. a).<sup>78</sup>

<sup>2</sup> La licenza di condurre è rilasciata per tutte le categorie, sottocategorie e la categoria speciale F dopo aver superato l'esame pratico di conducente; per le categorie speciali G e M dopo aver superato l'esame teorico di base. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 2.

<sup>3</sup> La licenza di condurre della categoria A è rilasciata solo per motoveicoli, compresi quelli con carrozino laterale, con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg.<sup>79</sup>

<sup>4</sup> Le limitazioni della potenza di cui al capoverso 3 non si applicano a:

- a.<sup>80</sup> i titolari di una licenza per allievo conducente per motoveicoli con potenza del motore illimitata e che hanno superato l'esame pratico di conducente su un motoveicolo a due posti con una cilindrata di almeno 600 cm<sup>3</sup> e una potenza del motore di almeno 40 kW;
- b.<sup>81</sup> gli apprendisti meccanici di motoveicoli che sono stati formati da un maestro conducente della categoria A;
- c. le persone che sono state formate su motoveicoli in corsi dell'esercito o della polizia.

<sup>5</sup> La limitazione della potenza relativa alla categoria A viene abrogata su richiesta del titolare della licenza al più presto due anni dopo il rilascio della licenza se l'autorità d'ammissione accerta che, nei due anni prima della presentazione della domanda, il richiedente non ha commesso nessuna infrazione alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre.

#### **Art. 24a<sup>82</sup>** Licenza di condurre in prova

<sup>1</sup> La licenza di condurre delle categorie A e B è rilasciata in prova. Questa disposizione non si applica alle persone che sono già titolari di una licenza di condurre di durata illimitata di una di queste categorie.

<sup>2</sup> Le sottocategorie e le categorie speciali ottenute prima del rilascio della licenza di condurre in prova, nonché le altre categorie e sottocategorie ottenute durante il periodo di prova sono parimenti limitate alla data di scadenza della licenza di condurre in prova.

<sup>78</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

<sup>79</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 405).

<sup>80</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 405).

<sup>81</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5013).

<sup>82</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU **2004** 5057).



**Art. 24b<sup>83</sup>** Rilascio della licenza di condurre di durata illimitata

<sup>1</sup> L'autorità d'ammissione rilascia la licenza di condurre di durata illimitata alla scadenza del periodo di prova se il richiedente ha seguito la formazione complementare secondo gli articoli 27a–27g. La partecipazione alla formazione complementare è attestata sul modulo di cui all'allegato 4a. L'autorità cantonale può esonerare il richiedente dall'obbligo di presentare l'attestato di partecipazione se l'organizzatore del corso le conferma per via elettronica che il richiedente ha frequentato i due giorni di corso.<sup>84</sup>

<sup>2</sup> Se il titolare della licenza di condurre in prova non ha frequentato la formazione complementare durante il periodo di prova e desidera condurre veicoli a motore delle categorie e sottocategorie, è tenuto a recuperare la formazione complementare entro un termine di tre mesi. Non appena il titolare della licenza le presenta l'attestato d'iscrizione da parte dell'organizzatore dei corsi, l'autorità d'ammissione gli rilascia un'autorizzazione di condurre limitata ai due giorni di corso.

<sup>3</sup> Se il titolare di una licenza di condurre in prova non ha frequentato la formazione complementare durante il termine supplementare e desidera condurre veicoli a motore delle categorie e sottocategorie, è tenuto a chiedere una licenza per allievo conducente. Dopo che il titolare ha frequentato i corsi di formazione prescritti e ha superato l'esame di conducente, l'autorità d'ammissione gli rilascia una nuova licenza di condurre in prova.

<sup>4</sup> Se il titolare della licenza di condurre in prova, che non ha frequentato la formazione complementare né durante il periodo di prova né durante la proroga, desidera condurre solo veicoli delle categorie speciali, l'autorità d'ammissione può rilasciarli, su domanda, la licenza di condurre di durata illimitata delle categorie speciali.

**Art. 24c<sup>85</sup>** Iscrizioni di autorizzazioni

Nella licenza di condurre devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni:

- a. il permesso di trasportare professionalmente persone secondo l'articolo 25 con indicazione della categoria, sottocategoria o categoria speciale del veicolo con cui possono essere effettuati i trasporti;
- b. il permesso di condurre filobus secondo l'articolo 17 capoverso 3 dell'ordinanza del 6 luglio 1951<sup>86</sup> sulle filovie;
- c. il permesso di far uso del segno distintivo «medico/urgente» concesso ai medici designati per il servizio d'urgenza su proposta della società cantonale dei medici;
- d.<sup>87</sup> il permesso, per i titolari della sottocategoria C1, di condurre autoveicoli dei servizi antincendio il cui peso totale è superiore a 7500 kg, indipendente-

<sup>83</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

<sup>84</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).

<sup>85</sup> Originario art. 24a.

<sup>86</sup> RS 744.211

<sup>87</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

mente dal numero di posti, a condizione di aver superato l'esame di guida con un autoveicolo dei servizi antincendio il cui peso effettivo è superiore a 7500 kg o con un autocarro per la scuola guida della categoria C;

- e.<sup>88</sup> il certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci giusta l'ordinanza del 15 giugno 2007<sup>89</sup> sull'ammissione degli autisti, con indicazione della categoria o sottocategoria con la quale possono essere effettuati i trasporti e della durata di validità.

**Art. 24d<sup>90</sup>** Iscrizione di condizioni, restrizioni e altri dati supplementari

Per le condizioni, le restrizioni e i dati supplementari che devono essere iscritti nella licenza di condurre come decisione, devono essere utilizzati codici o scritte abbreviate. L'USTRA emana le pertinenti istruzioni.

**Art. 24e<sup>91</sup>** Eliminazione di condizioni, restrizioni e altri dati supplementari

<sup>1</sup> L'autorità d'ammissione stralcia le condizioni e le restrizioni quando il titolare della licenza adempie i requisiti per la guida senza restrizioni di veicoli della categoria, sottocategoria, categoria speciale corrispondente.

<sup>2</sup> Altri dati supplementari sono stralciati se le condizioni necessarie per la loro iscrizione non esistono più.

**Art. 24f<sup>92</sup>** Rilascio di una nuova licenza per allievo conducente o licenza di condurre

<sup>1</sup> Se l'autorizzazione a condurre è ampliata o limitata, oppure sono modificati i dati che figurano sulla licenza, ne deve essere rilasciata una nuova. La vecchia licenza decade con il rilascio della nuova e deve essere restituita all'autorità.

<sup>2</sup> In sostituzione di una licenza smarrita, può essere rilasciata una nuova licenza per allievo conducente o una licenza di condurre soltanto se lo smarrimento è attestato per iscritto. Se la licenza sostituita viene ritrovata, deve essere consegnata entro 14 giorni all'autorità. Alle persone domiciliate all'estero si applica l'articolo 24h capoversi 2 e 3.<sup>93</sup>

<sup>88</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 22 ott. 2008 (RU **2008** 5569). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2007** 3533).

<sup>89</sup> RS **741.521**

<sup>90</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU **2004** 5057).

<sup>91</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU **2004** 5057).

<sup>92</sup> Originario art. 24c.

<sup>93</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4697).

**Art. 24g<sup>94</sup>** Obbligo di recare seco le licenze in casi particolari

<sup>1</sup> I conducenti di veicoli a motore agricoli non sono obbligati a recare seco la licenza di condurre o la conferma dell'iscrizione a un corso di guida di trattori riconosciuto, se circolano tra la fattoria, i campi o la foresta.<sup>95</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>96</sup>

**Art. 24h<sup>97</sup>** Licenze di condurre rilasciate a persone domiciliate all'estero

<sup>1</sup> Alle persone che, in virtù dell'articolo 42 capoverso 3<sup>bis</sup> lettera b, ottengono una licenza di condurre senza essere domiciliate in Svizzera, viene rilasciata una licenza di condurre di validità limitata fino al successivo esame medico periodico di idoneità alla guida (art. 27 cpv. 1 lett. a).<sup>98</sup>

<sup>2</sup> Le persone che hanno trasferito il proprio domicilio all'estero e la cui licenza di condurre svizzera è andata persa ricevono un attestato delle autorizzazioni a condurre registrate in Svizzera.

<sup>3</sup> Su richiesta, l'autorità d'ammissione rilascia una licenza di condurre valida al massimo cinque anni:

- a. per sostituire una licenza di condurre svizzera andata persa, se questa era stata rilasciata in virtù dell'articolo 42 capoverso 3<sup>bis</sup> lettera b;
- b. per sostituire una licenza di condurre svizzera andata persa, se il nuovo Stato di domicilio non riconosce l'attestato di cui al capoverso 2 come prova dell'autorizzazione a condurre ottenuta in Svizzera; oppure
- c. per sostituire una licenza di condurre svizzera andata persa o scaduta, se il nuovo Stato di domicilio aveva riconosciuto la licenza di condurre svizzera come attestato che legittima le autorizzazioni a condurre da esso emesse senza che fosse stata rilasciata una licenza di condurre nazionale; una licenza di condurre in prova scaduta può essere sostituita soltanto se il titolare ha frequentato la formazione complementare prescritta dal diritto svizzero.

**129a** **Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone e con automobili pesanti****Art. 25** Permesso

<sup>1</sup> Chi vuole trasportare a titolo professionale persone (art. 3 cpv. 1<sup>bis</sup> OLR 2<sup>99</sup>) con veicoli della categoria B o C, della sottocategoria B1 o C1 oppure della categoria

<sup>94</sup> Originario art. 24d.

<sup>95</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

<sup>96</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4697).

<sup>97</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4697).

<sup>98</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

<sup>99</sup> RS **822.222**

speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. I trasporti professionali di persone con riscio elettrici non sottostanno all'obbligo del permesso, nemmeno quando il conducente è titolare di una licenza della categoria B o F.<sup>100</sup>

<sup>2</sup> Il permesso per il trasporto professionale di persone non è necessario per:

- a. il trasporto professionale di feriti, malati o disabili in veicoli equipaggiati a tale scopo e con particolari dispositivi di avvertimento (art. 82 cpv. 2 e 110 cpv. 3 lett. a OETV<sup>101</sup>) se:<sup>102</sup>
  1. con un veicolo che appartiene all'azienda vengono trasportate esclusivamente persone ammalate, ferite o disabili dipendenti dell'azienda,
  2. il conducente del veicolo prende parte al traffico stradale nell'ambito della sua attività di servizio presso la polizia, l'amministrazione militare, la protezione civile o il servizio antincendio e se l'autorità ne ha dato l'autorizzazione;
- b. trasporti professionali di persone, se il prezzo della corsa è computato con altre prestazioni e la tratta non supera i 50 km.

<sup>3</sup> Il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato al titolare di una licenza di condurre delle categorie B, della sottocategoria B1 o della categoria speciale F se il candidato:

- a. in un esame teorico complementare dimostra di conoscere la durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone; è dispensato da questo esame chi desidera effettuare unicamente corse di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, b o c OLR 2; e
- b. in un esame pratico complementare di guida dimostra di essere in grado di trasportare senza rischi persone in un veicolo a motore della corrispondente categoria, sottocategoria o categoria speciale anche in situazioni di traffico difficili.<sup>103</sup>

<sup>4</sup> Al titolare di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato senza ulteriore esame.

<sup>4bis</sup> Al titolare di una licenza di condurre della categoria C il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato, su richiesta, senza ulteriore esame, a condizione che egli non abbia commesso, almeno nell'anno precedente la presentazione della domanda, infrazioni alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre. Questa regola si applica anche al titolare della licenza di condurre della sottocategoria C1, a condizione che abbia superato l'esame teorico complementare di cui all'allegato 11 numero 2.<sup>104</sup>

<sup>100</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1333).

<sup>101</sup> RS **741.41**

<sup>102</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

<sup>103</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU **2002** 3259). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU **2003** 3719).

<sup>104</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU **2003** 3719).

<sup>5</sup> Il permesso è valido soltanto insieme alla licenza di condurre.

## **12a**                    **Obblighi di annunciare e visite di controllo di idoneità alla guida**<sup>105</sup>

### **Art. 26**<sup>106</sup>            Obblighi di annunciare

<sup>1</sup> Il titolare deve annunciare all'autorità entro 14 giorni, presentando la propria licenza di condurre o il permesso speciale, ogni circostanza che esige la sostituzione della licenza o del permesso.

<sup>2</sup> Il titolare di una licenza che cambia domicilio, deve comunicare entro 14 giorni il nuovo indirizzo all'autorità competente del nuovo domicilio. In caso di cambiamento di domicilio all'estero, deve annunciare la partenza all'autorità competente fino a quel momento.

### **Art. 26a**<sup>107</sup>

### **Art. 26b**<sup>108</sup>

### **Art. 27**<sup>109</sup>            Visite di controllo di idoneità alla guida

<sup>1</sup> Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di idoneità alla guida:

- a. ogni cinque anni fino al 50° anno di età e successivamente ogni tre anni, i seguenti conducenti di veicoli:
  1. i titolari di una licenza di condurre delle categorie C e D e delle sottocategorie C1 e D1,
  2. i titolari di un permesso per il trasporto professionale di persone di cui all'articolo 25;
- b.<sup>110</sup> ogni due anni, i titolari di licenza che hanno superato i 75 anni di età;
- c. i titolari di licenza affetti o precedentemente affetti da gravi minorazioni fisiche dovute a lesioni da incidente o a malattie.

<sup>2</sup> La visita di controllo di idoneità alla guida deve essere effettuata sotto la responsabilità di un medico di cui all'articolo 5a<sup>bis</sup>.

<sup>105</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

<sup>106</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

<sup>107</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 1979 (RU **1979** 1753). Abrogato dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, con effetto dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

<sup>108</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 11 apr. 2001 (RU **2001** 1387). Abrogato dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, con effetto dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

<sup>109</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

<sup>110</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 2809).

<sup>3</sup> L'autorità cantonale può:

- a. su richiesta del medico, ridurre i termini di cui al capoverso 1 lettere a e b;
- b. limitare la validità della licenza di condurre alla successiva visita di controllo di idoneità alla guida, se non sussiste alcuna garanzia che il titolare della licenza si sottoponga volontariamente agli esami più frequenti di cui alla lettera a.

<sup>4</sup> L'autorità cantonale può, in singoli casi, disporre che una visita di controllo di idoneità alla guida sia limitata a taluni punti o estesa ad altri; in questi casi il medico non è vincolato ai moduli di cui agli allegati 2 e 2a.

## **12b<sup>111</sup>      Formazione complementare per i titolari di una licenza di condurre in prova**

### **Art. 27a      Condizioni generali**

<sup>1</sup> La formazione complementare dura 16 ore ed è ripartita su due giorni.

<sup>2</sup> La formazione complementare è svolta in gruppi di 6/12 persone. Un gruppo è costituito di titolari di una licenza di condurre in prova della categoria A o di titolari di una licenza di condurre in prova della categoria B. Il contenuto del corso è impostato in base alla rispettiva categoria. Chiunque possieda la licenza di condurre in prova delle categorie A e B può scegliere se intende seguire la formazione complementare con un motoveicolo della categoria A o con un autoveicolo della categoria B.

<sup>3</sup> Ogni gruppo è assistito dal numero di animatori necessario a uno svolgimento senza pericoli della formazione complementare e alla realizzazione degli obiettivi prefissati.

<sup>4</sup> Di norma, il candidato segue la formazione complementare con il proprio veicolo. L'organizzatore del corso può mettere dei veicoli a disposizione dei partecipanti che non ne possiedono.

### **Art. 27b      Obiettivi**

<sup>1</sup> Il primo giorno di corso ha lo scopo di migliorare la capacità dei partecipanti di prevedere le situazioni di pericolo nella circolazione e di evitarle. Dovrebbe essere frequentato entro sei mesi dall'ottenimento della licenza di condurre in prova.<sup>112</sup>

<sup>2</sup> Il secondo giorno di corso si prefigge di sviluppare la consapevolezza dei partecipanti delle proprie attitudini, di ottimizzare la percezione della circolazione stradale e di favorire una guida rispettosa dell'ambiente e degli altri utenti.

<sup>111</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

<sup>112</sup> RU 2005 4633

**Art. 27c**      Contenuto del corso

<sup>1</sup> L'organizzatore dei corsi deve svolgere i corsi in modo da portare ogni partecipante:

- a. durante il primo giorno:
  1. ad analizzare in gruppo gli incidenti, tenendo in particolare conto dei comportamenti a rischio tipici dei giovani e delle forze fisiche che influiscono sulla guida;
  2. a rivivere situazioni di guida standardizzate, in condizioni simili alla realtà, per approfondire le sue conoscenze dei principali fattori di incidenti, segnatamente la mancanza di comprensione tra gli utenti della strada, gli errori di valutazione della distanza di arresto e della distanza di sicurezza tra i veicoli nonché la velocità eccessiva in curva;
- b. durante il secondo giorno:
  1. ad allestire il proprio profilo di conducente sulla base di un formulario prestabilito;
  2. a effettuare un percorso accompagnato dall'animatore e da altri partecipanti; questi ultimi rileveranno il suo comportamento al volante e quello degli altri utenti della strada, la loro sensazione come passeggeri e esprimeranno, possibilmente al termine del percorso, il loro parere in merito al conducente;
  3. ad acquisire, in una parte teorica, conoscenze approfondite in materia di guida economica dal profilo energetico e rispettosa dell'ambiente, segnatamente a utilizzare la marcia più alta possibile, passare tempestivamente alla marcia superiore, conoscere il principio dello sfruttamento della spinta, anticipare e guidare in modo regolare e rendersi conto degli effetti pratici nella circolazione reale o in condizioni simili alla realtà;
  4. a discutere e ad approfondire in gruppo gli insegnamenti tratti dalla formazione complementare, a sviluppare strategie efficaci per evitare comportamenti all'origine di incidenti e a sviluppare una guida rispettosa dell'ambiente e degli altri utenti della strada.

<sup>2</sup> L'USTRA emana istruzioni sull'organizzazione dei corsi di formazione complementare.

**Art. 27d**      Attestato di partecipazione al corso

<sup>1</sup> Dopo il primo giorno di corso, l'organizzatore è tenuto a consegnare al partecipante il modulo di domanda secondo l'allegato 4a e di attestare la sua partecipazione al corso nella parte del modulo prevista a tal fine. Il partecipante porta con sé tale modulo il secondo giorno di corso per ricevere il secondo attestato di partecipazione.

<sup>2</sup> L'organizzatore dei corsi che attesta la partecipazione al primo o al secondo giorno di corso deve essere in grado di fornire durante cinque anni all'autorità d'ammissione informazioni relative a cognome, nome, indirizzo e numero della licenza di condurre del partecipante in questione.

<sup>3</sup> Il partecipante al corso in possesso dell'attestato per i due giorni di corso firma il modulo di domanda e lo trasmette all'autorità d'ammissione.

#### **Art. 27e** Organizzatori dei corsi

Per organizzare corsi di formazione complementare è necessaria un'autorizzazione. L'autorità competente del Cantone di sede la rilascia se constatata che il richiedente:

- a. dispone dei locali e delle piazze d'istruzione, del materiale didattico, nonché del numero necessario di autovetture dotate di un dispositivo per determinare il consumo di carburante o di simulatori di guida che garantiscano uno svolgimento senza pericoli della formazione complementare e il raggiungimento degli obiettivi;
- b. può impiegare almeno quattro animatori; gli animatori che impartiscono la formazione complementare ai titolari della licenza di condurre in prova della categoria A devono inoltre disporre di una formazione di maestro conducente per motoveicoli;
- c. dispone di un'assicurazione responsabilità civile sufficiente e di un'assicurazione casco totale per i veicoli dei partecipanti ai corsi;
- d. offre pubblicamente i corsi di formazione complementare; sono esclusi i corsi di formazione complementare dell'esercito;
- e.<sup>113</sup> ha ottenuto un permesso dell'USTRA se intende impiegare simulatori di guida; tale permesso è rilasciato se il richiedente prova che i simulatori di guida sono idonei ad insegnare la materia dei corsi di formazione complementare e a raggiungere gli obiettivi prefissati;
- f. dispone di un sistema di garanzia della qualità secondo l'articolo 27f.

#### **Art. 27f** Garanzia della qualità

Ogni organizzatore di corsi deve gestire un sistema di garanzia della qualità dell'insegnamento delle materie e del raggiungimento degli obiettivi della formazione complementare.

#### **Art. 27g** Competenze dei Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni:

- a. sorvegliano lo svolgimento della formazione complementare;
- b. effettuano test d'idoneità sociopedagogica per l'ammissione alla formazione degli animatori;
- c. decidono se tener conto delle conoscenze anteriori degli animatori in materia di formazione;
- d. organizzano gli esami per ottenere l'attestato di competenza di animatore;

<sup>113</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).



e. sorvegliano i centri di formazione per animatori.

<sup>2</sup> Possono delegare l'esecuzione di questi compiti ad altri servizi.

### **13**                    **Provvedimenti**<sup>114</sup>

#### **131**<sup>115</sup>                **Nuovo esame di conducente, corsa di controllo, esame di verifica dell'idoneità alla guida e revoca preventiva**<sup>116</sup>

##### **Art. 28**                Nuovo esame di conducente

<sup>1</sup> Se il conducente ha commesso infrazioni che fanno dubitare della sua capacità di condurre, l'autorità d'ammissione ordina un nuovo esame teorico o pratico di conducente oppure entrambi gli esami.<sup>117</sup>

<sup>2</sup> L'autorità può ordinare che il richiedente di una licenza di condurre delle categorie speciali G o M o un conducente di veicoli a motore per i quali non è richiesta una licenza di condurre siano sottoposti a un esame pratico di conducente se sussistono dubbi sulla loro capacità di condurre.

<sup>3</sup> Se il nuovo esame è ordinato in relazione con una revoca della licenza di condurre, di norma può aver luogo al più presto un mese dopo la scadenza della revoca; l'autorità rilascia alla persona interessata una licenza per allievo conducente.

<sup>4</sup> Se la persona interessata non supera il nuovo esame, si applica l'articolo 23.

<sup>5</sup> La data del nuovo esame di conducente non è iscritta nella licenza di condurre.

##### **Art. 28a**<sup>118</sup>            Esame di verifica dell'idoneità alla guida

<sup>1</sup> Se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona (art. 15*d* cpv. 1 LCStr), l'autorità cantonale dispone:

- a. per questioni mediche: un esame di verifica dell'idoneità alla guida effettuato da un medico di cui all'articolo 5*a*<sup>bis</sup>;
- b. per questioni psicologiche, in particolare secondo l'articolo 15*d* capoverso 1 lettera c LCStr: un esame di verifica dell'idoneità alla guida effettuato da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5*c*.

<sup>2</sup> Il medico che effettua l'esame di verifica dell'idoneità alla guida deve:

<sup>114</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2853).

<sup>115</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

<sup>116</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4697).

<sup>117</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4697).

<sup>118</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013 (RU **2013** 4697). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

- a. nei casi di cui all'articolo 15*d* capoverso 1 lettere a e b LCStr, disporre del riconoscimento di livello 4;
- b. nei casi di cui all'articolo 15*d* capoverso 1 lettere d ed e LCStr, disporre del riconoscimento almeno di livello 3.

<sup>3</sup> In presenza di questioni medico-psicologiche legate al traffico è richiesto un esame di idoneità alla guida effettuato da un medico titolare del riconoscimento di livello 4 e da uno psicologo titolare del riconoscimento di cui all'articolo 5*c*.

#### **Art. 29**            Corsa di controllo

<sup>1</sup> Se sussistono dubbi sulla capacità di condurre di un conducente, l'autorità cantonale può disporre una corsa di controllo con un esperto della circolazione per stabilire i provvedimenti necessari. Una corsa di controllo accompagnata da un medico allo scopo di verificare l'idoneità alla guida può essere disposta soltanto nei casi di cui all'articolo 5*j* capoverso 2.<sup>119</sup>

<sup>2</sup> Se la persona interessata non supera la corsa di controllo:

- a.<sup>120</sup> la licenza di condurre è revocata oppure l'uso della licenza di condurre straniera è vietato. La persona interessata può chiedere una licenza per allievo conducente;
- b. è deciso un divieto di circolare se la corsa di controllo è effettuata con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre.

<sup>3</sup> La corsa di controllo non può essere ripetuta.

<sup>4</sup> Se la persona interessata non si presenta, senza giustificarsi, alla corsa di controllo, questa è considerata non superata. L'autorità, quando ordina la corsa di controllo, deve informare sulle conseguenze dell'omessa partecipazione.

#### **Art. 30**<sup>121</sup>        Revoca preventiva

Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo.

#### **Art. 30a**<sup>122</sup>      Notifiche trasmesse da privati in merito a carenze nell'idoneità alla guida

<sup>1</sup> Se un privato notifica all'autorità cantonale i propri dubbi in merito all'idoneità alla guida di un'altra persona, l'autorità cantonale può chiedere al medico curante di redigere un rapporto. Se la persona che ha trasmesso la notifica lo desidera, l'auto-

<sup>119</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

<sup>120</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2853).

<sup>121</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4697).

<sup>122</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2013** 4697).

rità cantonale le garantisce la riservatezza dei suoi dati. La sua identità non può essere divulgata neppure nel quadro di un procedimento amministrativo.

<sup>2</sup> Se la persona in questione non ha un medico curante o non ne comunica l'identità, l'autorità cantonale può ordinare, in virtù del suo potere di apprezzamento, un esame secondo l'articolo 28a.

## **132**                    **Revoca della licenza di condurre**<sup>123</sup>

### **Art. 31**<sup>124</sup>            Obbligo d'informare

Se la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre è decisa per una durata indeterminata o definitivamente, l'autorità di revoca notifica la sua decisione all'interessato informandolo delle condizioni per riottenere la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre.

### **Art. 32**<sup>125</sup>            Restituzione volontaria della licenza di condurre

Se la licenza di condurre è restituita volontariamente all'autorità, gli effetti sono gli stessi che per la revoca; l'autorità deve dare conferma per scritto.

### **Art. 33**<sup>126</sup>            Portata della revoca

<sup>1</sup> La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una categoria o di una sottocategoria comporta la revoca della licenza per allievo conducente e della licenza di condurre di tutte le categorie e sottocategorie e della categoria speciale F.<sup>127</sup>

<sup>2</sup> La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una categoria speciale comporta la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di tutte le categorie speciali.

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 non si applicano se la revoca è decisa per ragioni mediche.

<sup>4</sup> L'autorità di revoca può revocare:

- a.<sup>128</sup> unitamente alla licenza per allievo conducente o alla licenza di condurre di una categoria o di una sottocategoria, anche la licenza di condurre delle categorie speciali G e M;

<sup>123</sup> Originario avanti art. 30. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU **2004** 5057).

<sup>124</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2853).

<sup>125</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2853).

<sup>126</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2853).

<sup>127</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

<sup>128</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

- b. unitamente alla licenza per allievo conducente o alla licenza di condurre di una categoria speciale, anche la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre delle categorie e delle sottocategorie.

<sup>5</sup> In casi di rigore, la revoca della licenza per qualsiasi categoria, sottocategoria o categoria speciale può essere decisa per durate differenti, osservando la durata minima stabilita dalla legge, segnatamente se il titolare della licenza:

- a. ha commesso l'infrazione implicante la revoca alla guida di un veicolo a motore che non gli serve per l'esercizio della sua professione; e
- b. gode di buona reputazione come conducente di un veicolo a motore della categoria, sottocategoria o della categoria speciale per la quale verrebbe ridotta la durata della revoca.

**Art. 34**<sup>129</sup> Licenza di condurre con limitazioni

<sup>1</sup> L'autorità cantonale può limitare, invece di revocarla del tutto, la licenza di condurre delle persone che non soddisfano più integralmente, pur servendosi di mezzi ausiliari, i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1.

<sup>2</sup> Un medico in possesso del riconoscimento di livello 4 deve valutare con quali limitazioni è comunque possibile una guida sicura.

<sup>3</sup> La licenza di condurre può segnatamente essere limitata a determinate zone, a un determinato periodo di tempo, a determinati tipi di strade o di veicoli oppure a veicoli che sono stati modificati o equipaggiati in modo personalizzato.

**132a**<sup>130</sup> **Misure nei confronti dei titolari della licenza di condurre in prova**

**Art. 35**<sup>131</sup> Proroga del periodo di prova

<sup>1</sup> Se il titolare della licenza di condurre in prova commette un'infrazione che comporta la revoca della licenza di condurre delle categorie e sottocategorie, e questa revoca si conclude durante il periodo di prova, l'autorità rilascia un nuova licenza di condurre in prova. Il nuovo periodo di prova termina un anno dopo la data di scadenza della licenza di condurre in prova revocata.

<sup>2</sup> Se la revoca della licenza scade dopo il periodo di prova, l'autorità rilascia una nuova licenza di condurre in prova, la cui validità è limitata a un anno.

<sup>129</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

<sup>130</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU **2004** 5057).

<sup>131</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU **2004** 5057).

**Art. 35a**<sup>132</sup> Annullamento

<sup>1</sup> Se il titolare di una licenza di condurre in prova commette una seconda infrazione che comporta la revoca della licenza di condurre delle categorie e sottocategorie, l'autorità annulla la licenza, anche se nel frattempo è stata rilasciata la licenza di condurre per una durata illimitata.

<sup>2</sup> L'annullamento si applica a tutte le categorie e sottocategorie. Si applica anche alle categorie speciali se il titolare della licenza non offre alcuna garanzia che in futuro non commetterà infrazioni con veicoli delle categorie speciali.

<sup>3</sup> Se l'annullamento concerne soltanto le categorie e sottocategorie, l'autorità d'ammissione rilascia una licenza di condurre delle categorie speciali.

<sup>4</sup> L'autorità di revoca informa il conducente interessato sulle condizioni alle quali può nuovamente ottenere una licenza per allievo conducente.

**Art. 35b**<sup>133</sup> Nuova licenza per allievo conducente

Chiunque desideri condurre veicoli a motore dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova deve chiedere una licenza per allievo conducente. Rimane salvo l'articolo 35a capoverso 3.

**132b**<sup>134</sup> **Divieto di circolare e ammonimento****Art. 36** Divieto di circolare e ammonimento<sup>135</sup>

<sup>1</sup> L'autorità amministrativa del Cantone di domicilio deve vietare di circolare con veicoli a motore per cui non è necessaria la licenza di condurre alle persone che, a seguito di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure alcoolismo o altre forme di tossicomania o per altre ragioni non ne sono idonee.<sup>136</sup>

<sup>2</sup> Un divieto di circolare può essere ordinato per al minimo un mese se il conducente, violando le norme della circolazione, ha messo in pericolo in modo grave o ripetutamente il traffico o disturbato ripetutamente gli utenti della circolazione. Se rinuncia a un divieto di circolare, l'autorità può impartire un ammonimento.<sup>137</sup>

<sup>3</sup> Un divieto di circolare per almeno un mese deve essere deciso nei confronti delle persone che, con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre:

<sup>132</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU **2004** 5057).

<sup>133</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU **2004** 5057).

<sup>134</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU **2004** 5057).

<sup>135</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2853).

<sup>136</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

<sup>137</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

- a. circolano con una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,40 mg/l oppure con un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille;
- b. circolano in condizioni di inabilità alla guida sotto l'effetto di stupefacenti o medicinali;
- c. avendo guidato il veicolo, si oppongono o sottraggono intenzionalmente a un esame del sangue, a un accertamento etilometrico o a un test preliminare precedentemente disposto o prevedibile o a una visita medica aggiuntiva, oppure eludono lo scopo di tali provvedimenti;
- d. sottraggono il veicolo per utilizzarlo;
- e. guidano nonostante il divieto di circolare;
- f. fuggono dopo aver ferito o ucciso una persona.<sup>138</sup>

<sup>4</sup> Può essere disposto un ammonimento nei confronti di un conducente che presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,25 mg/l ma inferiore a 0,40 mg/l, oppure un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille ma inferiore allo 0,80 per mille.<sup>139</sup>

**Art. 37**<sup>140</sup> Portata del divieto di circolare

Il divieto di circolare vale per i tipi di veicoli indicati nella decisione.

**133** ...

**Art. 38 e 39**<sup>141</sup>

### **134 Corsi d'educazione stradale come formazione complementare**<sup>142</sup>

**Art. 40** Disposizioni generali

<sup>1</sup> I Cantoni organizzano corsi d'educazione stradale conformemente all'articolo 25 capoverso 3 lettera e LCStr.<sup>143</sup>

<sup>138</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2015** 2631).

<sup>139</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 2004 (RU **2004** 2853). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2015** 2631).

<sup>140</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2853).

<sup>141</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

<sup>142</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU **1991** 982).

<sup>143</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2853).

<sup>2</sup> I partecipanti ai corsi devono essere indotti, mediante una formazione complementare adeguata, a comportarsi correttamente nella circolazione.<sup>144</sup>

<sup>3</sup> Possono essere convocati a partecipare ad un corso di insegnamento delle norme della circolazione i conducenti di veicoli a motore, di ciclomotori e di velocipedi che ripetutamente hanno compromesso la sicurezza del traffico violando norme della circolazione. La convocazione è ordinata dalle autorità competenti per la revoca delle licenze di condurre.

<sup>4</sup> Oltre all'obbligo di frequentare un corso sulle norme della circolazione, possono essere decisi altri provvedimenti (ammonimento, revoca della licenza, divieto di circolare).<sup>145</sup>

<sup>5</sup> Le spese del corso vanno a carico dei partecipanti.

#### **Art. 41** Organizzazione, procedura

<sup>1</sup> Chi intende tenere corsi d'educazione stradale necessita del riconoscimento delle autorità cantonali.<sup>146</sup>

<sup>1bis</sup> Il riconoscimento è rilasciato se:

- a. la direzione si fa garante di uno svolgimento irreprensibile dell'insegnamento;
- b. la direzione dispone di docenti idonei all'insegnamento;
- c. l'organizzatore dispone di un locale d'insegnamento adatto e di materiale didattico confacente;
- d. il programma e le materie di insegnamento garantiscono il raggiungimento della formazione prescritta.<sup>147</sup>

<sup>1ter</sup> Il riconoscimento per l'organizzazione di corsi d'educazione stradale è valido in tutta la Svizzera.<sup>148</sup>

<sup>2</sup> La durata dei corsi dipende dalla natura e dall'impostazione, ma di norma è di otto ore.<sup>149</sup>

<sup>3</sup> Se, durante il corso, si nutrono dubbi circa l'idoneità a condurre di un partecipante, l'autorità cantonale deve esserne informata. Questa prende i provvedimenti che s'impongono; può segnatamente ordinare la ripetizione del corso, lezioni di guida oppure un nuovo esame di guida (art. 28).<sup>150</sup>

<sup>144</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

<sup>145</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

<sup>146</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

<sup>147</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

<sup>148</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

<sup>149</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

<sup>150</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

<sup>4</sup> La convocazione al corso deve menzionare come motivo l'infrazione commessa.

<sup>5</sup> Se, senza giustificarsi, l'interessato non dà seguito alla convocazione, l'autorità cantonale fissa un nuovo termine; l'interessato deve assumersi le spese derivanti dalla mancata partecipazione al corso. Non è ammesso il ricorso contro successive convocazioni risultanti dal fatto che si è dovuto convenire un altro termine.<sup>151</sup>

<sup>6</sup> ...<sup>152</sup>

## 14 Conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero

### Art. 42 Riconoscimento delle licenze

<sup>1</sup> I conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero possono condurre in Svizzera veicoli a motore soltanto se sono titolari:

- a. di una licenza di condurre nazionale valevole; o
- b. di una licenza di condurre internazionale valevole prescritta dalla Convenzione internazionale del 24 aprile 1926<sup>153</sup> per la circolazione degli autoveicoli, dalla Convenzione del 19 settembre 1949<sup>154</sup> sulla circolazione stradale o dalla Convenzione dell'8 novembre 1968<sup>155</sup> sulla circolazione stradale, e sono in grado di esibire tale licenza unitamente alla corrispondente licenza di condurre nazionale.<sup>156</sup>

<sup>2</sup> La licenza di condurre straniera, nazionale o internazionale, autorizza il titolare a condurre in Svizzera le categorie di veicoli documentate sulla licenza in maniera esplicita, comprensibile e in caratteri latini.<sup>157</sup>

<sup>3</sup> I conducenti di ciclomotori, di motoleggere, di veicoli a motore agricoli e di veicoli a motore di lavoro provenienti dall'estero non hanno bisogno di una licenza di condurre se essa non è richiesta nel loro Paese d'origine. Questi conducenti devono sempre portar seco una carta d'identità con fotografia e possono condurre solo il veicolo con cui sono entrati in Svizzera.<sup>158</sup>

<sup>3bis</sup> Hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera:

<sup>151</sup> Per. introdotto dal n. II 64 dell'O dell'8 nov. 2006 (revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

<sup>152</sup> Abrogato dal n. II 64 dell'O dell'8 nov. 2006 (revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

<sup>153</sup> RS **0.741.11**

<sup>154</sup> Non ratificata dalla Svizzera

<sup>155</sup> RS **0.741.10**. Cfr. anche l'Acc. europeo del 1° mag. 1971 completante la Conv. sulla circolazione stradale (RS **0.741.101**).

<sup>156</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

<sup>157</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4697).

<sup>158</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 726).



- a. i conducenti provenienti dall'estero, residenti in Svizzera da 12 mesi e che durante questo periodo non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all'estero;
- b.<sup>159</sup> le persone che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 o hanno bisogno di un permesso secondo l'articolo 25.

<sup>3ter</sup> Non hanno bisogno di un permesso di condurre svizzero le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007<sup>160</sup> sullo Stato ospite, a condizione che:

- a. siano titolari di un permesso di condurre nazionale valevole;
- b. non possiedano la cittadinanza svizzera o non abbiano avuto la loro residenza permanente in Svizzera prima di entrare in funzione; e
- c. siano titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri che attesti che sono al beneficio dell'immunità di giurisdizione.<sup>161</sup>

<sup>4</sup> La licenza di condurre straniera che il conducente ha ottenuto eludendo le disposizioni della presente ordinanza sull'ottenimento della licenza svizzera, o quelle di competenza dello Stato dove è domiciliato, non può essere utilizzata in Svizzera.

#### **Art. 43** Età minima

<sup>1</sup> Le licenze di condurre straniere possono essere utilizzate in Svizzera soltanto dalle persone che hanno raggiunto l'età minima richiesta nella presente ordinanza per i conducenti svizzeri.

<sup>2</sup> Raggiunta l'età minima richiesta nel loro paese d'origine, i conducenti di ciclomotori, motoleggere e motoveicoli di una cilindrata di 125 cm<sup>3</sup> al massimo, in provenienza dall'estero, sono ammessi a circolare in Svizzera, se hanno raggiunto almeno l'età di 16 anni e non vi si oppongono ragioni di esclusione.

<sup>3</sup> In casi fondati, l'USTRA<sup>162</sup> può ammettere eccezioni concernenti l'età minima di conducenti provenienti dall'estero.

#### **Art. 44**<sup>163</sup> Ottenimento della licenza di condurre svizzera

<sup>1</sup> Al titolare di una licenza di condurre nazionale straniera valevole è rilasciata la licenza di condurre svizzera della rispettiva categoria se, durante una corsa di controllo, dimostra di conoscere le norme della circolazione ed è in grado di condurre in

<sup>159</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

<sup>160</sup> RS 192.12

<sup>161</sup> Introdotto dal n. 11 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

<sup>162</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>163</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).

modo sicuro veicoli delle categorie per le quali la licenza è valevole. I conducenti di autoveicoli devono effettuare la corsa di controllo con un veicolo della categoria che autorizza a condurre tutti i veicoli delle categorie iscritte nella licenza. Se il titolare della licenza è inoltre autorizzato a condurre un motoveicolo, non è effettuata nessuna ulteriore corsa di controllo per quest'ultima categoria. Agli esami medici si applicano per analogia gli articoli 7 capoversi 1 e 1<sup>bis</sup>, 9, 11b capoverso 1 e 27.<sup>164</sup>

<sup>2</sup> La licenza di condurre svizzera per autisti professionali di veicoli a motore è rilasciata a conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero soltanto se, oltre alla corsa di controllo, provano ad un esame di conoscere il disciplinamento in vigore in Svizzera per tale tipo di conducenti.

<sup>3</sup> I conducenti di ciclomotori, di motoleggere, di veicoli a motore agricoli e di veicoli a motore di lavoro esteri, che desiderano ottenere la licenza di condurre svizzera devono sostenere un esame di conducente se non sono titolari di una licenza straniera corrispondente.

<sup>4</sup> Al rilascio di una licenza di condurre svizzera le autorità ritirano le licenze rilasciate dagli Stati dell'UE o dell'AELS e le restituiscono all'autorità di emissione. Esse annotano nelle licenze rilasciate da altri Stati la non validità per la Svizzera. È registrato il contenuto delle licenze straniere.

#### **Art. 44a**<sup>165</sup> Licenza di condurre in prova

<sup>1</sup> Ai titolari di una licenza di condurre estera valevole che dà il diritto di condurre veicoli a motore delle categorie A o B, è rilasciata una licenza di condurre in prova svizzera. Il periodo di prova decorre dal rilascio della licenza di condurre svizzera. Esso dura tre anni, dedotta la durata compresa tra la data di rilascio della licenza di condurre estera e l'ultimo termine per cambiarla regolarmente conformemente all'articolo 42 capoverso 3<sup>bis</sup> lettera a. Esso concerne tutte le categorie di licenze già ottenute e le altre categorie e sottocategorie ottenute durante il periodo di prova.

<sup>2</sup> La licenza di condurre svizzera non è rilasciata in prova alle persone la cui licenza di condurre delle categorie A o B:

- a. è stata rilasciata prima del 1° dicembre 2005; o
- b. è stata rilasciata il 1° dicembre 2005 o dopo questa data, ed era valevole già da un anno al momento in cui hanno preso domicilio in Svizzera

#### **Art. 45** Divieto di far uso della licenza; revoca

<sup>1</sup> L'uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera. Inoltre, l'uso della licenza di condurre straniera deve essere vietato per una durata indeterminata se il titolare ha ottenuto la sua licenza all'estero eludendo le disposizioni svizzere o straniere di competenza. Il divieto di far uso di una licenza di condurre straniera

<sup>164</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

<sup>165</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004 (RU **2004** 5057). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

deve essere comunicato all'autorità straniera competente, direttamente o tramite l'USTRA.

<sup>2</sup> Con la revoca della licenza di condurre svizzera, deve sempre essere vietato l'uso di una eventuale licenza di condurre straniera.

<sup>3</sup> Il divieto di far uso di una licenza di condurre internazionale deve essere iscritto nello spazio appositamente previsto nel documento. L'iscrizione deve essere munita del bollo ufficiale.

<sup>4</sup> La licenza di condurre straniera il cui uso è stato vietato va depositata presso l'autorità. Essa deve essere restituita al titolare:

- a. alla scadenza del periodo di divieto oppure dopo l'abrogazione del divieto;
- b. su richiesta quando lascia la Svizzera se il titolare non vi ha il domicilio. Se la durata del divieto è illimitata, può essere iscritto nella licenza che essa non è valida in Svizzera qualora esista il pericolo di abusi.<sup>166</sup>

<sup>5</sup> Se il divieto di uso della licenza non può essere notificato al titolare in Svizzera, l'USTRA si incarica di farlo notificare per la via dell'assistenza giudiziaria.

<sup>6</sup> Il divieto di far uso della licenza di condurre, pronunciato perché sono state eluse le disposizioni svizzere o straniere di competenza, diventa privo di effetti se il titolare della licenza fornisce la prova che egli, da quella data:

- a. ha eletto domicilio per almeno tre mesi nello Stato che gli ha rilasciato la licenza sconosciuta, oppure
- b. ha ottenuto una licenza valevole nel nuovo Stato dove è domiciliato.<sup>167</sup>

<sup>7</sup> Le revoche di licenze di condurre straniere ordinate da autorità straniere devono essere eseguite se l'USTRA lo ordina.

#### **Art. 46** Licenze di condurre internazionali

<sup>1</sup> Le licenze di condurre internazionali possono essere rilasciate soltanto ai titolari di una licenza nazionale svizzera o straniera domiciliati in Svizzera. Le licenze di condurre internazionali rilasciate in base a licenze svizzere non sono valevoli in Svizzera.<sup>168</sup>

<sup>2</sup> La durata di validità è di tre anni; essa non può superare la durata di validità della licenza di condurre nazionale.<sup>169</sup>

<sup>3</sup> Il I Cantoni possono autorizzare associazioni degli utenti della strada a rilasciare licenze di condurre internazionali ai titolari di licenze di condurre svizzere.<sup>170</sup>

<sup>166</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 726).

<sup>167</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 726).

<sup>168</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

<sup>169</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

<sup>170</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

<sup>4</sup> In caso di revoca o di divieto di far uso di una licenza di condurre nazionale, la licenza di condurre internazionale deve essere pure revocata per la durata del provvedimento.

**15** ...

**Art. 47 a 64**<sup>171</sup>

### **15a**<sup>172</sup> **Animatori di corsi di formazione complementare**

**Art. 64a** Obbligo dell'autorizzazione

<sup>1</sup> Gli animatori di corsi di formazione complementare necessitano di un'autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata dal Cantone di domicilio ed è valida per tutta la Svizzera.

**Art. 64b** Condizioni

<sup>1</sup> Per ottenere l'autorizzazione è necessario frequentare una formazione di animatore presso un centro di formazione riconosciuto dall'USTRA e aver ottenuto un attestato di competenza secondo l'articolo 64d.

<sup>2</sup> Chi intende essere ammesso alla formazione deve presentare all'autorità competente del Cantone di domicilio una domanda corredata del curriculum vitae, di indicazioni concernenti la formazione anteriore e dei certificati professionali.

<sup>3</sup> È ammesso alla formazione chi:

- a. ha compiuto 25 anni;
- b. prova di aver superato un esame di maestro conducente, esperto della circolazione, istruttore della circolazione o un'altra formazione equivalente;
- c. dimostra di avere un'esperienza professionale di tre anni in uno dei settori d'attività di cui alla lettera b);
- d. ha avuto una condotta tale da garantire l'esercizio irreprensibile della professione;
- e. ha superato un test d'ammissione che attesta la sua idoneità sociopedagogica.

<sup>171</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5013).

<sup>172</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU **2004** 5057).

**Art. 64c**      Formazione

<sup>1</sup> La formazione deve fare permettere al candidato di:

- a. conoscere la materia d'insegnamento e di esame della teoria di base, del corso sulla teoria della circolazione, della formazione pratica di base degli allievi motociclisti e dell'esame pratico di conducente;
- b. insegnare secondo un metodo appropriato le materie della formazione complementare di cui all'articolo 27c;
- c. riconoscere e valutare i diversi caratteri dei partecipanti al corso e le varie dinamiche di gruppo e applicare conseguentemente il metodo d'insegnamento più adatto;
- d. conoscere le principali cause d'incidenti della circolazione considerando in particolare che i nuovi conducenti ne sono spesso all'origine;
- e. conoscere le fasi di sviluppo dei giovani adulti e le loro incidenze sul comportamento nella circolazione stradale;
- f. influenzare l'atteggiamento interiore dei partecipanti e motivarli ad adottare una guida senza pericoli, rispettosa dell'ambiente e degli altri utenti.

<sup>2</sup> Le conoscenze anteriori sono computate dopo aver consultato il centro di formazione. L'articolo 27g si applica alle competenze.

**Art. 64d**      Attestato di competenza

<sup>1</sup> Per ottenere l'attestato di competenza, il candidato deve:

- a. dimostrare nel corso di un esame scritto di essere in grado di impartire l'insegnamento teorico e pratico a gruppi di persone variamente composti; e
- b. animare a titolo di prova un corso di formazione complementare il cui contenuto riguardi le due giornate di corso (art. 27c).

<sup>2</sup> Il risultato dell'esame deve essere comunicato al candidato per scritto indicando la nota complessiva. In caso di insuccesso, occorre indicare i rimedi giuridici. Il risultato dell'esame deve essere comunicato al Cantone di domicilio del candidato.

<sup>3</sup> Il candidato che non ha superato l'esame di animatore può ripetere in un successivo esame le materie nelle quali non ha ottenuto la sufficienza. Se fallisce anche il secondo tentativo, il candidato deve superare una seconda volta il modulo principale prima di essere ammesso a un terzo e ultimo esame.<sup>173</sup>

**Art. 64e**      Durata di validità dell'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione è limitata a tre anni. La sua durata di validità è prorogata ogni volta di tre anni se il titolare prova che durante i tre anni:

- a. ha impartito per almeno 30 giorni corsi di formazione complementare ai titolari di una licenza di condurre in prova; e

<sup>173</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).

b. ha frequentato due giornate intere di corsi di perfezionamento per animatori.

<sup>2</sup> I Cantoni fissano, d'intesa con l'USTRA, le esigenze concernenti gli organizzatori e il contenuto dei corsi di perfezionamento per animatori.

<sup>3</sup> Gli organizzatori dei corsi di formazione complementare attestano per scritto agli animatori i corsi impartiti da questi ultimi e gli organizzatori dei corsi di perfezionamento i corsi di una giornata intera frequentati dagli animatori stessi.

#### **Art. 64f** Centri di formazione per animatori

<sup>1</sup> I centri di formazione per animatori devono essere riconosciuti dall'USTRA. Il riconoscimento è accordato se:

- a. la direzione garantisce una gestione irreprensibile del centro di formazione e una sorveglianza competente dell'insegnamento;
- b. il centro di formazione dispone di docenti qualificati;
- c. il centro di formazione dispone di un locale d'insegnamento, di materiale didattico e di piazze d'istruzione idonei;
- d. il programma di insegnamento e le materie proposte garantiscono la formazione prescritta.

<sup>2</sup> L'USTRA può revocare il riconoscimento se le condizioni necessarie non sono più adempiute o il centro di formazione non forma più animatori da oltre due anni.

<sup>3</sup> I centri di formazione devono provvedere affinché i loro docenti trasmettano agli animatori le conoscenze e le capacità necessarie. Sono tenuti a iscrivere il candidato all'esame per ottenere l'attestato di competenza.

## **16 Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente e dei controlli dei veicoli**

### **Art. 65** Esigenze

<sup>1</sup> Gli esperti della circolazione incaricati degli esami ufficiali di conducente e dei controlli ufficiali dei veicoli devono soddisfare le esigenze prescritte dai capoversi 2-5.<sup>174</sup>

<sup>2</sup> L'esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e dei controlli dei veicoli deve:

- a. aver compiuti 24 anni;
- b. aver superato l'esame finale di tirocinio come meccanico per automobili o in un'altra professione tecnica equivalente e aver esercitato la professione durante almeno un anno dalla fine dell'apprendistato;

<sup>174</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333).

- c. possedere da almeno tre anni la licenza di condurre svizzera delle categorie B o C, senza aver compromesso durante questo periodo la sicurezza del traffico mediante infrazione alle norme della circolazione;
- d.<sup>175</sup> dimostrare che soddisfa i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1, presentando una notifica di cui all'allegato 3 rilasciata da un medico titolare del riconoscimento di livello 2;
- e.<sup>176</sup> produrre una perizia attestante l'idoneità psicologica alla guida rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c.

<sup>3</sup> L'esperto della circolazione incaricato degli esami di condurre non è obbligato ad adempiere le esigenze del capoverso 2 lettera b, ma deve aver superato l'esame finale di tirocinio in una professione qualsiasi o possedere una formazione equivalente.

<sup>4</sup> Il requisito del capoverso 2 lettera e non è richiesto per gli esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli.

<sup>5</sup> I maestri conducenti che desiderano diventare esperti della circolazione devono aver esercitato la professione di maestro conducente durante almeno un anno senza dare adito a lamentele e avere 24 anni compiuti. Devono completare la loro formazione e superare gli esami nelle materie che non figurano nel programma d'esame di maestro conducente.

#### **Art. 66**            Formazione

<sup>1</sup> La formazione come esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e/o dei controlli dei veicoli avviene nelle materie menzionate nell'allegato 7. L'esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente o dei controlli dei veicoli che desidera diventare esperto della circolazione per entrambe queste due funzioni deve completare la sua formazione nei gruppi di materie per i quali non ha ricevuto la formazione.

<sup>2</sup> Quanto alle conoscenze teoriche, la materia da insegnare deve essere adattata all'attività pratica degli esperti della circolazione. Durante la formazione pratica, il candidato viene istruito nello svolgimento delle operazioni tecniche e delle procedure amministrative dell'ufficio della circolazione e messo in grado di procedere da solo agli esami di conducente e/o ai controlli dei veicoli.

<sup>3</sup> L'insegnamento teorico avviene in corsi dati da maestri con formazione tecnica e pedagogica.

<sup>4</sup> La formazione pratica comprende istruzioni e lavori pratici. La formazione pratica degli esperti della circolazione istruiti per effettuare i controlli dei veicoli è affidata alle autorità d'immatricolazione che dispongono delle installazioni e degli apparecchi necessari.

<sup>175</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

<sup>176</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

**Art. 67**      Esame

<sup>1</sup> Dopo aver terminato un corso, e dopo almeno sei mesi di attività presso l'ufficio della circolazione, il futuro esperto della circolazione deve sostenere un esame finale nelle materie indicate nell'allegato 7. L'esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente o dei controlli dei veicoli che desidera diventare esperto della circolazione per le due funzioni deve sostenere un esame che comprende le materie nelle quali non è ancora stato esaminato.<sup>177</sup>

<sup>1bis</sup> L'esame nelle materie di cui all'allegato 7 numeri 12, 22 e 32 può essere suddiviso in diversi esami parziali. Gli esami parziali possono essere sostenuti prima della conclusione di un corso, ma dopo almeno tre mesi di attività presso un ufficio della circolazione.<sup>178</sup>

<sup>2</sup> Nel giudicare l'esame devono essere tenute in considerazione le note assegnate durante la formazione.

<sup>3</sup> Il risultato dell'esame deve essere comunicato al candidato dall'ufficio della circolazione dove egli fa la pratica, con indicazione della nota di valutazione complessiva e delle note assegnate per ogni gruppo di materie. Se il candidato supera l'esame gli viene rilasciato un certificato.

**Art. 68**      Ripetizione dell'esame

<sup>1</sup> L'esame di esperto della circolazione può essere sostenuto tre volte.

<sup>2</sup> Chi non ha superato l'esame può essere riammesso non prima della scadenza di un termine di sei mesi.

<sup>3</sup> Il secondo esame comprende solo le materie per le quali il risultato è stato insufficiente. Il terzo esame comprende invece tutte le materie del secondo esame.

**Art. 68a**<sup>179</sup>      Impiego degli esperti della circolazione

<sup>1</sup> Gli esperti della circolazione sono autorizzati a effettuare esami ufficiali di conducente o controlli ufficiali dei veicoli dopo aver concluso la formazione di cui all'articolo 66 e aver superato l'esame di cui all'articolo 67.

<sup>2</sup> Qualora abbiano superato un esame parziale di cui all'articolo 67 capoverso 1<sup>bis</sup>, possono effettuare autonomamente esami di conducente o controlli dei veicoli già durante la formazione, a condizione che:

- a. attraverso tale esame abbiano acquisito le competenze necessarie; e
- b. siano opportunamente assistiti da un formatore.

<sup>177</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1333).

<sup>178</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1333).

<sup>179</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1333).



**Art. 69**<sup>180</sup>      **Compiti delle autorità**

<sup>1</sup> I Cantoni e la competente autorità della Confederazione emanano un regolamento di formazione e d'esame.

<sup>2</sup> La formazione degli esperti della circolazione è compito dei Cantoni. Gli esami sono sostenuti davanti a commissioni cantonali o intercantionali nelle quali sono delegati, oltre a capi degli uffici della circolazione, capi esperti della circolazione e altri specialisti.

<sup>3</sup> I Cantoni e la competente autorità federale sono responsabili del perfezionamento dei loro esperti della circolazione. Hanno l'obbligo in particolare di assicurare il perfezionamento degli esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente e dei controlli tecnici sui veicoli.

**17                      Noleggiatori di autoveicoli****Art. 70**

<sup>1</sup> Chi noleggia professionalmente veicoli a motore a terze persone, per il loro uso, deve tenere un elenco dei locatari. Su richiesta, deve dare la possibilità agli organi di controllo di prenderne visione.

<sup>2</sup> Gli elenchi devono essere conservati durante due anni.

**2                      Veicoli****21                     Veicoli a motore e loro rimorchi****211                    Ammissione****Art. 71              Principi**

<sup>1</sup> La licenza di circolazione e le targhe sono rilasciate se:

- a.<sup>181</sup> l'assicurazione responsabilità civile prescritta è stata stipulata o il detentore è dispensato dall'obbligo di assicurazione in virtù dell'articolo 73 capoverso 1 LCStr;
- b. il veicolo è conforme alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento;
- c. il veicolo è assoggettato all'imposta secondo la LIAut<sup>182</sup> o esonerato dall'imposizione;

<sup>180</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU **2005** 1167).

<sup>181</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU **2005** 1167).

<sup>182</sup> RS **641.51**

d.<sup>183</sup> il veicolo fabbricato all'estero è stato oggetto d'imposizione o è stato esonerato dall'imposizione;

e.<sup>184</sup> la tassa e le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo secondo la legge del 19 dicembre 1997<sup>185</sup> sul traffico pesante sono state interamente pagate e il veicolo è equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.<sup>186</sup>

<sup>2</sup> Per il rilascio di licenze di circolazione temporanee e licenze di circolazione collettive come anche per rilasciare le corrispondenti targhe (art. 20 a 26 OAV<sup>187</sup>) non è necessario il permesso dell'amministrazione doganale.

<sup>3</sup> L'immatricolazione provvisoria dei veicoli è retta dagli articoli 16 a 19 OAV.

<sup>4</sup> I conducenti devono sempre portar seco l'originale della licenza di circolazione a meno che non sia stato loro rilasciato un duplicato. I conducenti dei veicoli a motore agricoli non devono portar seco la licenza di circolazione quando effettuano corse tra la fattoria, i campi e la foresta; lo stesso dicasi per i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile nelle corse effettuate sul territorio del Comune.<sup>188</sup>

## Art. 72 Eccezioni

<sup>1</sup> Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per:

- a. i monoassi senza rimorchi guidati da una persona a piedi;
- b. i carri a mano provvisti di motore;
- c.<sup>189</sup> i rimorchi seguenti, esclusi i rimorchi speciali:
  1. rimorchi agricoli la cui velocità massima non supera i 30 km/h trainati da trattori come anche da veicoli a motore la cui velocità massima non supera i 30 km/h,
  2. rimorchi agricoli la cui velocità massima non supera i 30 km/h e con un peso garantito di 1500 kg al massimo trainati da veicoli a motore con una velocità massima, per la loro costruzione, di oltre 30 km/h e con tutte le ruote motrici,
  3. rimorchi trainati da carri con motore e carri di lavoro,
  4. rimorchi e assi rimorchiati che costituiscono un veicolo indipendente trainati da monoassi.
- d. i veicoli di lavoro utilizzati in cantieri stradali delimitati ma non completamente chiusi al traffico;

<sup>183</sup> Nuovo testo giusta il n. 35 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

<sup>184</sup> Introdotto dal n. II dell'O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 769).

<sup>185</sup> RS 641.81

<sup>186</sup> Nuovo testo giusta il n. 5 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3058).

<sup>187</sup> RS 741.31

<sup>188</sup> Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).

<sup>189</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

- e. i veicoli a motore e i rispettivi rimorchi adibiti al traffico interno di un'impresa ma autorizzati a circolare su strada pubblica;
  - f. i carrelli di sostegno;
  - g.<sup>190</sup> casse mobili montate su ruote; il permesso per rimorciarle dalla o verso la stazione di carico è rilasciato per il veicolo trattore ed è limitato a determinati tipi di contenitori;
  - h.<sup>191</sup> i veicoli a motore trainati;
  - i.<sup>192</sup> i veicoli che vengono trasportati su un autoveicolo di trasporto o un rimorchio, e guidati durante il loro carico o scarico, purché sia stata stipulata un'assicurazione giusta l'articolo 27 capoverso 1 OAV<sup>193</sup>;
  - j.<sup>194</sup> i veicoli che vengono spostati da imprese del settore automobilistico su un'area interna all'azienda, purché sia stata stipulata un'assicurazione giusta l'articolo 27 capoverso 1 OAV;
  - k.<sup>195</sup> ciclomotori leggeri;
  - l.<sup>196</sup> sedie a rotelle<sup>197</sup> con dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.
- 2 ...<sup>198</sup>

<sup>3</sup> Se dispongono di un attestato d'assicurazione valido, i Cantoni, ricorrendo a una convocazione, possono permettere che un veicolo sia trasferito per la via più breve al luogo d'esame.<sup>199</sup>

## 212 Licenza di circolazione

### Art. 73 Generi di licenze

Esistono i seguenti generi di licenze di circolazione:

- a. la licenza di circolazione per l'immatricolazione normale di veicoli a motore o rimorchi;
- b. la licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria di veicoli a motore o rimorchi;

<sup>190</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 816).

<sup>191</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 726).

<sup>192</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1387).  
<sup>193</sup> RS **741.31**

<sup>194</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1387).

<sup>195</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

<sup>196</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

<sup>197</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU **2015** 1333).

<sup>198</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 12 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4941).

<sup>199</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 93).

- c. la licenza temporanea per veicoli a motore o rimorchi;
- d. la licenza di circolazione collettiva per i veicoli a motore o i rimorchi delle imprese dell'industria automobilistica;
- e. la licenza per i veicoli di riserva.

#### **Art. 74** Rilascio

<sup>1</sup> L'autorità d'immatricolazione del Cantone di stanza del veicolo rilascia la licenza di circolazione al detentore quando essa dispone del rispettivo attestato di assicurazione e dei documenti seguenti:<sup>200</sup>

- a. all'atto della prima immatricolazione di un veicolo di provenienza svizzera o dell'immatricolazione di un veicolo di provenienza estera:
  - 1. il rapporto di perizia (mod. 13.20 A), se del caso munito dell'impronta del bollo doganale o scortato da un'autorizzazione doganale separata,
  - 2.<sup>201</sup> ...;
- b. all'atto della nuova immatricolazione di un veicolo che ha cambiato Cantone di stanza o detentore:
  - 1. la vecchia licenza di circolazione;
  - 2.<sup>202</sup> in caso di cambiamento del detentore di un veicolo per il quale non vi è stata un'imposizione doganale, un'autorizzazione delle autorità doganali intestata al nuovo detentore.<sup>203</sup>

<sup>2</sup> Chi richiede la licenza temporanea non ha bisogno di essere detentore del veicolo e quest'ultimo non deve essere immatricolato nel Cantone di stanza.<sup>204</sup>

<sup>3</sup> La licenza di circolazione collettiva è rilasciata dal Cantone nel quale l'azienda ha la sua sede, al nome dell'azienda o del suo capo responsabile.

<sup>4</sup> La licenza per veicoli di riserva può essere rilasciata anche dal Cantone nel quale il veicolo originale è divenuto inutilizzabile ed è stato preso in consegna il veicolo di riserva.

<sup>5</sup> I titolari devono annunciare entro 14 giorni all'autorità, presentando la loro licenza di circolazione, ogni circostanza che rende necessaria una modificazione o una sostituzione del documento. Essi devono informare l'autorità del ritiro definitivo del veicolo dalla circolazione restituendo la licenza di circolazione. Se il detentore non fa immatricolare un altro veicolo entro 14 giorni, deve restituire immediatamente anche le targhe.

<sup>200</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 93).

<sup>201</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

<sup>202</sup> Nuovo testo giusta il n. 35 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

<sup>203</sup> Nuovo testo giusta il n. 5 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3058).

<sup>204</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1387).

**Art. 75** Rapporto di perizia

<sup>1</sup> Il rapporto di perizia (modulo 13.20 A) deve essere compilato dal costruttore o dall'importatore oppure dal fornitore dispensato dal presentare i veicoli; deve essere firmato dal costruttore o dall'importatore.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non è applicabile agli importatori singoli che importano direttamente un veicolo per il loro uso personale. In questo caso l'esperto della circolazione compila il rapporto di perizia in occasione dell'esame singolo del veicolo.

<sup>3</sup> Per annunciare modificazioni tecniche apportate a un veicolo (art. 34 cpv. 2 OETV<sup>205</sup>) è necessario un rapporto di perizia speciale (modulo 13.20 B).<sup>206</sup>

<sup>4</sup> I rapporti di perizia o il loro contenuto, come pure i dati tecnici allegati, devono essere conservati dall'autorità durante 15 anni a far data dalla prima messa in circolazione dei veicoli.

<sup>5</sup> L'USTRA, d'intesa con i Cantoni, l'autorità competente in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e la Direzione generale delle dogane, stabilisce la forma da dare al rapporto di perizia ed emana le istruzioni sul modo di compilarlo.<sup>207</sup>

**Art. 76**<sup>208</sup> Controllo dell'imposizione doganale e dell'avvenuta tassazione

<sup>1</sup> Il rapporto di perizia (mod. 13.20 A) munito dell'impronta del bollo doganale serve da prova dell'imposizione doganale e dell'avvenuta tassazione conformemente alla LIAut<sup>209</sup>.

<sup>2</sup> Il diritto di utilizzare in Svizzera un veicolo per il quale non vi è stata un'imposizione doganale o per il quale non vi è stata una tassazione deve fondarsi su un'autorizzazione delle autorità doganali.

<sup>3</sup> La Direzione generale delle dogane comunica alle autorità d'immatricolazione i generi di veicoli per i quali non sono necessari la prova dell'imposizione doganale e dell'avvenuta tassazione secondo il capoverso 1 o un'autorizzazione secondo il capoverso 2.

**Art. 77** Luogo di stanza

<sup>1</sup> È considerato luogo di stanza il luogo dove di regola il veicolo è custodito durante la notte dopo l'uso.

<sup>2</sup> Il domicilio del detentore vale come luogo di stanza:

- a. per i veicoli utilizzati durante la settimana fuori del Cantone di domicilio del detentore e ricondotti a fine settimana, in media almeno due volte al mese;

<sup>205</sup> RS 741.41

<sup>206</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

<sup>207</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3373).

<sup>208</sup> Nuovo testo giusta il n. 35 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

<sup>209</sup> RS 641.51

- b. per i veicoli utilizzati alternativamente durante meno di nove mesi consecutivi in più Cantoni;
- c. per i veicoli il cui periodo di stanza è uguale sia all'esterno sia all'interno del Cantone di domicilio del detentore.

#### **Art. 78** Detentore

<sup>1</sup> La qualità di detentore si determina secondo le circostanze di fatto. È considerato in particolare detentore chi effettivamente e durevolmente ha il potere di disporre del veicolo e lo adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel proprio interesse.

<sup>1bis</sup> Se per un veicolo vi sono più detentori, questi ultimi sono tenuti a segnalare all'autorità d'ammissione la persona responsabile. Nella licenza di condurre essa figurerà quale detentore.<sup>210</sup>

<sup>2</sup> L'autorità cantonale deve esaminare la qualità di detentore solo in caso di dubbio, segnatamente se l'attestato d'assicurazione non è rilasciato al nome di chi richiede la licenza di circolazione, se il richiedente non è titolare di una licenza di condurre, quando sono rilasciate targhe trasferibili e quando veicoli di una azienda sono messi a disposizione di dipendenti.

#### **Art. 79** Validità

<sup>1</sup> La licenza di circolazione per l'immatricolazione normale dei veicoli e la licenza di circolazione collettiva hanno una durata di validità illimitata.

<sup>2</sup> La durata di validità della licenza dei veicoli di riserva, della licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli e della licenza temporanea è regolata dalla OAV<sup>211</sup>. Per quanto concerne la validità dei permessi speciali è determinante la ONC<sup>212</sup>.

<sup>3</sup> Entro i limiti dell'articolo 17 OAV, la durata di validità della licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli non sdoganati può essere fissata o prolungata oltre a quella dell'autorizzazione doganale solo se detta autorizzazione lo prevede esplicitamente.

#### **Art. 80** Iscrizioni

<sup>1</sup> Valgono come condizioni speciali ai sensi degli articoli 10 capoverso 3<sup>213</sup> e 96 numero 1 capoverso 3<sup>214</sup> LCStr:

- a. le decisioni dell'autorità iscritte nella licenza di circolazione, o nell'allegato alla licenza di circolazione, ad esempio, in merito alla velocità massima;
- b. le iscrizioni che stabiliscono il massimo ammesso per i pesi e le dimensioni dei veicoli;

<sup>210</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2853).

<sup>211</sup> RS **741.31**

<sup>212</sup> RS **741.11**

<sup>213</sup> Questo cpv. è abrogato.

<sup>214</sup> Ora: art. 96 cpv. 1 lett. c.

c.<sup>215</sup> le iscrizioni relative al numero dei posti.

<sup>2</sup> Nella licenza di circolazione è iscritto l'utilizzo di un veicolo per il trasporto professionale di persone di cui all'articolo 3 OLR 2, eccettuati i veicoli giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2.<sup>216</sup>

<sup>3</sup> La licenza di circolazione dei veicoli speciali menziona l'obbligo di possedere un permesso speciale. Se si tratta di veicoli destinati a trainare rimorchi particolarmente pesanti, i pesi del convoglio che derogano alle prescrizioni della LCStr sono indicati nella licenza di circolazione alla rubrica «Decisioni dell'autorità».

<sup>4</sup> Un detentore che prende in leasing o lascia, spesso o durevolmente, usare a terzi il suo veicolo, può chiedere all'autorità d'immatricolazione, mediante formulario elettronico ufficiale, che un cambiamento di detentore necessiti della sua approvazione o di quella di un'altra persona fisica o giuridica menzionata nel formulario. Se non può ricorrere al formulario elettronico, può presentare la richiesta per iscritto. L'autorità d'immatricolazione riporta questa limitazione nella licenza di circolazione e trasmette i dati al sistema d'informazione all'ammissione alla circolazione se è in possesso della richiesta al momento dell'immatricolazione.<sup>217</sup>

<sup>5</sup> L'autorità d'immatricolazione conserva il formulario in originale o riproducibile in forma elettronica fintanto che esiste l'iscrizione nonché per i dieci anni seguenti.<sup>218</sup>

#### **Art. 81**<sup>219</sup> Annullamento

<sup>1</sup> Quando un veicolo è tolto dalla circolazione o sostituito con un altro veicolo, il detentore deve fare annullare dall'autorità la licenza di circolazione e l'eventuale duplicato. Se il detentore trascura questo obbligo, le targhe indicate nella licenza non gli sono più attribuite, salvo qualora egli fornisca la prova che il veicolo è stato demolito o immatricolato al nome di un altro detentore.

<sup>2</sup> Se le è presentata una licenza di circolazione che contiene un'iscrizione giusta l'articolo 80 capoverso 4, l'autorità d'immatricolazione rifiuta:

- a. il rilascio della licenza di circolazione a un nuovo detentore;
- b. la cancellazione dell'iscrizione.<sup>220</sup>

<sup>215</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

<sup>216</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1387).

<sup>217</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001 (RU **2001** 1387). Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4997).

<sup>218</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001 (RU **2001** 1387). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7149).

<sup>219</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1387).

<sup>220</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7149).

<sup>3</sup> Il rifiuto è nullo se è data l'approvazione scritta o elettronica della persona fisica o giuridica menzionata nel formulario oppure se vi è una decisione giudiziaria cresciuta in giudicato sui rapporti di proprietà.<sup>221</sup>

## 213 Targhe

### Art. 82 Genere di targhe

<sup>1</sup> L'autorità rilascia:

- a.<sup>222</sup> targhe con lettere e cifre nere su fondo bianco per gli autoveicoli, moto-veicoli, quadricicli e tricicli a motore, monoassi e i rimorchi;
- b. targhe con lettere e cifre nere su fondo celeste per i veicoli da lavoro;
- c. targhe con lettere e cifre nere su fondo marrone chiaro per i veicoli speciali;
- d.<sup>223</sup> targhe con lettere e cifre nere su fondo verde chiaro per i veicoli agricoli;
- e.<sup>224</sup> targhe con lettere e cifre nere su fondo giallo per le motoleggere e i quadricicli a motore;
- f. targhe con lettere e cifre bianche su fondo grigio scuro per i veicoli dell'esercito; se queste targhe non possono essere applicate in modo adatto, lo stemma, le lettere e le cifre devono essere dipinte sulla carrozzeria su fondo grigio scuro;
- g.<sup>225</sup> ...

<sup>2</sup> Le targhe seguenti sono munite di un segno speciale:

- a. le targhe per l'immatricolazione provvisoria secondo l'articolo 18 OAV<sup>226</sup>;
- b.<sup>227</sup> ...
- c. le targhe professionali portano la lettera «U».
- d.<sup>228</sup> le targhe dei veicoli dei detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche o consolari che portano il segno «CD», «CC» o «AT» sul fondo verde scuro o blu scuro.

<sup>221</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7149).

<sup>222</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU **1998** 2352).

<sup>223</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

<sup>224</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

<sup>225</sup> Abrogata dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, con effetto dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).  
RS **741.31**

<sup>226</sup> Abrogata dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, con effetto dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1387).

<sup>227</sup> Introdotta dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).



<sup>3</sup> Occorre procedere al cambio delle targhe se cambia la categoria del veicolo e se per la nuova categoria è previsto un altro tipo di targhe. Il cambio delle targhe non è necessario:

- a. per i veicoli a motore aventi un peso totale non superiore a 3500 kg se la categoria cambia per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi;
- b. per i restanti veicoli a motore se la categoria cambia per un periodo non superiore a tre mesi consecutivi.<sup>229</sup>

**Art. 83** Materiale; costruzione

<sup>1</sup> Le targhe sono di metallo inossidabile; possono essere munite di un rivestimento riflettente. L'USTRA può ammettere l'impiego di altri materiali adatti e fissare esigenze minime per il materiale riflettente.<sup>230</sup>

<sup>2</sup> Gli stemmi, le lettere e le cifre sono impressi con un rilievo di 1,5 mm. Gli stemmi devono corrispondere al modello ufficiale.<sup>231</sup>

<sup>3</sup> Le targhe, i cui angoli devono essere arrotondati (raggio di 1 cm), hanno le dimensioni seguenti:

- a. la targa anteriore degli autoveicoli nonché la targa dei monoassi, dei veicoli agricoli e dei rimorchi di lavoro hanno una lunghezza di 30 cm e un'altezza di 8 cm;
- b. la targa posteriore degli autoveicoli nonché la targa dei rimorchi per trasporto agganciati ad autoveicoli hanno una lunghezza di 30 cm e un'altezza di 16 cm (formato alto) o una lunghezza di 50 cm e un'altezza di 11 cm (formato lungo);
- c. la targa dei motoveicoli, dei quadricicli a motore e dei tricicli a motore nonché la targa dei rispettivi rimorchi hanno una lunghezza di 18 cm e un'altezza di 14 cm;
- d. la targa delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore nonché la targa dei rispettivi rimorchi hanno una lunghezza di 10 cm e un'altezza di 14 cm.<sup>232</sup>

<sup>4</sup> L'USTRA può fissare un formato differente per le targhe destinate ai veicoli i cui detentori beneficino di privilegi e immunità diplomatici o consolari.

<sup>5</sup> Per i rimorchi dell'esercito la targa, con una scritta su due linee, ha il formato delle targhe dei motoveicoli, quelle con la scritta su una linea, il formato della targa anteriore degli autoveicoli.

<sup>229</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7149).

<sup>230</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).

<sup>231</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).

<sup>232</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 7149).

**Art. 84** Sistema di numerazione

<sup>1</sup> Ogni Cantone è designato con le due lettere maiuscole seguenti:

Zurigo	ZH	Sciaffusa	SH
Berna	BE	Appenzello interno	AI
Lucerna	LU	Appenzello esterno	AR
Uri	UR	San Gallo	SG
Svitto	SZ	Grigioni	GR
Obvaldo	OW	Argovia	AG
Nidvaldo	NW	Turgovia	TG
Glarona	GL	Ticino	TI
Zugo	ZG	Vaud	VD
Friburgo	FR	Vallese	VS
Soletta	SO	Neuchâtel	NE
Basilea Città	BS	Ginevra	GE
Basilea Campagna	BL	Giura	JU <sup>233</sup>

<sup>2</sup> Le targhe degli autoveicoli, dei monoassi e dei rimorchi da una parte, e quelle dei motoveicoli, delle motoleggere e dei tricicli a motore, dall'altra, come pure ogni genere di targa, secondo il colore e le caratteristiche speciali, sono numerate separatamente, di regola a partire dalla cifra 1.<sup>234</sup>

<sup>3</sup> Le targhe della Confederazione portano solamente lo stemma federale, con l'aggiunta della lettera M se si tratta di targhe militari.<sup>235</sup>

<sup>4</sup> Le targhe per i veicoli i cui detentori sono beneficiari di privilegi e immunità diplomatiche o consolari non hanno stemmi, ma sono provviste delle lettere in nero del Cantone. Le sigle e le lettere possono essere applicate in maniera indelebile mediante un processo fotografico.<sup>236</sup> Le cifre e il punto in colore nero possono essere applicati mediante lo stesso procedimento o consistere in pezzi di alluminio ritagliati e ribaditi sulla targa. Il primo dei due gruppi di cifre separate da un punto serve da numero d'ordine per ogni missione, sede, delegazione o organizzazione; il secondo gruppo designa la nazione o l'organizzazione. Le cifre più basse sono riservate al capo della rappresentanza o dell'organizzazione come pure ai suoi sostituti.

<sup>233</sup> Cantone introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 1805).

<sup>234</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

<sup>235</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU **2005** 1167).

<sup>236</sup> Nuovo testo dei per. 1 e 2 giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

**Art. 85** Disposizione; caratteri

<sup>1</sup> Sulla targa anteriore degli autoveicoli e sulla targa dei monoassi, dei veicoli agricoli e dei rimorchi di lavoro devono essere iscritte da sinistra a destra le lettere, un punto a mezz'altezza e i numeri.<sup>237</sup>

<sup>2</sup> Nella parte superiore della targa posteriore di formato alto degli autoveicoli come pure della targa dei motoveicoli, delle motoleggere, dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli e dei tricicli a motore, dei rimorchi per trasporto e dei rimorchi speciali devono figurare, da sinistra a destra, lo stemma federale, le lettere e lo stemma cantonale e, nella parte inferiore il numero.<sup>238</sup> Sulla targa posteriore di formato lungo degli autoveicoli e dei loro rimorchi devono figurare, da sinistra a destra, lo stemma federale, le lettere del Cantone, un punto a mezza altezza, il numero e lo stemma cantonale.<sup>239</sup>

<sup>3</sup> Sulla targa con due righe di iscrizione, ad uso dei rimorchi militari, le prime due cifre sono iscritte nella parte superiore, di fianco alla lettera attribuita; sulla targa con una sola riga di iscrizione, si lascia uno spazio maggiore tra la seconda e la terza cifra.<sup>240</sup> Lo stemma è soppresso.

<sup>4</sup> Sulla targa anteriore come su quella posteriore di formato lungo dei veicoli utilizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, dalle delegazioni permanenti o dalle organizzazioni internazionali, devono figurare, da sinistra a destra, il campo nel quale si iscrive l'una delle tre sigle, le lettere del Cantone e i due gruppi di cifre separati da un punto. Sulla targa posteriore di formato alto figurano, nella parte superiore, la sigla iscritta nel campo colorato e le lettere del Cantone e, nella parte inferiore, i due gruppi di cifre.<sup>241</sup>

<sup>5</sup> La forma dei caratteri e le dimensioni delle lettere e delle cifre sono fissate dall'USTRÀ.<sup>242</sup>

**Art. 86** Sigle CD, CC e AT

<sup>1</sup> La sigla «CD» è destinata:

- a. ai veicoli di servizio delle missioni diplomatiche e ai veicoli a motore dei membri del personale diplomatico di quelle missioni;

<sup>237</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

<sup>238</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

<sup>239</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).

<sup>240</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

<sup>241</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

<sup>242</sup> Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del DATEC, in vigore dal 1° gen. 2000, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 243).

b.<sup>243</sup> ai veicoli di servizio delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e ai veicoli a motore dei membri del personale diplomatico di queste missioni;

c.<sup>244</sup> ai veicoli di servizio dei beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 2007<sup>245</sup> sullo Stato ospite e ai veicoli a motore dei funzionari di tali beneficiari istituzionali più elevati di rango che godono in Svizzera dello statuto diplomatico.

<sup>2</sup> La sigla «CC» è destinata ai veicoli di servizio delle sedi consolari dirette da un funzionario di carriera e ai veicoli a motore dei funzionari consolari di carriera.

<sup>3</sup> La sigla «AT» è destinata ai veicoli a motore dei membri del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche.

<sup>4</sup> È vietato l'impiego separato delle sigle «CD» o «AT». La sigla «CC» separata è ammessa al massimo su un unico veicolo di ciascun caposede onorario di sede consolare cui il Consiglio federale abbia attribuito l'exequatur. Sulla licenza di circolazione del veicolo deve esserci la menzione «Sigla CC autorizzata».

#### **Art. 87** Rilascio delle targhe

<sup>1</sup> Dopo esser stato attribuito, il numero di targa resta riservato per il detentore. L'attribuzione di altri numeri è ammessa qualora le targhe siano state depositate o revocate per oltre un anno; per il resto, l'attribuzione avviene conformemente all'articolo 81.

<sup>2</sup> La perdita delle targhe deve essere comunicata senza indugio dal detentore all'autorità, la quale gli rilascia targhe con un altro numero; essa può pubblicare il numero delle targhe perse nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).<sup>246</sup>

<sup>3</sup> I fabbricanti non hanno la facoltà di rilasciare targhe direttamente ai detentori.

<sup>4</sup> Le targhe munite delle sigle «CD», «CC» e «AT» sono rilasciate d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri.

<sup>5</sup> Le targhe restano proprietà dell'autorità eccetto quelle destinate all'immatricolazione provvisoria.

<sup>243</sup> Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6657).

<sup>244</sup> Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6657).

<sup>245</sup> RS **192.12**

<sup>246</sup> Nuovo testo giusta il n. I 17 dell'O del 15 ott. 2008 (sistemi d'informazione di polizia della Confederazione), in vigore dal 5 dic. 2008 (RU **2008** 4943).

**Art. 87a**<sup>247</sup> Rilascio di targhe munite di rivestimento riflettente

I Cantoni mettono a disposizione targhe munite di un rivestimento riflettente. Essi decidono se occorra rilasciare tali targhe o sostituire quelle esistenti per tutti i veicoli o soltanto dietro richiesta del detentore.

## 22 Veicoli per gli esami<sup>248</sup>

**Art. 88**<sup>249</sup> Veicoli per gli esami

<sup>1</sup> Per gli esami di guida si deve far uso dei veicoli menzionati nell'allegato 12 numero V.

<sup>2</sup> I veicoli per gli esami non devono essere provvisti di accessori speciali che facilitano la guida.

**Art. 88a**<sup>250</sup> Veicoli speciali per gli esami

<sup>1</sup> L'esame pratico di conducente sostenuto con un veicolo provvisto di dispositivi che agevolano il cambio di velocità o la cui energia è fornita da una batteria elettrica dà diritto a condurre soltanto veicoli corrispondenti.

<sup>2</sup> L'esame pratico di conducente della sottocategoria A1 sostenuto con un motoveicolo la cui velocità è limitata a 45 km/h dà diritto a condurre soltanto motoveicoli corrispondenti.

<sup>3</sup> Le restrizioni devono essere iscritte nella licenza di condurre (art. 24d).<sup>251</sup>

**Art. 89**<sup>252</sup>

## 23 Ciclomotori

**Art. 90**<sup>253</sup> Ammissione

I ciclomotori sono ammessi a circolare se sono muniti della licenza per ciclomotori, della targa ivi indicata e di un contrassegno di assicurazione valido.

<sup>247</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU **1987** 628).

<sup>248</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5013).

<sup>249</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

<sup>250</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

<sup>251</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU **2004** 5057).

<sup>252</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5013).

<sup>253</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4941).

**Art. 91** Licenza di circolazione

<sup>1</sup> La licenza di circolazione è rilasciata se:

- a. il tipo di veicolo è stato riconosciuto come ciclomotore sulla base dell'esame del tipo;
- b. il veicolo presentato è conforme al tipo riconosciuto;
- c.<sup>254</sup> è stata fornita la prova che il ciclomotore costruito all'estero è stato oggetto dell'imposizione doganale o ne è esonerato.

<sup>2</sup> La licenza di circolazione è rilasciata sulla base di un esame per gruppi di ciclomotori effettuato presso il fabbricante o l'importatore ai sensi dell'articolo 92 o sulla base di un esame singolo ai sensi dell'articolo 93. La sua validità è illimitata.

<sup>3</sup> In caso di esami per gruppi, l'autorità d'immatricolazione del Cantone dove si trova l'azienda è competente a rilasciare la licenza di circolazione. ...<sup>255</sup>

<sup>4</sup> Il conducente di ciclomotori deve sempre portar seco la licenza di circolazione.

**Art. 92** Esami per gruppi

<sup>1</sup> Prima dell'esame per gruppi di nuovi ciclomotori, presso i fabbricanti o gli importatori, l'azienda deve consegnare all'autorità gli elenchi completi in duplice esemplare, nei quali devono figurare, per ogni ciclomotore, la marca, il numero del telaio, il numero del certificato di tipo come pure il marchio di omologazione del motore.

<sup>2</sup> L'imposizione doganale di ciclomotori costruiti all'estero deve essere provata mediante il bollo ufficiale della dogana apposto sugli elenchi.<sup>256</sup>

<sup>3</sup> I Cantoni consegnano ai costruttori o gli importatori il numero di licenze di circolazione corrispondente a quello dei ciclomotori indicati sugli elenchi. I costruttori o gli importatori devono iscrivere nella licenza di circolazione<sup>257</sup> i dati tecnici relativi a ogni ciclomotore e confermare che esso è conforme al tipo approvato.

<sup>4</sup> I Cantoni tengono dei registri relativi alle licenze di circolazione rilasciate ai costruttori o agli importatori i quali vanno conservati unitamente agli elenchi durante cinque anni. Essi inviano una copia degli elenchi all'USTRA. L'USTRA e la Direzione generale delle dogane sono autorizzati a consultare in ogni momento i registri e gli elenchi.

<sup>5</sup> I ciclomotori esaminati per gruppi possono essere messi in commercio soltanto con le licenze di circolazione loro attribuite. In sostituzione di licenze perse il Cantone competente per il rilascio (art. 91 cpv. 3 prima frase) ne emette delle nuove fondandosi sugli elenchi.

<sup>254</sup> Nuovo testo giusta il n. 35 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

<sup>255</sup> Per. abrogato dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1387).

<sup>256</sup> Nuovo testo giusta il n. 35 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

<sup>257</sup> RU **1978** 20

**Art. 93**      Esame singolo

<sup>1</sup> I ciclomotori importati singolarmente devono essere esaminati da un esperto della circolazione ufficiale prima di essere ammessi alla circolazione. L'imposizione doganale deve essere provata mediante piombo doganale intatto, l'esenzione dall'imposizione mediante autorizzazione delle dogane.<sup>258</sup>

<sup>2</sup> I ciclomotori usati le cui licenze di circolazione e la cui targa sono state revocate dall'autorità o la cui licenza di circolazione è andata persa devono essere esaminati singolarmente da un esperto della circolazione prima della loro riammissione. Il controllo dell'imposizione doganale non è effettuato se il veicolo presenta chiare tracce d'uso o se il detentore può provare che il veicolo è stato acquistato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.<sup>259</sup>

<sup>3</sup> Qualora un motore ausiliario venga montato in un secondo tempo su un velocipede, l'autorità cantonale rilascia la licenza di circolazione se ha constatato, mediante esame, che il veicolo è conforme alle esigenze stabilite per i ciclomotori.

<sup>4</sup> Nei casi previsti ai capoversi 1 a 3, l'autorità di immatricolazione apporta tutte le iscrizioni necessarie nella licenza di circolazione e attesta che il veicolo è conforme al tipo approvato o alle prescrizioni.

<sup>5</sup> L'autorità può permettere di presentare all'esame un ciclomotore sprovvisto della licenza di circolazione e della targa se viene fornita la prova che il ciclomotore è assicurato. Alle stesse condizioni, il Cantone può autorizzare un fornitore, dispensato dall'obbligo di presentare i veicoli, a effettuare corse di prova con ciclomotori non provvisti della licenza di circolazione e della targa o a far eseguire tali corse da eventuali compratori.

**Art. 94**<sup>260</sup>      Targa

<sup>1</sup> Se i ciclomotori sono esaminati per gruppi, la targa è rilasciata dal Cantone del luogo di stanza, qualora il detentore presenti la licenza di circolazione prevista dall'articolo 92 capoverso 3 della presente ordinanza e l'attestato di assicurazione richiesto dall'articolo 35 capoverso 2 OAV<sup>261</sup>.

<sup>2</sup> Se i ciclomotori sono esaminati singolarmente, il Cantone del luogo di stanza rilascia la targa e la licenza di circolazione, se il detentore presenta l'attestato di assicurazione richiesto dall'articolo 35 capoverso 2 OAV.

<sup>3</sup> L'autorità iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione. Su richiesta del detentore, il medesimo numero di targa può essere iscritto nella licenza di circolazione di altri ciclomotori dello stesso detentore con stanza nel medesimo Cantone. Il contrassegno di assicurazione viene incollato unicamente in una licenza di circola-

<sup>258</sup> Nuovo testo giusta il n. 35 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

<sup>259</sup> Nuovo testo giusta il n. 35 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

<sup>260</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4941).

<sup>261</sup> RS **741.31**

zione. Detta licenza di circolazione deve essere recata seco insieme alla licenza del ciclomotore utilizzato.

<sup>4</sup> La targa di un ciclomotore inutilizzabile e il contrassegno di assicurazione possono essere trasferiti senza il permesso dell'autorità (art. 9 cpv. 2 OAV) a un ciclomotore di riserva in perfetto stato di funzionamento durante al massimo 30 giorni.

<sup>5</sup> Nel caso di cambio di veicolo, la targa del ciclomotore tolto dalla circolazione può essere attribuita, con il contrassegno di assicurazione, a un altro ciclomotore appartenente allo stesso detentore.

<sup>6</sup> Le targhe per ciclomotori sono alte 14 cm e larghe 10 cm. Sono in metallo inossidabile ricoperte di una materia riflettente gialla. Nel terzo superiore a sinistra figurano le lettere attribuite al Cantone e nella parte inferiore figura il numero, entrambi in nero e in rilievo.

<sup>7</sup> L'USTRA stabilisce la forma e le dimensioni delle lettere e delle cifre.

#### **Art. 95<sup>262</sup>**      Controlli

<sup>1</sup> Per controllare se il veicolo è ammesso alla circolazione, il Cantone del luogo di stanza si fonda sulle targhe e sui contrassegni di assicurazione inviati e sulle informazioni trasmesse dai servizi di rilascio (art. 37 cpv. 3 OAV).

<sup>2</sup> Durante tutta la durata dell'immatricolazione, è considerato come luogo di stanza del ciclomotore il Cantone competente per il rilascio della targa. Se il luogo di stanza di un ciclomotore è trasferito in un altro Cantone, si deve chiedere una nuova targa nel nuovo Cantone di stanza non appena scade la validità del contrassegno di assicurazione.

<sup>3</sup> Se il ciclomotore passa a un altro detentore, questi deve annunciarlo all'autorità entro 14 giorni. L'autorità iscrive il nuovo detentore nella licenza di circolazione.

<sup>4</sup> Se un ciclomotore è sostituito con un altro e non vi è cambiamento di targa (art. 94 cpv. 5), il detentore deve comunicarlo entro 14 giorni all'autorità. L'autorità iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione.

<sup>5</sup> Una targa smarrita è sostituita con una nuova avente un altro numero e un contrassegno di assicurazione dell'anno corrente (art. 36 cpv. 1 OAV). L'autorità iscrive il nuovo numero della targa nella licenza di circolazione e appone il contrassegno d'assicurazione nell'apposito spazio.

#### **Art. 96**              Ciclomotori della Confederazione e dei Cantoni

<sup>1</sup> Per l'immatricolazione dei ciclomotori della Confederazione, sono applicabili le norme speciali seguenti:

<sup>262</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4941).



- a.<sup>263</sup> le targhe sono rilasciate dai servizi competenti secondo l'ordinanza del 23 febbraio 2005<sup>264</sup> concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC). La loro durata di validità è illimitata; devono figurare da sinistra a destra, nel terzo superiore, una croce federale e le lettere di cui all'OVCC;
- b. l'attestato di assicurazione non è necessario;
- c. le licenze di circolazione non devono essere prese seco ma depositate presso il servizio che le rilascia.

<sup>2</sup> I ciclomotori dei Cantoni, per i quali non è stata stipulata l'assicurazione sulla responsabilità civile (art. 73 cpv. 2 LCStr), vengono muniti di targhe cantonali ordinarie portanti il numero di una serie speciale fissata dal Cantone.

**Art. 97<sup>265</sup>** Rimorchi trainati da ciclomotori

Per i rimorchi trainati da ciclomotori non occorre né una licenza di circolazione né una targa o un contrassegno di assicurazione.

## **24**            **Esami dei veicoli**

**241**            ...

**Art. 98 a 104<sup>266</sup>**

## **242**            **Esame singolo**

**Art. 105**

<sup>1</sup> Sono considerati esami singoli gli esami che precedono la prima immatricolazione come pure gli esami successivi.<sup>267</sup>

<sup>2</sup> e <sup>3</sup> ... <sup>268</sup>

<sup>4</sup> Fatti salvi gli articoli 29–31 OETV<sup>269</sup>, gli esami singoli fatti da un'autorità d'immatricolazione sono riconosciuti dagli altri. Sono parimenti riconosciuti reciprocamente i controlli dei veicoli effettuati dai fornitori (art. 32 OETV) se questi

<sup>263</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4941).

<sup>264</sup> RS **514.31**

<sup>265</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4941).

<sup>266</sup> Abrogati dall'art. 46 dell'O del 19 giu. 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali, con effetto dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 3997).

<sup>267</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

<sup>268</sup> Abrogati dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, con effetto dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

<sup>269</sup> RS **741.41**

comprovano che sono autorizzati a procedere essi stessi all'esame dal Cantone di stanza.<sup>270</sup>

## **25            Provvedimenti amministrativi**

### **251           Revoca della licenza di circolazione**

#### **Art. 106        Motivi della revoca**

<sup>1</sup> La licenza di circolazione deve essere revocata se:

- a. le condizioni fissate dalla LCStr o dalle prescrizioni di esecuzione relative al rilascio della licenza non sono più adempiute;
- b. senza motivi sufficienti, il detentore non ottempera all'invito di presentare il suo veicolo all'esame.

<sup>2</sup> La licenza di circolazione può essere revocata se:

- a. non sono state osservate le restrizioni o le condizioni speciali (art. 80) cui la licenza era stata vincolata;
- b. vi è stato abuso della licenza o delle targhe;
- c.<sup>271</sup> non sono state pagate le imposte o le tasse dovute per i veicoli del medesimo detentore;
- d.<sup>272</sup> la tassa o le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo secondo la legge del 19 dicembre 1997<sup>273</sup> sul traffico pesante non sono state pagate e il detentore è stato invano diffidato oppure il veicolo non è equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.

<sup>3</sup> La revoca della licenza di circolazione comporta sempre il ritiro delle targhe. Nel caso di targhe trasferibili, esse possono essere lasciate al detentore per uno dei veicoli. Il sequestro di veicoli è regolato dall'articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV<sup>274,275</sup>

#### **Art. 107        Durata e esecuzione**

<sup>1</sup> La licenza di circolazione e le targhe devono essere revocate per un tempo indeterminato. La revoca a causa di uso abusivo e di inosservanza delle restrizioni e delle condizioni speciali può essere pronunciata per una durata limitata.

<sup>270</sup> Nuovo testo del per giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1387).

<sup>271</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

<sup>272</sup> Introdotta dal n. II dell'O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU **2008** 769).

<sup>273</sup> RS **641.81**

<sup>274</sup> RS **741.41**

<sup>275</sup> Nuovo testo della frase giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

<sup>2</sup> Se il motivo della revoca è divenuto privo di oggetto, la licenza di circolazione e le targhe devono essere restituite su richiesta.

<sup>3</sup> La licenza di circolazione e le targhe di cui è stata decisa la revoca devono essere richieste al detentore cui è fissato un breve termine. Scaduto il termine la licenza di circolazione e le targhe devono essere ritirate dalla polizia.

#### **Art. 108**      Procedura

<sup>1</sup> Prima di revocare la licenza di circolazione e le targhe, l'autorità competente deve dare al detentore la possibilità di pronunciarsi verbalmente o per iscritto.

<sup>2</sup> La decisione di revoca deve essere notificata per iscritto con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici.

<sup>3</sup> La licenza di circolazione può essere revocata immediatamente, a titolo preventivo, per ragioni di sicurezza della circolazione o per mancanza dell'assicurazione.

## **252**            **Veicoli senza licenza**

#### **Art. 109**      Uso vietato

Se al momento di un esame o di un controllo si costata che dei veicoli, per i quali non è necessaria una licenza di circolazione ai sensi dell'articolo 72, non sono in perfetto stato di sicurezza o non sono conformi alle prescrizioni, l'autorità può vietarne l'uso finché non siano state eliminate le deficienze. Il sequestro di veicoli è regolato dall'articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV<sup>276,277</sup>

#### **Art. 110**<sup>278</sup>

## **253**            ...

#### **Art. 111 a 113**<sup>279</sup>

## **26**              **Veicoli stranieri**

#### **Art. 114**      Riconoscimento dell'immatricolazione

<sup>1</sup> I veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all'estero possono circolare in Svizzera se sono ammessi a circolare nel Paese d'immatricolazione e se sono provvisti:

<sup>276</sup> RS **741.41**

<sup>277</sup> Nuovo testo della frase giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

<sup>278</sup> Abrogato dal n. II 64 dell'O dell'8 nov. 2006 (revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

<sup>279</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

- a. di una licenza nazionale di circolazione valevole o di un certificato internazionale per automobili valevole previsti nella Convenzione internazionale del 24 aprile 1926<sup>280</sup> per la circolazione degli autoveicoli; e
- b. di targhe valevoli, menzionate nel documento di cui alla lettera a.

<sup>2</sup> I ciclomotori, le motoleggere, i motoveicoli con una cilindrata massima di 125 cm<sup>3</sup>, i veicoli a motore agricoli, i veicoli a motore di lavoro e i rimorchi che provengono dall'estero e per i quali il Paese di provenienza non esige né targhe né licenza di circolazione possono circolare in Svizzera senza targhe.<sup>281</sup> Al posto della licenza di circolazione è richiesto un documento contenente le informazioni essenziali in merito al veicolo e al detentore.

<sup>3</sup> La targa posteriore basta per i veicoli a motore provenienti da Stati che non rilasciano targhe anteriori.<sup>282</sup>

<sup>4</sup> I veicoli stranieri devono essere muniti del segno distintivo dello Stato d'immatricolazione.

#### **Art. 115** Immatricolazione svizzera

<sup>1</sup> I veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all'estero devono essere muniti di una licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere se:

- a. hanno il loro luogo di stanza da più di un anno in Svizzera senza una interruzione superiore a tre mesi consecutivi;
- b. il detentore risiede in Svizzera da più di un anno senza un'interruzione superiore a tre mesi consecutivi e vi adopera il suo veicolo da più di un mese;
- c. il detentore che ha il suo domicilio legale in Svizzera risiede durante meno di 12 mesi consecutivi all'estero e fa uso del suo veicolo in Svizzera durante più di un mese;
- d.<sup>283</sup> servono a trasportare, contro remunerazione, persone o merci tra due località svizzere (trasporti interni);
- e. se non adempiono le condizioni fissate dall'articolo 114 capoversi 1 e 2.

<sup>2</sup> Se la durata di validità di una immatricolazione straniera è scaduta all'estero, le autorità doganali possono autorizzare l'uso del veicolo in Svizzera durante un periodo massimo di 30 giorni consecutivi; scaduto questo termine, il veicolo deve essere immatricolato in Svizzera.

<sup>3</sup> ...<sup>284</sup>

<sup>280</sup> RS **0.741.11**. Vedi anche la Conv. dell'8 nov. 1968 sulla circolazione stradale (RS **0.741.10**) e l'Acc. europeo del 1° mag. 1971 (RS **0.741.101**).

<sup>281</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2536).

<sup>282</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

<sup>283</sup> Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 3 dell'O del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1170).

<sup>284</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 726).

<sup>4</sup> I ciclomotori stranieri devono essere immatricolati come motoveicoli o motoleggere fintantoché non siano conformi in tutte le parti a un tipo di ciclomotore riconosciuto in Svizzera.<sup>285</sup>

<sup>5</sup> Prima di venir immatricolati in Svizzera, i veicoli stranieri devono essere sottoposti ad un esame ufficiale.

<sup>6</sup> L'autorità che rilascia la licenza di circolazione e le targhe svizzere deve ritirare le licenze e le targhe straniere. L'autorità cantonale annulla le licenze e distrugge o oblitera le targhe. Essa restituisce le licenze all'autorità d'immatricolazione annunciando che il veicolo è stato immatricolato in Svizzera e che le targhe sono state distrutte o obliterate. Il detentore può esigere la restituzione delle targhe obliterate o la conferma scritta che sono state distrutte.<sup>286</sup>

<sup>7</sup> Il capoverso 6 non si applica quando veicoli esteri sono ammessi soltanto temporaneamente con una licenza e targhe svizzere o se è necessaria una doppia immatricolazione poiché:

- a. il detentore è domiciliato in Svizzera ma lavora all'estero;
- b. il veicolo estero è utilizzato anche per trasporti all'interno della Svizzera; o
- c. il luogo di stanza del veicolo si trova alternativamente e per una durata grossomodo equivalente in Svizzera e all'estero.<sup>287</sup>

#### **Art. 116**      Provvedimenti amministrativi

<sup>1</sup> Il divieto di far uso della licenza di circolazione e delle targhe o il sequestro del veicolo sono ammessi se si tratta di veicoli stranieri che non offrono manifestamente tutte le garanzie di sicurezza e costituiscono un pericolo per il traffico.<sup>288</sup>

<sup>2</sup> Il divieto di far uso della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è pure ammesso se la licenza o le targhe sono adoperate abusivamente. È riservato l'articolo 60 numero 4 secondo periodo OAV<sup>289</sup>.<sup>290</sup>

<sup>3</sup> La procedura è retta dall'articolo 108 della presente ordinanza e dall'articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV<sup>291</sup>.<sup>292</sup>

<sup>4</sup> Le misure ordinate ai sensi del capoverso 1 devono essere annullate se il veicolo contestato offre nuovamente tutte le garanzie di sicurezza; altrimenti, è applicabile per analogia l'articolo 115 capoverso 6.

<sup>285</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

<sup>286</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

<sup>287</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 93).

<sup>288</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

<sup>289</sup> RS 741.31

<sup>290</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

<sup>291</sup> RS 741.41

<sup>292</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

<sup>5</sup> Se la revoca della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è stata decisa da autorità straniere, l'esecuzione deve essere ordinata dall'USTRA in quanto le decisioni di revoca non siano trasmesse direttamente ai Cantoni.

**Art. 117** Imposizione

I veicoli stranieri sono tassati dal Cantone di stanza a partire dal giorno in cui sono provvisti di una licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere oppure avrebbero dovuto esserne provvisti ai sensi di quest'ordinanza.

**3** **Notificazione, statistica, controlli della circolazione**

**31** **Notificazioni**

**311** ...

**Art. 118**<sup>293</sup>

**312** **Notificazione del rilascio di nuove licenze**

**Art. 119**<sup>294</sup>

**Art. 120** Cambiamento del luogo di stanza

<sup>1</sup> Se un veicolo o un rimorchio è immatricolato in un altro Cantone, l'autorità di immatricolazione invia la licenza di circolazione annullata e le targhe all'autorità del precedente Cantone di stanza che le ha rilasciate.<sup>295</sup>

<sup>2</sup> Il Cantone di stanza precedente deve trasmettere, su domanda, al nuovo Cantone di stanza il rapporto di perizia per il veicolo e per l'eventuale odocronografo o una copia autenticata.

**Art. 121**<sup>296</sup>

**Art. 122**<sup>297</sup> Controllo da parte della Direzione generale delle dogane

<sup>1</sup> La Direzione generale delle dogane fissa con i Cantoni le norme da applicare per il controllo posticipato dell'imposizione doganale e dell'avvenuta tassazione secondo

<sup>293</sup> Abrogato dall'art. 22 dell'O del 18 ott. 2000 sul registro ADMAS, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2800).

<sup>294</sup> Abrogato dal n. 1 dell'O del 3 lug. 2002, con effetto dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

<sup>295</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 93).

<sup>296</sup> Abrogato dal n. 1 dell'O del 3 set. 2003, con effetto dal 1° ott. 2003 (RU **2003** 3373).

<sup>297</sup> Nuovo testo giusta il n. 35 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

la LIAut<sup>298</sup>, nonché per la tenuta dei controlli in generale. Essa è autorizzata ad effettuare le rispettive verifiche.

<sup>2</sup> In caso di immatricolazione provvisoria di veicoli per i quali non vi è stata un'imposizione doganale o una tassazione, i Cantoni consegnano al Controllo federale dei veicoli i documenti relativi all'esenzione, richiesti dalla Direzione generale delle dogane. D'intesa con il Controllo federale dei veicoli la Direzione generale delle dogane può prevedere un sistema elettronico di trasmissione delle informazioni.

### **313                    Notificazione di infrazioni e di altri fatti**

**Art. 123**<sup>299</sup>      Notificazione alle autorità competenti in materia di circolazione stradale

<sup>1</sup> Le autorità penali notificano alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio del contravventore:

- a. le denunce per infrazioni alle norme della circolazione stradale;
- b. su richiesta, nei singoli casi, le condanne per infrazioni alle norme della circolazione stradale.<sup>300</sup>

<sup>2</sup> L'autorità competente in materia di circolazione stradale distrugge le notificazioni concernenti denunce e condanne giusta il capoverso 1 se è accertato che queste non danno luogo ad alcuna misura.<sup>301</sup>

<sup>3</sup> Se un'autorità penale viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca della licenza, come ad esempio casi di malattia gravi o di tossicomania, lo comunica all'autorità competente in materia di circolazione stradale.<sup>302</sup>

**Art. 124**<sup>303</sup>

<sup>298</sup> RS **641.51**

<sup>299</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2536).

<sup>300</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

<sup>301</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2853).

<sup>302</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

<sup>303</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 13 nov. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2536).

**314** ...

**Art. 125 e 126**<sup>304</sup>

## **32**            **Statistica**

**Art. 127**        Statistica dei veicoli

<sup>1</sup> La statistica dei veicoli è tenuta dall'Ufficio federale di statistica.

<sup>2</sup> La statistica dei veicoli comprende:

- a.<sup>305</sup> l'effettivo dei veicoli a motore in circolazione il 30 settembre;
- b. il numero mensile dei veicoli a motore, secondo la lettera a, immatricolati per la prima volta;
- c. l'effettivo dei rimorchi per trasporto e di lavoro in circolazione il 30 settembre;
- d. l'effettivo dei ciclomotori e dei velocipedi a fine anno;
- e. il numero di ciclomotori e veicoli a motore, secondo la lettera a, importato ogni mese.

<sup>3</sup> In conformità di quanto previsto dall'Ufficio federale di statistica, la documentazione per la statistica dei veicoli a motore, giusta il capoverso 2 lettere a e b, è messa a disposizione dal Controllo federale dei veicoli, mentre la documentazione per la statistica dei rimorchi nonché dei ciclomotori e velocipedi (cpv. 2 lett. c e d), dai Cantoni e per la statistica dell'importazione (cpv. 2 lett. e), dalla Direzione generale delle dogane.<sup>306</sup>

<sup>4</sup> I moduli necessari per i rilevamenti statistici sono forniti dall'Ufficio federale di statistica. Su domanda di quell'ufficio l'USTRA può disciplinare diversamente la procedura di notificazione.

<sup>304</sup> Abrogati dal n. II 8 dell'all. 4 all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4997).

<sup>305</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

<sup>306</sup> Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5465).



**Art. 128**<sup>307</sup>

**Art. 129**<sup>308</sup>

**Art. 130 a 142c**<sup>309</sup>

#### **4 Disposizioni penali**

**Art. 143** Conducenti di veicoli a motore; targhe

1. Chi conduce, prima di aver raggiunto l'età minima richiesta, un veicolo a motore, per il quale non è necessaria la licenza di condurre, è punito con una multa.

2. Chi conduce, nonostante il divieto di farne uso, un veicolo a motore, per il quale non è necessaria la licenza di condurre, è punito con la multa<sup>310</sup>.

3. Chi, come titolare di una licenza per allievo conducente, di una licenza di condurre, di una licenza di circolazione o di un permesso non annuncia entro il termine i fatti che rendono necessaria una modifica o la sostituzione di questi documenti o, in caso di cambiamento di domicilio, non annuncia tempestivamente il nuovo indirizzo all'autorità competente del nuovo domicilio svizzero,

chi non restituisce entro il termine all'autorità il duplicato di una licenza dopo averne ritrovato l'originale,

chi, essendo titolare della licenza di condurre della categoria A limitata a 25 kW, guida un motoveicolo con potenza del motore compresa tra 25 e 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto compreso tra 0,16 e 0,20 kW/kg, ma non si è fatto iscrivere nella licenza di condurre la corrispondente autorizzazione dall'autorità di ammissione,

è punito con la multa fino a 100 franchi.<sup>311</sup>

4. Chi appone una sigla «CD» o «AT» separata al suo veicolo o fa uso di una sigla «CC» separata, senza esserne autorizzato, è punito con la multa fino a cento franchi.

5. I fabbricanti di targhe che consegnano targhe direttamente a detentori di veicoli sono puniti con la multa<sup>312</sup>.

<sup>307</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 14 apr. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1651).

<sup>308</sup> Abrogato dall'art. 22 dell'O del 18 ott. 2000 sul registro ADMAS, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2800).

<sup>309</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

<sup>310</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

<sup>311</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 405).

<sup>312</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

**Art. 144**<sup>313</sup> Notifica dell'interruzione del tirocinio

Il maestro di tirocinio che non annuncia l'interruzione del tirocinio con l'apprendista conducente d'autocarro al quale la licenza per allievo conducente è stata rilasciata prima del compimento dei 18 anni di età o l'interruzione del tirocinio con l'apprendista meccanico di motoveicoli, avvenuta durante la durata di validità della licenza per allievo conducente della categoria A, è punito con la multa.

**Art. 145** Conducenti di ciclomotori

1. e 2. ...<sup>314</sup>

3. Chi conduce un ciclomotore senza la licenza di circolazione o la targa necessarie, chi permette a terzi di usare un ciclomotore senza targhe o senza licenza di circolazione,

chi fa uso di un ciclomotore provvisto illegalmente di una licenza di circolazione, è punito con la multa.

4. Chi conduce un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l'assicurazione prescritta sulla responsabilità civile,

chi lascia usare ad altri un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l'assicurazione prescritta sulla responsabilità civile,

è punito con la multa.<sup>315</sup>

5. Il detentore di un ciclomotore che non annuncia entro il termine il cambiamento di detentore e la sostituzione del veicolo,

il titolare di una licenza di condurre per ciclomotori che non notifica tempestivamente una circostanza che esige la modificazione o la sostituzione di questo documento,

è punito con la multa.<sup>316</sup>

**Art. 146** Insegnamento delle norme della circolazione

Chi, senza scusarsi, non dà seguito ad una convocazione che lo obbliga a seguire l'insegnamento delle norme della circolazione, è punito con la multa.

**Art. 147** Conducenti provenienti dall'estero

1. Chi conduce con una licenza di condurre straniera, o fa uso di un veicolo provvisto di licenza di circolazione straniera e targhe straniere, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe svizzere,

<sup>313</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU **2004** 5057).

<sup>314</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, con effetto dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

<sup>315</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1387).

<sup>316</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1387).

chi conduce un ciclomotore, una motoleggera, un motoveicolo fino a 125 cm<sup>3</sup> di cilindrata o un rimorchio in provenienza dall'estero, senza licenza di circolazione e senza targhe, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe svizzere,

chi conduce un veicolo straniero non provvisto del segno distintivo del paese d'immatricolazione,

è punito con la multa.<sup>317</sup>

2. ...<sup>318</sup>.

#### **Art. 148**<sup>319</sup>

#### **Art. 149** Noleggiatori di veicoli a motore

Chiunque cede a nolo a titolo professionale veicoli a motore a persone che li conducono loro stesse e non tiene l'elenco obbligatorio dei locatari o nega agli organi di controllo la possibilità di prenderne visione è punito con la multa.

## **5 Disposizioni finali**

#### **Art. 150** Esecuzione

<sup>1</sup> Le autorità cantonali hanno libertà di scegliere la forma da dare ai moduli contenuti negli allegati 2 a 4.<sup>320</sup>

<sup>2</sup> L'USTRA emana direttive riguardo alle esigenze concernenti forma, contenuto, aspetto, materiale e stampa per:<sup>321</sup>

- a. licenze per allievo conducente;
- b.<sup>322</sup> licenze di condurre;
- c. licenze di circolazione, incluse licenze di circolazione per ciclomotori;
- d.<sup>323</sup> abilitazioni a maestro conducente;
- e. permessi per formare apprendisti conducenti di autocarri;
- f. permessi speciali.<sup>324</sup>

<sup>317</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 726).

<sup>318</sup> Abrogato dal n. II dell'O del 7 apr. 1982, con effetto dal 1° giu. 1982 (RU **1982** 535).

<sup>319</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5013).

<sup>320</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

<sup>321</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

<sup>322</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

<sup>323</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5013).

<sup>324</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. I dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU **1998** 2352).

<sup>3</sup> Le iscrizioni nelle licenze e nei permessi possono essere fatte solo da autorità o da persone autorizzate per iscritto. Le iscrizioni successive che hanno per effetto di giustificare, modificare o sopprimere diritti o obblighi, non fondate su una decisione firmata e notificata separatamente al titolare, devono essere munite del bollo dell'autorità competente e della firma.

<sup>4</sup> Un duplicato della licenza di circolazione che l'autorità può contrassegnare come tale può essere rilasciato soltanto se la perdita dell'originale è stata confermata per scritto. Il titolare deve restituire il duplicato all'autorità entro 14 giorni dopo il ritrovamento dell'originale.<sup>325</sup>

<sup>5</sup> L'USTRA può:<sup>326</sup>

a.<sup>327</sup> ...

b.<sup>328</sup> pubblicare una guida ufficiale per i medici relativa all'esecuzione degli esami medici di idoneità alla guida;

c.<sup>329</sup> raccomandare metodi uniformi per eseguire gli esami di cui agli articoli 9, 11b capoverso 1 e 27;

d. fissare le esigenze che i conducenti di veicoli a motore devono soddisfare in materia di psicologia del traffico;

e.<sup>330</sup> modificare i termini fissati per il riconoscimento delle targhe e delle licenze straniere nonché rinunciare alla corsa di controllo giusta l'articolo 44 capoverso 1 e all'esame teorico giusta l'articolo 44 capoverso 2 nei confronti di conducenti di Stati che, in materia di formazione ed esame, pongono esigenze analoghe a quelle che vigono in Svizzera;

f.<sup>331</sup> ...

<sup>6</sup> L'USTRA può emanare istruzioni per l'esecuzione della presente ordinanza e, in casi particolari, permettere deroghe a certe disposizioni. Esso prende decisioni d'ordine generale, di regola, dopo aver consultato i Cantoni e specialisti della materia.

<sup>7</sup> L'USTRA riconosce come corsi per condurre trattori ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 i corsi di perfezionamento durante i quali ai partecipanti sono insegnate la necessaria comprensione di base della dinamica di condotta per la guida nella cir-

<sup>325</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

<sup>326</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

<sup>327</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

<sup>328</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

<sup>329</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

<sup>330</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 726).

<sup>331</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5013).

colazione e la padronanza del veicolo. L'USTRA emana direttive sull'esecuzione di questi corsi.<sup>332</sup>

<sup>8</sup> In casi motivati, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 115 capoverso 1 lettera d, l'Amministrazione federale delle dogane può autorizzare trasporti interni con veicoli esteri, sempre che sia garantita la riscossione della tassa dovuta.<sup>333</sup>

#### **Art. 151** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre conformi all'allegato 10 possono già essere rilasciate a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza; a partire dal 1° luglio 1977, il loro rilascio è obbligatorio. Le licenze rilasciate secondo le vecchie prescrizioni danno diritto a condurre veicoli come finora; esse dovranno essere sostituite con licenze conformi all'allegato 10 quando l'autorità lo ordina ai detentori; i Cantoni vigileranno a che tutte le licenze rilasciate secondo il diritto anteriore siano sostituite entro il 31 dicembre 1995.<sup>334</sup> Rilasciando nuove licenze ai vecchi conducenti, si devono osservare le norme seguenti:

- a. i titolari di una licenza per allievo conducente, rilasciata secondo le vecchie prescrizioni, sostengono l'esame di conducente secondo le norme in vigore fino ad ora; ai candidati che hanno superato l'esame è rilasciata una licenza di condurre conforme all'allegato 10 per le corrispondenti nuove categorie di veicoli;
- b. le vecchie licenze di condurre devono essere sostituite con nuove licenze che menzionano le categorie di veicoli e i permessi corrispondenti alle iscrizioni della vecchia licenza;
- c. i titolari di vecchie licenze di condurre beneficiano dei diritti stabiliti dalla presente ordinanza;
- d. la categoria di licenza di condurre prescritta dalla presente ordinanza è rilasciata senza esami di conducente alle persone che conducevano fino ad ora macchine semoventi la cui velocità massima è superiore a 40 km/h; questa licenza è limitata alle macchine semoventi;
- e. la licenza di condurre, necessaria secondo la presente ordinanza, è rilasciata senza esami ai conducenti di veicoli a motore agricoli, attualmente sprovvisti di licenza di condurre di una qualsiasi categoria, alla condizione che ne facciano domanda entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza; trascorso questo termine, la licenza di condurre è rilasciata soltanto dopo un esame teorico semplificato.

<sup>2</sup> I conducenti di ciclomotori che compiono i 14 anni dopo il 30 giugno 1977 e che non sono titolari di una licenza di condurre di una categoria qualsiasi devono essere in possesso della licenza di condurre per ciclomotori. Coloro che compiono i 14 anni

<sup>332</sup> Introdotto dal n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

<sup>333</sup> Introdotto dall'art. 59 n. 3 dell'O del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1170).

<sup>334</sup> Nuovo testo del per. 2 giusta il n. III cpv. 3 dell'O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).

avanti il 1° luglio 1977 e che non posseggono una licenza di condurre di una categoria qualsiasi devono procurarsi, entro il 1° gennaio 1980, la licenza di condurre per ciclomotori che fino a quella data sarà loro rilasciata senza esame. Trascorso detto termine, la licenza di condurre per ciclomotori è rilasciata conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.

<sup>3</sup> Restano valevoli i permessi rilasciati secondo l'attuale diritto a maestri conducenti di scuole di guida o a maestri conducenti della Confederazione per esercitare la loro attività senza una licenza per maestro conducente.

<sup>4</sup> Le targhe munite di un segno speciale, previsto nell'articolo 82 capoverso 2 lettere b e c, sono rilasciate a partire dal 1° luglio 1977. Le targhe attuali per veicoli da noleggio, le targhe professionali e le targhe di prova, devono essere sostituite con targhe munite di un segno speciale entro il termine di tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

<sup>5</sup> Le targhe di formati anteriori devono essere sostituite quando l'autorità competente lo ordini ai detentori.<sup>335</sup>

<sup>6</sup> I ciclomotori importati o costruiti in Svizzera dopo il 1° gennaio 1978 devono essere muniti di una licenza di circolazione e di targhe conformi alla presente ordinanza.<sup>336</sup> I ciclomotori importati prima di tale data sono ammessi secondo le norme del diritto precedente (etichetta, contrassegno trasferibile dell'assicurazione) fino al 31 dicembre 1983, a condizione che il detentore presenti la licenza rilasciata secondo il precedente diritto o il ciclomotore munito dell'etichetta; a partire dal 1° gennaio 1984, anche questi ciclomotori saranno immatricolati sulla base un esame successivo conforme alla presente ordinanza. I Cantoni possono applicare la presente ordinanza già avanti il 1° gennaio 1984 ai ciclomotori ammessi secondo il precedente diritto e contestati in occasione di esami. Se un ciclomotore è stato ammesso secondo le norme del diritto precedente in virtù di un certificato di controllo, quest'ultimo dev'essere sempre portato seco.<sup>337</sup>

<sup>7</sup> Se ragioni impellenti lo esigono, il DATEC può prorogare i termini fissati dalle presenti disposizioni transitorie e se necessario emanare norme transitorie per altri casi.

<sup>8</sup> Se norme in vigore fino ad ora rimangono applicabili in virtù delle disposizioni transitorie, restano applicabili anche i provvedimenti e le pene in vigore sinora.

<sup>335</sup> Nuovo testo giusta il n. III cpv. 3 dell'O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).

<sup>336</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1753).

<sup>337</sup> Ultimo per. introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1753).

**Art. 151a**<sup>338</sup> Disposizioni transitorie relative alla modificazione del 19 giugno 1995

<sup>1</sup> I titolari di una licenza di condurre, rilasciata secondo il diritto in vigore finora, beneficiano dei diritti introdotti dalla presente modificazione dell'ordinanza, anche senza iscrizione nella licenza.

<sup>2</sup> I conducenti titolari soltanto della licenza di condurre F possono chiedere all'autorità d'inserirvi un'iscrizione che li autorizzi a condurre veicoli la cui velocità massima non superi i 45 km/h.

<sup>3</sup> Le prescrizioni attuali possono continuare ad essere applicate per i veicoli a motore immatricolati prima del 1° ottobre 1995 che, giusta il nuovo diritto, sono qualificati come quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore o tricicli a motore.

**Art. 151b**<sup>339</sup> Disposizioni transitorie alla modifica dell'11 aprile 2001

<sup>1</sup> I titolari della licenza di condurre della categoria B limitata a veicoli piccoli, per le corse nel traffico internazionale possono chiedere la cancellazione della rubrica 05. La limitazione decade nel traffico interno anche senza cancellazione.

<sup>2</sup> Le targhe contrassegnate con la lettera «V» devono essere sostituite entro un anno dall'entrata in vigore dell'articolo 82 capoverso 2 modificato da targhe della serie ordinaria. Su richiesta, il detentore può chiedere la cancellazione dell'iscrizione «veicolo da noleggio».

**Art. 151c**<sup>340</sup> Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 giugno 2001

<sup>1</sup> La licenza di condurre della categoria D limitata a un determinato percorso in virtù dell'articolo 11 capoverso 5 del diritto previgente dà al titolare il diritto di condurre torpedoni, nella stessa misura che in passato.

<sup>2</sup> La limitazione è soppressa se l'idoneità alla guida senza limitazioni di torpedoni è stabilita in un esame pratico di guida con un veicolo per l'esame della categoria D (all. 12 n. V). A questo esame è ammesso chi ha condotto un siffatto veicolo durante un anno nel traffico regionale di linea oppure dimostra di aver concluso la formazione minima secondo l'allegato 10 numero 2.<sup>341</sup>

**Art. 151d**<sup>342</sup> Disposizioni transitorie alla modifica del 3 luglio 2002

<sup>1</sup> La portata delle autorizzazioni rilasciate anteriormente è mantenuta, tranne per i titolari della licenza di condurre della vecchia categoria C per il trasporto non professionale di persone in torpedone.

<sup>338</sup> Introdotto dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4425).

<sup>339</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1387).

<sup>340</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU **2001** 1821).

<sup>341</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

<sup>342</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

<sup>2</sup> È rilasciata una nuova licenza di condurre:

- a. se sono constatate modifiche delle circostanze ai sensi dell'articolo 26;
- b. alla scadenza della durata della revoca, se è stata revocata una licenza di condurre secondo il diritto anteriore.

<sup>3</sup> Se contro il titolare di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre secondo il diritto anteriore è decisa la revoca dell'autorizzazione a condurre veicoli a motore di una categoria o sottocategoria secondo il nuovo diritto, senza che in pari tempo sia stata vietata la guida di veicoli a motore di categorie speciali, l'autorizzazione a condurre veicoli a motore della categoria speciale F rimane valida soltanto per i veicoli a motore menzionati nell'articolo 3 capoverso 3.

<sup>4</sup> Per il rilascio della licenza di condurre a titolari della licenza per allievo conducente secondo il diritto anteriore si applica la procedura secondo il diritto anteriore. I titolari di una licenza per allievo conducente della vecchia categoria A1 devono frequentare la formazione pratica di base secondo l'articolo 19.

<sup>5</sup> I titolari di una licenza per allievo conducente della vecchia categoria A1 possono, con un permesso dell'autorità d'ammissione:

- a. eseguire corse di scuola di guida con motoveicoli della categoria A con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg;
- b. eseguire corse di scuola di guida con motoveicoli della categoria A con una potenza del motore di oltre 25 kW o un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto superiore a 0,16 kW/kg se hanno già compiuto 25 anni d'età.

<sup>6</sup> I veicoli adatti all'esame delle categorie C, D e CE, che adempiono i requisiti secondo il diritto anteriore, devono adempiere i nuovi requisiti entro il 1° gennaio 2006.

7...<sup>343</sup>

<sup>8</sup> La vecchia categoria C1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie C1 e C1E e autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli del servizio antincendio di oltre 7500 kg.

<sup>9</sup> La vecchia categoria D1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie C1, C1E, D1 e D1E nonché al trasporto professionale di persone secondo l'articolo 25. L'autorizzazione rilasciata anteriormente per la guida di veicoli fino a un peso totale di 3500 kg e con più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente è iscritta a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre ed è valida soltanto per il traffico interno.<sup>344</sup>

<sup>10</sup> La vecchia categoria D2 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie D1 e D1E, limitata alla guida di furgoncini fino a 3500 kg per il trasporto non professionale di persone. La limitazione ai furgoncini fino a 3500 kg non si applica ai titolari di una licenza di

<sup>343</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 18 dic. 2015, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 405).

<sup>344</sup> Per. introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU **2003** 3719).



condurre della vecchia categoria C1. La limitazione viene tolta con l'ottenimento della nuova categoria C1. L'obbligo della visita di controllo secondo l'articolo 27 capoverso 1 lettera a numero 1 vige soltanto per titolari di una licenza di condurre della sottocategoria D1 non limitata. L'autorizzazione rilasciata anteriormente per la guida di veicoli fino a un peso totale di 3500 kg e con più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente è iscritta a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre ed è valida soltanto per il traffico interno.<sup>345</sup>

<sup>11</sup> La vecchia categoria F autorizza, dopo il rilascio di una nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore della nuova categoria speciale F nonché della nuova sottocategoria A1, limitata a motoveicoli con una velocità massima di 45 km/h.

<sup>12</sup> L'obbligo della visita di controllo secondo l'articolo 27 capoverso 1 lettera b non si applica alle persone già titolari di una licenza di condurre per ciclomotori.

13 ...<sup>346</sup>

<sup>14</sup> La vecchia categoria C senza l'autorizzazione di trainare rimorchi della categoria E con veicoli a motore della categoria C (vecchia rubrica 09), autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre le nuove categorie BE e DE nonché le nuove sottocategorie C1E e D1E, qualora sia stata rilasciata una licenza di condurre per il corrispondente veicolo trattore.

**Art. 151e**<sup>347</sup> Disposizioni transitorie relative alla modifica del 26 settembre 2003

<sup>1</sup> I maestri conducenti che hanno ottenuto la licenza di maestro conducente della categoria I prima del 1° aprile 2003 possono formare candidati alla licenza di condurre della sottocategoria D1 utilizzando veicoli con un peso totale fino al 3500 kg.

<sup>2</sup> I maestri conducenti che hanno ottenuto la licenza di maestro conducente della categoria IV prima del 1° aprile 2003 possono dispensare la formazione pratica di base ai sensi dell'articolo 19 dopo aver seguito il corso di perfezionamento prescritto dall'USTRA.

**Art. 151f**<sup>348</sup> Disposizioni transitorie della modifica del 27 ottobre 2004

<sup>1</sup> La licenza di condurre non è rilasciata in prova alle persone che hanno presentato la loro domanda di una licenza per allievo conducente della categoria A o B prima del 1° dicembre 2005 e che sono nate prima del 1° dicembre 1987.

<sup>2</sup> Le autorità di ammissione rilasciano un'autorizzazione provvisoria alle imprese che intendono organizzare corsi di formazione complementare, se fino a quel momento sono state attive nella formazione o nel perfezionamento di conducenti di veicoli a motore e rendono attendibile che adempiono le condizioni di cui all'articolo 27e. L'autorizzazione provvisoria è valida sino all'ammissione ordinaria in

<sup>345</sup> Per. introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU **2003** 3719).

<sup>346</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° nov. 2003 (RU **2003** 3719).

<sup>347</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU **2003** 3719).

<sup>348</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU **2004** 5057).

qualità di organizzatore dei corsi, ma al massimo per due anni. A partire dal 1° dicembre 2007 non possono più essere rilasciate autorizzazioni provvisorie.

**Art. 151g<sup>349</sup>** Disposizioni transitorie relative alla modifica del 23 febbraio 2005

I maestri conducenti della Confederazione devono annunciarsi all'autorità di immatricolazione del loro Cantone di domicilio entro e non oltre il 30 giugno 2005 presentando la licenza per maestro conducente della Confederazione.

**Art. 151h<sup>350</sup>** Disposizioni transitorie della modifica del 28 marzo 2007

<sup>1</sup> Le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni d'età e che hanno fatto domanda per ottenere una licenza per allievo conducente per i veicoli della categoria speciale F prima del 1° gennaio 2008 o che a questa data sono titolari della licenza di condurre per i veicoli della categoria speciale F, in deroga all'articolo 6 capoverso 1 lettera b numero 2 possono condurre tutti i veicoli della categoria speciale F già prima di aver compiuto 18 anni.

<sup>2</sup> In caso di rilascio della licenza di condurre per veicoli della categoria speciale F a persone che hanno ottenuto la licenza per allievo conducente ai sensi del capoverso 1, le autorità incaricate del rilascio delle licenze confermano per iscritto che il titolare è autorizzato a guidare tutti i veicoli della categoria speciale F anche prima del compimento dei 18 anni.

**Art. 151i<sup>351</sup>** Disposizioni transitorie della modifica del 30 novembre 2012

Le targhe delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore nonché le targhe dei rispettivi rimorchi possono essere rilasciate nel formato previsto dal diritto previgente (lunghezza 18 cm e altezza 14 cm) fino al 31 dicembre 2017. Le targhe attualmente esistenti possono continuare a essere utilizzate a tempo indeterminato.

**Art. 151j<sup>352</sup>** Disposizioni transitorie della modifica del 1° luglio 2015

<sup>1</sup> Alle persone che presentano per la prima volta una domanda per una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone e che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal nuovo diritto, l'autorità cantonale può rilasciare una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone se sono soddisfatti i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente e la domanda è stata presentata prima dell'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale può decidere di non revocare la licenza di condurre secondo l'articolo 16d capoverso 1 lettera a LCStr alle persone che non soddisfano i requisiti

<sup>349</sup> Introdotto dal n. II 4 dell'all. all'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU **2005** 1167).

<sup>350</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2007 (RU **2007** 2183). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5013).

<sup>351</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7149).

<sup>352</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

medici minimi previsti dal nuovo diritto se tali persone soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente e non hanno commesso infrazioni alle norme della circolazione stradale riconducibili alla non conformità con i nuovi requisiti minimi.

<sup>3</sup> Ai titolari di un permesso per il trasporto professionale di persone o di una licenza di condurre secondo i gruppi medici del diritto previgente che soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente ma non quelli del nuovo diritto, l'autorità cantonale può:

- a. rilasciare permessi o licenze di condurre per altre categorie dello stesso gruppo medico o di un gruppo di livello inferiore tra quelli del diritto previgente;
- b. rilasciare permessi o licenze di condurre per altre categorie di un gruppo medico di livello superiore tra quelli del diritto previgente, se la domanda è stata presentata prima dell'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza.

<sup>4</sup> Le perizie mediche e psicologiche secondo il diritto previgente devono essere riconosciute da tutti i Cantoni entro il 31 dicembre 2018 se, in conformità con l'articolo 11c capoverso 3 del diritto previgente, sono redatte da un soggetto designato dall'autorità cantonale e non risalgono a più di un anno prima.

<sup>5</sup> I moduli 4–6 dei corsi di aggiornamento in medicina del traffico della SSML frequentati dal 1° luglio 2010 sono validi per il riconoscimento di cui all'articolo 5b.

<sup>6</sup> I medici di livello 1 possono continuare a effettuare gli esami di cui all'articolo 27 capoverso 1 lettera b fino al 31 dicembre 2017 secondo il diritto previgente senza riconoscimento dell'autorità cantonale di cui all'articolo 5a<sup>bis</sup> capoverso 1 lettera a.

<sup>7</sup> Fino al 31 dicembre 2019, le autorità cantonali possono incaricare di effettuare esami medici di idoneità alla guida di competenza di un medico di cui all'articolo 5a<sup>bis</sup> capoverso 1 anche persone prive dell'apposito riconoscimento o riconoscere i risultati del relativo esame, se:

- a. la persona incaricata ha eseguito finora tali esami; e
- b. la persona da esaminare ha dovuto attendere eccessivamente a lungo l'esecuzione dell'esame a causa della mancanza di personale medico in possesso di apposito riconoscimento.

<sup>8</sup> I risultati di esami effettuati in virtù del capoverso 7 da medici privi di riconoscimento secondo l'articolo 5a<sup>bis</sup> capoverso 1 non devono essere riconosciuti da autorità cantonali diverse da quella del Cantone di domicilio del titolare della licenza di condurre.

**Art. 151k<sup>353</sup>** Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 dicembre 2015

<sup>1</sup> Una licenza di condurre rilasciata prima del 1° aprile 2003 per la guida di motoveicoli della categoria A1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre motoveicoli della nuova categoria A con potenza del motore non superiore

<sup>353</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 405).

a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg. Questa limitazione viene abrogata su richiesta del titolare della licenza se questi ha superato l'esame pratico di conducente con un motoveicolo conforme ai requisiti previsti per i veicoli per gli esami della categoria A. L'autorità di ammissione rilascia la corrispondente licenza per allievo conducente.

<sup>2</sup> I titolari della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre della categoria A limitata a 25 kW sono autorizzati alla guida di motoveicoli con potenza del motore compresa tra 25 e 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto compreso tra 0,16 e 0,20 kW/kg. Chi intende guidare tali veicoli deve richiedere all'autorità di ammissione l'iscrizione della corrispondente autorizzazione nella licenza di condurre.

<sup>3</sup> I titolari della licenza per allievo conducente della categoria A limitata a 25 kW ottengono, dopo aver superato l'esame di conducente, la categoria A limitata a motoveicoli con potenza del motore di non oltre 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto di non oltre 0,20 kW/kg.

<sup>4</sup> Per l'abrogazione della limitazione della potenza di cui all'articolo 24 capoverso 5 è computata l'intera durata del possesso della categoria A limitata a 25 kW.

<sup>5</sup> I titolari della licenza per allievo conducente della categoria A limitata a 25 kW devono svolgere l'esame pratico con un motoveicolo che soddisfi i requisiti anteriori per i veicoli per gli esami.

#### **Art. 152**          Modifica del diritto vigente

...<sup>354</sup>

#### **Art. 153**          Abrogazione di disposizioni attuali

Tutte le disposizioni contrarie alla presente ordinanza sono abrogate alla data della sua entrata in vigore, in particolare:

- a. Decreto del Consiglio federale del 10 maggio 1957<sup>355</sup> concernente la circolazione internazionale degli autoveicoli;
- b. Decreto del Consiglio federale del 21 ottobre 1960<sup>356</sup> concernente i controlli della circolazione stradale;
- c. Decreto del Consiglio federale del 3 dicembre 1965<sup>357</sup> concernente i requisiti ai quali devono soddisfare i veicoli adoperati per le scuole di guida e per gli esami di guida;
- d. Decreto del Consiglio federale del 28 gennaio 1966<sup>358</sup> concernente i veicoli a motore e i conducenti provenienti dall'estero;

<sup>354</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU 1976 2423.

<sup>355</sup> [RU 1957 432]

<sup>356</sup> [RU 1960 1233, 1971 1200]

<sup>357</sup> [RU 1965 1037]

<sup>358</sup> [RU 1966 353]

- e. Decreto del Consiglio federale del 10 gennaio 1967<sup>359</sup> concernente le licenze per allievo conducente per gli apprendisti conducenti di autocarri;
- f. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1967<sup>360</sup> concernente la forma delle licenze per i veicoli a motore e per i loro conducenti;
- g. Decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 1968<sup>361</sup> concernente l'accertamento dell'ebrietà degli utenti della strada;
- h. Decreto del Consiglio federale del 22 gennaio 1969<sup>362</sup> concernente le targhe per i veicoli a motore dei beneficiari di privilegi o immunità diplomatiche o consolari;
- i. Decreto del Consiglio federale del 2 luglio 1969<sup>363</sup> concernente i maestri conducenti e le scuole di guida;
- k. Decreto del Consiglio federale del 27 agosto 1969<sup>364</sup> concernente le disposizioni amministrative per l'esecuzione della legge federale sulla circolazione stradale;
- l. Decreto del Consiglio federale del 28 aprile 1971<sup>365</sup> concernente i requisiti medici minimi per i conducenti di veicoli e l'esame medico;
- m. Articolo 20 dell'ordinanza del 6 luglio 1951<sup>366</sup> sulle filovie.

**Art. 154**      Entrata in vigore

<sup>1</sup> L'articolo 19 non si applica ai conducenti che si sono annunciati per l'esame di conducente avanti il 1° marzo 1977.

<sup>2</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1977.

**Disposizioni finali della modifica del 15 aprile 1987<sup>367</sup>**

<sup>1</sup> I Cantoni mettono a disposizione le targhe munite di un rivestimento riflettente al più tardi a partire dal 1° gennaio 1988.

<sup>2</sup> Le targhe per l'immatricolazione provvisoria che scadranno nel 1988 possono essere rilasciate conformemente alle prescrizioni attuali.

<sup>359</sup> [RU 1967 45, 1973 949 n. II]

<sup>360</sup> [RU 1967 1713]

<sup>361</sup> [RU 1968 263]

<sup>362</sup> [RU 1969 170, 1971 1284]

<sup>363</sup> [RU 1969 475, 1971 1360]

<sup>364</sup> [RU 1969 811 1138, 1971 479 art. 10 cpv. 2 716, 1972 535, 670 art. 7 cpv. 2, 1973 2155 n. II, 1974 57 art. 25]

<sup>365</sup> [RU 1971 479]

<sup>366</sup> RS 744.211

<sup>367</sup> RU 1987 628

**Disposizioni finali della modifica del 13 febbraio 1991<sup>368</sup>**

<sup>1</sup> Le persone che hanno l'età minima richiesta e presentano innanzi il 1° gennaio 1993 una domanda di licenza per allievo conducente delle categorie A, A1, A2, B, C, C1 o D2 non sono tenute a seguire il corso di teoria della circolazione conformemente all'articolo 17a o la formazione pratica di base conformemente all'articolo 17b.

<sup>2</sup> Fatta salva la cifra 3, le licenze per maestro conducente rilasciate innanzi il 1° gennaio 1992 autorizzano i titolari a impartire lezioni di guida come finora se, nell'ambito del loro perfezionamento professionale, hanno seguito entro il 31 dicembre 1992 un corso sull'insegnamento della teoria della circolazione. L'attestato di partecipazione al corso deve essere inoltrato all'autorità cantonale competente. Se il corso non è stato frequentato entro i termini, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 1992 e la licenza per maestro conducente è revocata.

<sup>3</sup> Le licenze per maestro conducente della categoria I rilasciate innanzi il 1° giugno 1991 autorizzano i titolari a impartire lezioni di guida di motoveicoli e a rilasciare i certificati conformemente all'articolo 17b se sono titolari della licenza di condurre della categoria A e si sono perfezionati al fine di poter impartire lezioni ai motociclisti.

<sup>4</sup> Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre conformemente al nuovo allegato 10 possono essere rilasciate dal momento dell'entrata in vigore della presente modificazione; devono però esserlo a contare dal 1° gennaio 1992.

<sup>5</sup> I titolari di licenze di condurre rilasciate secondo le prescrizioni previgenti possono far valere i diritti introdotti con la presente modificazione senza cambiare la licenza.

<sup>6</sup> I veicoli per gli esami di guida delle categorie C e C + E rispondenti alle esigenze del diritto previgente possono essere utilizzati sino al 31 dicembre 1995; tuttavia il peso effettivo della combinazione di veicoli utilizzata per l'esame di guida della categoria C + E non deve essere inferiore a 15 t.

**Disposizioni finali della modifica del 13 novembre 1991<sup>369</sup>**

<sup>1</sup> Sono iscritte nel registro dei provvedimenti amministrativi (ADMAS) presso l'USTRA le ammonizioni pronunciate a contare dal 1° gennaio 1993. Le autorità giudiziarie nelle procedure per reati perpetrati in materia di circolazione stradale e le autorità amministrative federali e cantonali competenti per rilasciare e revocare le licenze di circolazione possono, nei singoli casi, chiedere all'autorità competente in materia di circolazione stradale del domicilio attuale o precedente del conducente di comunicare loro le ammonizioni antecedentemente pronunciate, per consentire la valutazione dei precedenti di un conducente.

<sup>2</sup> Le iscrizioni fatte secondo il diritto vigente nei registri cantonali in merito a condanne per reati in materia di circolazione stradale devono essere radiate entro il 1° gennaio 1997. Anche prima di questa data non possono più essere annunciate alle autorità giudiziarie simili iscrizioni e le autorità competenti in materia di circola-

<sup>368</sup> RU 1991 982

<sup>369</sup> RU 1991 2536

zione stradale non possono tenerne conto se sono intercorsi più di cinque anni tra l'infrazione attuale e quella precedente.

**Disposizione finale della modifica del 7 marzo 1994<sup>370</sup>**

I Cantoni possono utilizzare ancora per due anni i formulari per permessi speciali allestiti conformemente al diritto vigente.

<sup>370</sup> RU 1994 726

*Allegato I<sup>371</sup>*  
(art. 7, 9, 34 e 65 cpv. 2 lett. d)

## Requisiti medici minimi

	1° gruppo	2° gruppo
	a. Licenza di condurre delle categorie A e B b. Licenza di condurre delle sottocategorie A1 e B1 c. Licenza di condurre delle categorie speciali F, G e M	a. Licenza di condurre delle categorie C e D b. Licenza di condurre delle sottocategorie C1 e D1 c. Permesso per il trasporto professionale di persone d. Esperti della circolazione
<b>I Vista</b>		
1.1 Acuità visiva	occhio più sano: 0,5 / occhio meno sano: 0,2 (misurati separatamente) Visione monoculare (inclusa un'acuità visiva dell'occhio meno sano < 0,2): 0,6	occhio più sano: 0,8 / occhio meno sano: 0,5 (misurati separatamente)
1.2 Campo visivo	Visione binoculare: campo visivo orizzontale di almeno 120 gradi. Estensione verso destra e verso sinistra di almeno 50 gradi. Estensione verso l'alto e verso il basso di almeno 20 gradi. Il campo visivo centrale deve essere normale fino a 20 gradi. Visione monoculare: campo visivo normale se la motilità oculare è normale.	Campo visivo orizzontale di almeno 140 gradi. Estensione verso destra e verso sinistra di almeno 70 gradi. Estensione verso l'alto e verso il basso di almeno 30 gradi. Il campo visivo centrale di ogni occhio deve essere normale fino a 30 gradi.
1.3 Diplopia	Nessuna limitazione legata alla diplopia.	Motilità oculare normale (nessuna diplopia)
1.4 Acuità visiva crepuscolare e sensibilità all'abbagliamento	Nessuna riduzione importante dell'acuità visiva crepuscolare. Nessun aumento importante della sensibilità all'abbagliamento.	

<sup>371</sup> Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).



	1° gruppo	2° gruppo
<b>2 Udito</b>		Voce di conversazione a 3 m per ogni orecchio. In caso di sordità da un orecchio: 6 m. Nessuna malattia grave dell'orecchio interno o medio.
<b>3 Alcol, stupefacenti e medicinali psicotropi</b>	Nessuna dipendenza. Nessun abuso avente ripercussioni sulla guida.	Nessuna dipendenza. Nessun abuso avente ripercussioni sulla guida. Nessuna terapia sostitutiva.
<b>4 Disturbi psichici</b>	Nessun disturbo psichico associato a ripercussioni significative sulla percezione della realtà, sulla capacità di elaborare e valutare informazioni, sulla capacità di reazione e di adattamento alla situazione. Nessuna alterazione delle riserve funzionali avente ripercussioni sulla guida. Nessun sintomo maniaco o di depressione grave. Nessun disturbo rilevante della personalità, in particolare di tipo dissociale. Nessuna riduzione rilevante della capacità intellettuale.	Nessun disturbo psichico associato a ripercussioni significative sulla percezione della realtà, sulla capacità di elaborare e valutare informazioni, sulla capacità di reazione e di adattamento alla situazione. Nessuna alterazione delle riserve funzionali. Nessun sintomo maniaco o di depressione grave. Nessun disturbo rilevante della personalità, in particolare di tipo dissociale. Nessuna riduzione rilevante della capacità intellettuale. Nessun disturbo affettivo o schizofrenico di rilievo, con recidive o a progressione fasica.
<b>5 Disturbi cerebrali di origine organica</b>	Nessuna malattia o disturbo psichico di origine organica che alteri in modo significativo lo stato di coscienza, l'orientamento, la memoria, il razioincio o la capacità di reazione oppure un altro disturbo cerebrale. Nessun sintomo maniaco o di depressione grave. Nessun disturbo del comportamento avente ripercussioni sulla guida. Nessuna alterazione delle riserve funzionali avente ripercussioni sulla guida.	Nessuna malattia che alteri la capacità cerebrale. Nessun disturbo psichico di origine organica.
<b>6 Malattie neurologiche</b>	Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni del sistema nervoso centrale o periferico avente ripercussioni significative sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore. Nessun disturbo o perdita dello stato di coscienza. Nessun disturbo dell'equilibrio.	Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni del sistema nervoso centrale o periferico. Nessun disturbo o perdita dello stato di coscienza. Nessun disturbo dell'equilibrio.

	1° gruppo	2° gruppo
<b>7 Malattie cardiache e circolatorie</b>	<p>Nessuna malattia associata a un elevato rischio di insorgenza di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione dell'irrorazione sanguigna cerebrale risultante in una riduzione dell'efficienza, in alterazioni dello stato di coscienza o in un peggioramento dello stato di salute generale permanente o parossistico.</p> <p>Nessuna anomalia rilevante della pressione arteriosa.</p>	<p>Nessuna malattia associata a un elevato rischio di insorgenza di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione dell'irrorazione sanguigna cerebrale risultante in una riduzione dell'efficienza, in alterazioni dello stato di coscienza o in altre menomazioni dello stato generale permanenti o parossistiche.</p> <p>Nessun disturbo significativo del ritmo cardiaco. Test da sforzo normale in presenza di una malattia cardiaca.</p> <p>Nessuna anomalia della pressione arteriosa che non possa essere normalizzata mediante trattamento.</p>
<b>8 Malattie metaboliche</b>	<p>In presenza di diabete mellito, il tasso di glicemia nel sangue deve essere costante e non indicare ipoglicemia né iperglicemia aventi ripercussioni sulla guida.</p> <p>Nessun'altra malattia metabolica avente ripercussioni rilevanti sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore.</p>	<p>In presenza di diabete mellito a causa del quale possono insorgere un'ipoglicemia, quale effetto collaterale di una terapia, oppure sintomi generali di iperglicemia, viene meno l'idoneità alla guida per la categoria D o la sottocategoria D1.</p> <p>Per la categoria C o la sottocategoria C1, per il permesso per il trasporto professionale di persone e per gli esperti della circolazione l'idoneità alla guida può sussistere in condizioni particolarmente favorevoli.</p> <p>Nessun'altra malattia metabolica che abbia ripercussioni sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l'efficienza nella guida.</p>
<b>9 Malattie degli organi respiratori e addominali</b>	<p>Nessuna malattia caratterizzata da eccessiva sonnolenza diurna e nessun'altra malattia o limitazione che incida sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore.</p>	<p>Nessuna malattia caratterizzata da eccessiva sonnolenza diurna e nessun'altra malattia o limitazione che incida sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l'efficienza nella guida.</p>
<b>10 Malattie della colonna vertebrale e dell'apparato locomotore</b>	<p>Nessuna malformazione, malattia, paralisi, nessuna conseguenza di lesioni od operazioni avente ripercussioni significative sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore e non sufficientemente correggibile mediante appositi ausili.</p>	

*Allegato Ibis* 372  
(art. 5b cpv. 1 lett. b)

## Requisiti per i medici di livello 1

I medici che effettuano visite di controllo di idoneità alla guida di persone che hanno superato i 75 anni di età (art. 27 cpv. 1 lett. b) devono disporre delle seguenti conoscenze e competenze:

- a. conoscenza e comprensione delle basi giuridiche pertinenti ai fini delle predette visite di controllo (LCStr, OCCS<sup>373</sup>, ONC<sup>374</sup>, OAC, disposizioni d'esecuzione cantonali);
- b. conoscenza delle procedure amministrative tra l'autorità cantonale e il medico preposto;
- c. conoscenza delle indicazioni concernenti gli accertamenti medici di idoneità alla guida, gli esami supplementari e le corse di controllo accompagnate da un medico nonché della relativa procedura;
- d. conoscenza della procedura relativa all'esecuzione della visita;
- e. capacità di valutare l'idoneità alla guida in base ai requisiti medici minimi (allegato 1) nei singoli gruppi diagnostici e rilevamento di un'assunzione di sostanze problematiche;
- f. conoscenza delle limitazioni e malattie con ripercussioni sulla guida di persone che hanno superato i 75 anni di età e capacità di valutare l'idoneità alla guida, in particolare in presenza di deficit cognitivi;
- g. conoscenza delle diverse direttive mediche delle associazioni professionali (ad es. Direttive concernenti l'idoneità alla guida in presenza di diabete mellito della Società Svizzera di Endocrinologia e di Diabetologia) e capacità di applicarle;
- h. conoscenza delle condizioni che l'autorità cantonale può imporre;
- i. capacità di trasmettere correttamente le informazioni alle autorità cantonali (allegato 3 OAC).

<sup>372</sup> Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 1° lug. 2015 (RU 2015 2599). Aggiornata dal n. II dell'O del 15 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2809).

<sup>373</sup> RS 741.013

<sup>374</sup> RS 741.11

*Allegato 2<sup>375</sup>*  
(art. 5i e 27 cpv. 4)

## Risultato dell'esame medico

### Categorie A o B, sottocategorie A1 o B1, categorie speciali F, G o M

(copia per il medico)

*Confederazione Svizzera*

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome: .....
Nome: .....
Data di nascita: .....
NPA/Domicilio: .....      Indirizzo: .....

#### A. Anamnesi

malattie e conseguenze di un infortunio con ripercussioni sull'idoneità medica alla guida, assunzione di medicinali, assunzione di stupefacenti, disturbi dello stato di coscienza, vertigini, sincope, epilessia, malattie psichiche, diabete, altri disturbi metabolici, disturbi cerebrali, malattie caratterizzate da eccessiva sonnolenza diurna

#### B. Risultato dell'esame

1      *Stato generale di salute / impressione generale:*

.....

2      *Vista*

Da lontano:

A destra:                      non corr.:                      corr.:

A sinistra:                      non corr.:                      corr.:

Visione monoculare:

Diplopia:

Reazione alla luce:

Motilità:

Campo visivo:

<sup>375</sup> Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).



8     *Organi addominali*  
 Dimensioni del fegato:  
 Altre anomalie:

9     *Apparato locomotore*  
 Alterazioni:  
 Paralisi:  
 Conseguenze di infortuni:  
 Limitazioni funzionali e locomotorie (in particolare giramenti di testa):

10    *Altre anomalie*  
 .....

Ulteriori accertamenti (se esplicitamente motivati): esami di laboratorio (ad es. marcatori dell'abuso di alcol, screening di droghe), ECG, test brevi per l'individuazione di deficit cerebrali (ad es. Trail Making Test A e B/Mini Mental Status Test, test dell'orologio):

.....

Valutazione, diagnosi:  
 .....

Data dell'esame:  
 .....

Timbro e firma del medico:  
 .....

*Allegato 2a*<sup>376</sup>  
(art. 5i e 27 cpv. 4)

## Risultato dell'esame medico

### Categorie C o D, sottocategorie C1 o D1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione

(copia per il medico)

*Confederazione Svizzera*

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome: .....
Nome: .....
Data di nascita: .....
NPA/Domicilio: .....      Indirizzo: .....

#### A. Anamnesi

malattie e conseguenze di un infortunio con ripercussioni sull'idoneità medica alla guida, assunzione di medicinali, assunzione di stupefacenti, disturbi dello stato di coscienza, vertigini, sincopi, epilessia, malattie psichiche, diabete, altri disturbi metabolici, disturbi cerebrali, malattie caratterizzate da eccessiva sonnolenza diurna

#### B. Risultato dell'esame

1 *Stato generale di salute / impressione generale:*

.....

2 *Vista*

Da lontano:

A destra:                      non corr.:                      corr.:

A sinistra:                      non corr.:                      corr.:

Visione monoculare:

Diplopia:

Reazione alla luce:

Motilità:

Campo visivo:

<sup>376</sup> Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).





8 *Organi respiratori*

Torace:

Vie respiratorie superiori:

Auscultazione:

Percussione:

9 *Organi addominali*

Dimensioni del fegato:

Altre anomalie:

10 *Apparato locomotore*

Alterazioni:

Paralisi:

Conseguenze di infortuni:

Limitazioni funzionali e locomotorie:

11 *Altre anomalie:*

.....

Ulteriori accertamenti (se esplicitamente motivati): esami di laboratorio (ad es. marcatori dell'abuso di alcol, screening di droghe), ECG, test brevi per l'individuazione di deficit cerebrali (ad es. Trail Making Test A e B/Mini Mental Status Test, test dell'orologio):

Valutazione, diagnosi:

.....

Data dell'esame:

.....

Timbro e firma del medico:

.....

*Allegato 3<sup>377</sup>*  
(art. 5i)

## Risultato dell'esame medico di idoneità alla guida

(notifica all'autorità cantonale)

*Confederazione Svizzera*

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome: .....
Nome: .....
Data di nascita: .....
NPA/Domicilio: ..... Indirizzo: .....

### 1 Risultati

#### 1.1 Acuità visiva:

A destra:                      non corr.:                      corr.:

A sinistra:                      non corr.:                      corr.:

#### 1.2 Non sussistono malattie o condizioni aventi ripercussioni sull'idoneità medica alla guida, quali ad esempio:

- limitazioni del campo visivo
- malattia progressiva degli occhi
- abuso di o dipendenza da alcol, stupefacenti o medicinali
- epilessia o altre malattie neurologiche
- diabete
- disturbi dello stato di coscienza
- malattie psichiche
- sincopi
- sonnolenza
- sviluppo di demenza
- deficit cognitivi

#### Sussistono le seguenti malattie o condizioni aventi ripercussioni sull'idoneità medica alla guida:

.....

<sup>377</sup> Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

2 *Conclusioni*

## 2.1 I requisiti medici minimi (allegato 1 OAC)

del 1° gruppo medico

(A, A1, B, B1, F, G, M) sono:

- soddisfatti
- soddisfatti soltanto alle condizioni sottostanti (n. 3)
- non soddisfatti
- Breve motivazione:
- .....
- .....
- .....

del 2° gruppo medico

(D, D1, C, C1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione) sono:

- soddisfatti
- soddisfatti soltanto alle condizioni sottostanti (n. 3)
- non soddisfatti
- Breve motivazione:
- .....
- .....
- .....

- 2.2  Risultato non chiaro: la valutazione definitiva dovrà essere effettuata da un medico riconosciuto di livello 3 o 4
- Sussistono seri dubbi circa l' idoneità alla guida, per cui sarebbe bene evitare di guidare fino a ulteriore accertamento

3 *Condizioni*

## 3.1 Indossare un ausilio visivo per:

- il 1° gruppo medico                       il 2° gruppo medico

## 3.2 Visita di controllo periodica presso:

- medico di livello 1                       medico specialista in
- .....

Comunicazione del risultato della visita di controllo all' autorità cantonale tra  
..... mese/i

- 3.3  Altre condizioni (ad es. misurazione della glicemia prima di mettersi alla guida in caso di trattamento del diabete con rischio di ipoglicemia):
- .....

4 *Visita di controllo successiva*

- Intervalli conformi all'OAC
- Intervalli più frequenti di quelli previsti dall'OAC:

Prossima visita di controllo tra ..... mese/i effettuata da un medico riconosciuto di livello .....

Data dell'esame:

.....

Global Location Number (GLN) del medico:

.....

Timbro e firma del medico:

.....

*Allegato 3a<sup>378</sup>*  
(art. 5i)

## Certificato oftalmologico

(notifica all'autorità cantonale)

*Confederazione Svizzera*

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome: .....
Nome: .....
Data di nascita: .....
NPA/Domicilio: ..... Indirizzo: .....

*A. I requisiti visivi minimi secondo l'allegato 1 OAC sono stati verificati per:*

- il 1° gruppo medico (A, A1, B, B1, F, G, M)
- il 2° gruppo medico (D, D1, C, C1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione)

*B. Risultati*

1 Per tutte le categorie di licenze

1.1 Acuità visiva

Da lontano: non corr.: corr.:  
a destra: a sinistra: a destra: a sinistra:

1.2 Campo visivo:  soddisfa i requisiti minimi secondo l'allegato 1 OAC per:

- il 1° gruppo medico  il 2° gruppo medico  
 è limitato\*:

1.3 Motilità oculare:  senza limitazioni  con limitazioni\*

1.4 Diplopia:  no  sì\*

\* Alla voce «osservazioni» indicare lo stato oculare cui sono dovute le limitazioni.

Osservazioni: .....

<sup>378</sup> Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

*C. Valutazione*

- Requisiti visivi minimi secondo l'allegato 1 OAC per:
- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> il 1° gruppo medico:   | <input type="checkbox"/> il 2° gruppo medico:   |
| <input type="checkbox"/> soddisfatti senza ausilio visivo   | <input type="checkbox"/> soddisfatti senza ausilio visivo   |
| <input type="checkbox"/> soddisfatti solo con ausilio visivo  | <input type="checkbox"/> soddisfatti solo con ausilio visivo  |
| <input type="checkbox"/> non soddisfatti  | <input type="checkbox"/> non soddisfatti  |
| <input type="checkbox"/> è necessaria la valutazione di un medico di cui all'articolo 5a <sup>bis</sup> . | <input type="checkbox"/> è necessaria la valutazione di un medico di cui all'articolo 5a <sup>bis</sup> . |

Data dell'esame:

.....

Global Location Number (GLN) del medico:

.....

Timbro e firma del medico:

*Allegato 4<sup>379</sup>*  
(art. 5i e 11)

## **Domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre**

### **1 Dati personali**

Cognome  
(anche cognome da nubile): \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Eventuali cognomi precedenti: \_\_\_\_\_

Cognome dei genitori: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data di nascita  
(giorno/mese/anno): \_\_\_\_\_

Indirizzo esatto: \_\_\_\_\_

NPA/Domicilio: \_\_\_\_\_

Comune di origine  
(stranieri: Paese di origine) \_\_\_\_\_

Domicilio precedente: \_\_\_\_\_ fino al: \_\_\_\_\_

Foto attuale formato  
passaporto

(35×45 mm)

Firma:

Campo del modulo  
per lo scanning della firma

<sup>379</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 3 lug. 2002 (RU **2002** 3259).  
Aggiornato dal n. II dell'O del 26 set. 2003 (RU **2003** 3719) e dal n. II cpv. 3 dell'O del  
1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599 6001).

*si candida al rilascio di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre*

della(e) categoria(e):	A	B	C	D	BE	CE	DE
della(e) sottocategoria(e):	A1	B1	C1	D1		C1E	D1E
della(e) categoria(e) speciale(i):	F	G	M				

*o di un permesso per il trasporto professionale di persone*

(Descrizione delle categorie della licenza: cfr. allegato)

*Il richiedente*

*dichiara:*

## **2 Licenze già rilasciate**

2.1 Possiede o ha posseduto una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone?

Sì                      No

2.2 In caso affermativo, per quale(i) categoria(e) di veicolo?

.....

2.3 Da quale Cantone o Stato è stata(o) rilasciata(o)?

.....

2.4 Data del rilascio:

.....

2.5 In caso di conversione della licenza di condurre straniera: in quale Stato ha superato l'esame di conducente?

.....

## **3 Pratica di guida**

*Categoria D, sottocategoria D1, permesso per il trasporto professionale di persone*

Ha pratica nella guida di veicoli delle categorie o sottocategorie di seguito indicate? In caso affermativo, da quanto tempo?

B	anni	mesi
B1	anni	mesi
C	anni	mesi
C1	anni	mesi
F	anni	mesi
Filobus	anni	mesi



**4 Provvedimenti**

	No	Sì
Si è già visto negare o revocare la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o il permesso per il trasporto professionale di persone, oppure vietare la guida di veicoli?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**5 Malattie, disabilità e assunzione di sostanze**

5.1 Soffre di una delle seguenti malattie o è sotto trattamento medico per:

	No	Sì (osservazioni)
– diabete mellito o altre malattie metaboliche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– malattie cardiovascolari (disturbo grave della pressione arteriosa, infarto, trombosi, embolia, disturbi del ritmo cardiaco ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– malattie oftalmologiche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– malattie degli organi respiratori (esclusi i raffreddamenti)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– malattie degli organi addominali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– malattie del sistema nervoso (sclerosi multipla, Parkinson, malattie con episodi di paralisi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– malattie renali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– eccessiva sonnolenza diurna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– dolori cronici?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– lesioni da infortunio non completamente guarite (lesioni al cranio, al cervello, alla schiena, agli arti)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– malattie con disturbi cerebrali (disturbi della concentrazione, della memoria, della capacità di reazione ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 5.2 Ha o ha avuto:
- problemi legati all'alcol, agli stupefacenti e/o medicinali?
  - Se sì: segue o ha seguito un trattamento (terapia di disintossicazione/trattamento ambulatoriale)?
  - una malattia psichica (schizofrenia, psicosi, malattia maniacale o depressiva grave ecc.)?
  - Se sì: segue o ha seguito un trattamento (ospedaliero/ambulatoriale)?
  - epilessia o crisi analoghe?
  - svenimenti/stati di debolezza / malattie con eccessiva sonnolenza?

- 5.3 Soffre di altre malattie o disabilità che potrebbero ostacolarla nella guida sicura di un veicolo a motore?

- 5.4 Osservazioni o integrazioni alle informazioni fornite:

.....  
 In caso di risposta affermativa a una delle domande da 5.1 a 5.3, si deve allegare alla presente un rapporto del medico curante (altrimenti la domanda va trasmessa imperativamente a un medico riconosciuto di al minimo livello 3).

- 5.5 Esame della vista (valido 24 mesi):

- 5.51 Acuità visiva:

Da lontano:	non corr.:		corr.:	
	A destra:	A sinistra:	A destra:	A sinistra:
5.52 Campo visivo orizzontale	1° gruppo medico		<input type="checkbox"/> $\geq 120$	<input type="checkbox"/> $< 120$
	2° gruppo medico		<input type="checkbox"/> $\geq 140$	<input type="checkbox"/> $< 140$
Difetti campimetrici	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> destra	<input type="checkbox"/> sinistra
			<input type="checkbox"/> verso l'alto	<input type="checkbox"/> verso il basso

- 5.53 Motilità oculare  verificata verso l'alto a destra, a destra, in basso a destra, verso l'alto a sinistra, a sinistra, in basso a sinistra
- Diplopia  no  sì, direzione:

5.54 Osservazioni.....

5.55 Valutazione      Requisiti del:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1° gruppo medico                    | <input type="checkbox"/> 2° gruppo medico                    |
| <input type="checkbox"/> soddisfatti senza ausilio visivo    | <input type="checkbox"/> soddisfatti senza ausilio visivo    |
| <input type="checkbox"/> soddisfatti solo con ausilio visivo | <input type="checkbox"/> soddisfatti solo con ausilio visivo |
| <input type="checkbox"/> non soddisfatti                     | <input type="checkbox"/> non soddisfatti                     |

Data:.....      Timbro e firma:.....

## 6      **Tutela e curatela**

È minorenni o sotto curatela generale?       Sì       No

Nome e indirizzo del rappresentante legale:

.....

*Chiunque, fornendo informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza o un permesso, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 97 LCStr). In questi casi è prevista la revoca della licenza (art. 16 LCStr).*

Il sottoscritto conferma di aver compilato il modulo di domanda in maniera veritiera:

.....

Luogo e data: .....

Firma del rappresentante legale:

.....

(per minorenni o persone sotto curatela generale)

La persona autorizzata a ricevere la presente domanda deve certificare l'identità delle persone che si candidano per la prima volta a una licenza per allievo conducente, a una licenza di condurre o a un permesso per il trasporto professionale di persone (art. 11 cpv. 3 OAC):

Certifica l'identità del richiedente:

.....

(timbro e firma)

*Documenti allegati*

(Contrassegnare i documenti corrispondenti)

- Eventualmente (art. 10 cpv. 1 OAC): certificato di superamento di un corso riconosciuto di pronto soccorso

- Apprendisti della professione di conducente di autocarri che non hanno ancora compiuto 18 anni d'età: certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido (art. 11 cpv. 2 OAC)
- Apprendisti della professione di meccanico di motoveicoli: certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido (art. 11 cpv. 2 OAC)
- Cittadini stranieri: libretto per stranieri e licenza di condurre estera

**Descrizione delle categorie, sottocategorie e categorie speciali di licenza di condurre**

- A Motoveicoli;
- B Autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un veicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio di oltre 750 kg a condizione che il peso totale non superi 3500 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore;
- C Autoveicoli – esclusi quelli della categoria D – con un peso totale ammesso di oltre 3500 kg; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg;
- D Autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg;
- BE Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio la cui combinazione non rientri nella categoria B;
- CE Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg;
- DE Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della categoria D e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg;
- A1 Motoveicoli con un cilindrata non superiore a 125 cm<sup>3</sup> e una potenza del motore massima di 11 kW;
- B1 Quadricicli a motore e tricicli a motore con un peso a vuoto massimo non superiore a 550 kg;
- C1 Autoveicoli – esclusi quelli della categoria D – con un peso totale superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg; con un autoveicolo di questa sottocategoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg;
- D1 Autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto, ma meno di sedici posti a sedere, conducente non compreso; con un autoveicolo di questa sottocategoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore ai 750 kg;
- C1E Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della sottocategoria C1 e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso del convoglio sia inferiore a 12 000 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore;

- D1E Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della sottocategoria D1 e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso del convoglio sia inferiore a 12 000 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore e il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone;
- F Veicoli a motore, esclusi i motoveicoli con una velocità massima di 45 km/h;
- G Veicoli a motore agricoli con una velocità massima di 30 km/h, esclusi i veicoli speciali;
- M Ciclomotori.

*Allegato 4a*<sup>380</sup>  
(art. 24b cpv. 1)

## **Domanda per il rilascio di una licenza di condurre di durata illimitata**

(Da inoltrare all'Ufficio della circolazione competente per il proprio luogo di domicilio nei trenta giorni precedenti la scadenza della licenza di condurre in prova)

Cognome: .....
Nome: .....
Data di nascita: .....
Via e n.: .....
NPA/Località: .....
N. di licenza: .....

chiede il rilascio di una licenza di condurre di durata illimitata.

Luogo e data:

.....

Firma del richiedente:

.....

*Chiunque, fornendo informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 97 LCStr). In questi casi è prevista la revoca della licenza (art. 16 LCStr).*

## **Attestato di partecipazione ai corsi di formazione complementare**

Data di scadenza della licenza di condurre in prova:

.....

<sup>380</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 27 ott. 2004 (RU **2004** 5057). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2015** 2599).

1° giorno di corso
.....
Timbro e firma dell'organizzatore
Data:
.....

2° giorno di corso
.....
Timbro e firma dell'organizzatore
Data:
.....



*Allegati 5 e 6*<sup>381</sup>

<sup>381</sup> Abrogati dal n. II cpv. 1 dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5013).

*Allegato 7382*  
(art. 66 e 67)

## **Gruppi di materie per gli esami di esperti della circolazione**

### **1 Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente e degli esami dei veicoli**

#### **11 Conoscenze teoriche**

*1° gruppo di materie:* Diritto

Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri degli esperti della circolazione; norme della circolazione e della segnaletica; responsabilità civile ed assicurazioni; provvedimenti di diritto amministrativo; principi fondamentali del diritto penale stradale e conoscenze delle infrazioni che vi sono previste.

*2° gruppo di materie:* Psicologia

Conoscenza generale degli uomini; valutazione del lavoro e del comportamento; idoneità a condurre; principi fondamentali sul modo di tenere una conversazione; fattori determinanti nello svolgimento dell'esame di conducente; attività dell'esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto della circolazione e pubblico.

*3° gruppo di materie:* Matematica e tecnica dei veicoli

Operazioni matematiche fondamentali; sistema delle incognite e delle unità; legge sulle leve; cinematica; energia; attrito; lavoro; potenza; massa; installazioni elettriche; motori; freni; carburatore; trasmissione; ruote e pneumatici; telaio e sterzo; conoscenza banchi di prova.

*4° gruppo di materie:* Costruzione ed equipaggiamento dei veicoli

Secondo le prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali.

*5° Gruppo di materie:* Senso della guida

Modo di osservare la circolazione; ambiente (per quanto concerne la circolazione stradale); dinamica e tattica della circolazione; pericoli e conseguenze dell'ingerire alcool, stupefacenti e medicinali.

<sup>382</sup> Aggiornato dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU 1995 4425) e dal n. II cpv. 2 dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

**12 Lavori pratici**

*6° gruppo di materie:* Tenere un esame pratico di conducente, con autoveicolo leggero, e valutazione del candidato.

*7° gruppo di materie:* Procedere all'esame tecnico di un autoveicolo leggero (autofurgone o autoarticolato leggero) e compilazione dei documenti di controllo.

**2 Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente****21 Conoscenze teoriche**

*1° gruppo di materie:* Diritto

Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri dell'esperto della circolazione; norme della circolazione e della segnaletica; responsabilità civile e assicurazioni; provvedimenti di diritto amministrativo; principi fondamentali del diritto penale stradale e conoscenze delle infrazioni che vi sono previste.

*2° gruppo di materie:* Psicologia

Conoscenze generale degli uomini; valutazione del lavoro e del comportamento; idoneità a condurre; principi fondamentali sul modo di tenere una conversazione; fattori determinanti nello svolgimento dell'esame di conducente; attività dell'esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto della circolazione e pubblico.

*3° gruppo di materie:* Senso della guida

Modo di osservare la circolazione; ambiente (per quanto concerne la circolazione stradale); dinamica e tattica della circolazione; pericoli e conseguenze dell'ingerire alcool, stupefacenti e medicinali.

**22 Lavori pratici**

*4° gruppo di materie:* Tenere un esame pratico di conducente, con autoveicolo leggero, e valutazione del candidato.

**3 Perito incaricato degli esami dei veicoli****31 Conoscenze teoriche**

*1° gruppo di materie:* Diritto

Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri dell'esperto della circolazione.

*2° gruppo di materie:* Psicologia

Principi fondamentali sul modo di tenere una conversazione; attività dell'esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto della circolazione e pubblico.

*3° gruppo di materie:* Matematica e tecnica dei veicoli

Operazioni matematiche fondamentali; sistema delle incognite e delle unità; legge sulle leve; cinematica; energia; attrito; lavoro; potenza; massa; installazioni elettriche; motori; freni; carburatore; trasmissione; ruote e pneumatici; telaio e sterzo; conoscenza banchi di prova.

*4° gruppo di materie:* Costruzione ed equipaggiamento dei veicoli

Secondo le prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali.

## **32 Lavori pratici**

*5° gruppo di materie:* Procedere all'esame tecnico di un autoveicolo leggero (autofurgone o autoarticolato leggero) e compilazione dei documenti di controllo.

*Allegati 8 e 9*<sup>383</sup>

<sup>383</sup> Abrogati dal n. II cpv. 1 dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2183).

*Allegato 10*<sup>384</sup>

<sup>384</sup> Abrogato dal n. II cpv. 1 dell'O del 15 giu. 2007, con effetto dal 1° set. 2009 (RU **2007** 3533).

*Allegato 11*<sup>385</sup>  
(art. 13 e 21)

## Verifica delle conoscenze teoriche

### I. Conoscenze

I conducenti di veicoli a motore devono avere sempre le capacità e i comportamenti che consentano loro di:

- riconoscere i pericoli della circolazione e valutarne la gravità
- individuare i difetti tecnici più importanti del loro veicolo, segnatamente quelli che pregiudicano la sicurezza, e provvedere a che vi sia posto opportuno rimedio
- tener conto di tutti i fattori che influiscono sull'idoneità alla guida (alcool, medicinali, droghe, fatica, difetti della vista, ecc.) per conservare appieno l'uso delle capacità necessarie per condurre con sicurezza il veicolo.

### II. Requisiti minimi

La prova delle conoscenze di cui al numero 1 è fornita mediante esame dei seguenti aspetti:

#### 1 Esame teorico di base (art. 13)

##### 1.1 *Prescrizioni in materia di circolazione stradale:*

in particolare la segnaletica, compresi demarcazioni e segnali luminosi, le regole di precedenza e le prescrizioni sulle limitazioni della velocità.

##### 1.2 *Il conducente:*

- 1.2.1 importanza dell'atteggiamento vigile e del comportamento corretto nei confronti degli altri utenti;
- 1.2.2 percezione, valutazione e decisione riguardo alle situazioni del traffico, in particolare tempi di reazione e cambiamenti nel comportamento del conducente indotti da alcool, droghe e medicinali, stati d'animo e affaticamento;
- 1.2.3 regole per un utilizzo dei veicoli rispettoso dell'ambiente (guida parsimoniosa ed ecologica, riduzione del rumore), in particolare:
  - utilizzare la marcia più alta possibile
  - passare tempestivamente alla marcia superiore
  - spegnere il motore non appena possibile (soprattutto davanti a passaggi a livello chiusi e semafori)
  - conoscenza del principio di sfruttamento della spinta.

<sup>385</sup> Introdotta dal n. II dell'O del 3 lug. 2002 (RU **2002** 3259). Aggiornata dal n. II dell'O del 26 set. 2003 (RU **2003** 3719) e dal n. II cpv. 2 dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2007** 3533).

### *1.3 La strada:*

- 1.3.1 i più importanti principi relativi all'osservanza delle distanze di sicurezza tra veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada del veicolo nelle diverse condizioni meteorologiche e secondo lo stato della strada;
- 1.3.2 fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada – in particolare secondo le condizioni atmosferiche e nelle ore diurne e notturne;
- 1.3.3 caratteristiche dei diversi tipi di strade e relative norme di comportamento.

### *1.4 Gli altri utenti della strada:*

- 1.4.1 fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposti quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;
- 1.4.2 rischi che si verificano quando al traffico stradale partecipano diversi tipi di veicolo, differenti per caratteristiche di guida e campo visivo offerto al conducente.

### *1.5 Prescrizioni generali e regole diverse:*

- 1.5.1 prescrizioni sui documenti amministrativi per l'impiego dei veicoli;
- 1.5.2 regole generali di comportamento del conducente del veicolo in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo, segnalazione dell'incidente, misure di prima assistenza agli infortunati);
- 1.5.3 fattori di sicurezza legati al carico del veicolo e alle persone trasportate.

### *1.6 Precauzioni da adottare nel lasciare il veicolo:*

- 1.6.1 elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci, fari e fari a luce anabbagliante, indicatori di direzione, catarifrangenti, specchi retrovisori, tergil cristalli, lavavetri, dispositivo di scappamento, cinture di sicurezza e dispositivi di avvertimento acustico;
- 1.6.2 dispositivi di sicurezza dei veicoli, in particolare impiego delle cinture di sicurezza, dei poggiatesta e dei dispositivi per la sicurezza dei bambini.

## **2 Esame teorico complementare (art. 21)**

- 2.1 campo d'applicazione dell'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo, compreso l'impiego dell'odocronografo per trasporti per i quali esso è prescritto;
- 2.2 prescrizioni generali sul trasporto di merci e persone;
- 2.3 comportamento in caso di incidente; conoscenza delle misure da adottare in caso di incidente o situazioni simili, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri e degli aiuto conducenti;
- 2.4 prescrizioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;



- 2.5 prescrizioni in materia di peso e dimensioni dei veicoli;
- 2.6 particolarità della limitazione del campo visivo del conducente in funzione delle caratteristiche del veicolo;
- 2.7 conoscenza dei principi di costruzione, corretto impiego e manutenzione degli pneumatici;
- 2.8 conoscenza dei principi dei diversi tipi di dispositivi di agganciamento dei rimorchi, dei loro componenti principali, dei collegamenti, dell'impiego e della manutenzione ordinaria;
- 2.9 conoscenza dei metodi per individuare le cause dei guasti dei veicoli a motore;
- 2.10 manutenzione a scopo preventivo dei veicoli a motore e riparazioni da effettuare tempestivamente;
- 2.11 conoscenza dei principi di costruzione e funzionamento dei seguenti elementi: motore, liquidi (ad es. olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, sostanze lubrificanti e antigelo), dispositivo d'alimentazione del carburante, impianto elettrico, accensione, trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
- 2.12 conoscenza dei principi dei diversi tipi di impianti di frenatura e dispositivi di limitazione della velocità (incluse le prescrizioni), loro funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria;
- 2.13 norme della circolazione, segnaletica e demarcazioni che disciplinano l'utilizzazione dei veicoli delle categorie C e D e delle sottocategorie C1 e D1;
- 2.14 norme fondamentali in materia di stivaggio.

*Allegato I*<sup>386</sup>  
(art. 22)

## Esame pratico di conducente

### I. Requisiti d'ammissione

Sono ammessi all'esame pratico di conducente:

- a. i richiedenti una licenza di condurre della categoria A che
  1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria A
  2. hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18), e
  3. hanno frequentato la formazione pratica di base per allievi conducenti di motoveicoli (art. 19),
- b. i richiedenti una licenza di condurre della categoria B che
  1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria B, e
  2. hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18),
- c. i richiedenti una licenza di condurre della categoria C che
  1. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B
  2. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria C, e
  3. hanno superato l'esame teorico complementare (art. 21),
- d. i richiedenti una licenza di condurre della categoria D che
  1. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria C, o
  2. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B e di una licenza per allievo conducente valida della categoria D, e
  3. hanno superato l'esame teorico complementare (art. 21),
- e. i richiedenti una licenza di condurre delle categorie BE, CE o DE nonché delle sottocategorie C1E o D1E che
  1. sono in possesso di una licenza di condurre valida per il veicolo trattore, e
  2. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida per la pertinente combinazione di rimorchi,
- f. i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria A1 che
  1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria A1

<sup>386</sup> Introdotta dal n. II dell'O del 3 lug. 2002 (RU **2002** 3259). Aggiornata dal n. II dell'O del 26 set. 2003 (RU **2003** 3719, **2011** 1937), dal n. II 2 dell'O del 28 apr. 2004 (RU **2004** 2853), dal n. II cpv. 2 dell'O del 15 giu. 2007 (RU **2007** 3533) e dai n. II delle O del 29 nov. 2013 (RU **2013** 4697) e del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 405).

2. hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18), e
  3. hanno frequentato la formazione pratica di base degli allievi motociclisti (art. 19),
- g. i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria B1 che
1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria B1, e
  2. hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18),
- h. i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria C1 che
1. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B
  2. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria C1, e
  3. hanno superato l'esame teorico complementare (art. 21),
- i. i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria D1 che:
1. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B e di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria D1, e
  2. hanno superato l'esame teorico complementare (art. 21).
- j. i richiedenti una licenza di condurre della categoria speciale F che sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria speciale F.

## II. Capacità e comportamento

I conducenti di veicoli a motore devono avere in qualsiasi momento le capacità e i comportamenti che consentano loro di:

- avere la padronanza del loro veicolo per non dare luogo a situazioni pericolose e reagire in maniera adeguata qualora tali situazioni si presentino
- osservare le prescrizioni sulla circolazione stradale, segnatamente quelle che hanno lo scopo di prevenire gli incidenti stradali e di garantire la scorrevolezza del traffico
- contribuire alla sicurezza degli altri utenti, in particolare dei più deboli, mediante un atteggiamento attento alla personalità altrui
- guidare in modo parsimonioso e rispettoso dell'ambiente.

## III. Requisiti minimi

La prova delle capacità e dei comportamenti di cui al numero I è fornita mediante esame dei seguenti aspetti:

**A. Tutte le categorie e sottocategorie***1 Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:*

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura:

devono effettuare un controllo, scelto a caso, della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catene, livello dell'olio, luci, catarifrangenti, indicatori di direzione e dispositivi di avvertimento acustico.

*2 Comportamento nel traffico:*

I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

- 2.1 partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, lasciare l'autostrada,
- 2.2 guida su strada rettilinea: incrocio con veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in spazio limitato,
- 2.3 guida in curva,
- 2.4 affrontare e superare incroci e raccordi,
- 2.5 cambiamento di direzione: svolta a destra e a sinistra, cambiamento di corsia,
- 2.6 ingresso o uscita dall'autostrada o semiautostrada (se disponibile): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione,
- 2.7 sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di veicoli parcheggiati o fermi e di ostacoli, sorpasso da parte di altri veicoli (se opportuno),
- 2.8 elementi stradali speciali (se disponibili): intersezioni con percorso rotatorio obbligato, passaggi a livello, fermate di bus/tram; passaggi pedonali; guida su lunghe salite/discese,
- 2.9 rispetto delle necessarie precauzioni nel lasciare il veicolo.

**B. Categoria A e sottocategoria A1***1 Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:*

- 1.1 regolare correttamente l'equipaggiamento protettivo quale guanti, stivali, abbigliamento e casco,
- 1.2 effettuare un controllo, scelto a caso, dell'interruttore d'emergenza (se presente), delle catene e del livello dell'olio,
- 1.3 padroneggiare i fattori di rischio, connessi con le differenti condizioni stradali, in particolare tenendo in considerazione le condizioni di scivolosità su coperture di condotte, demarcazioni stradali e rotaie tranviarie.

- 2 *Conoscenza di manovre particolari in relazione con la sicurezza stradale:*
- 2.1 togliere il motoveicolo dal cavalletto e, senza l'aiuto del motore, spostarlo stando a fianco del veicolo,
  - 2.2 issare il motoveicolo sul cavalletto,
  - 2.3 almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom per verificare la capacità di utilizzare in modo combinato frizione e freno, di rimanere in equilibrio, di dirigere lo sguardo e di stare seduto sul motoveicolo, tenendo i piedi sui poggiatesta,
  - 2.4 almeno due manovre da eseguire a velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, ad una velocità di almeno 30 km/h e l'altra consistente nello schivare un ostacolo alla velocità costante di 50 km/h per verificare la posizione sul motoveicolo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di guida e la tecnica di cambio delle marce,
  - 2.5 frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza ad una velocità minima di 50 km/h per verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motoveicolo.

**C. Categorie B, BE, C, CE, D e DE e sottocategorie B1, C1, C1E, D1 e D1E**

*Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:*

- regolazione del sedile nella corretta posizione di guida,
- regolazione degli specchi retrovisori, delle cinture di sicurezza e di eventuali poggiatesta.

**D. Categorie B e BE nonché sottocategoria B1**

*1 Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:*

- 1.1 controllo della chiusura delle porte,
- 1.2 controllo, scelto a caso, delle condizioni dei liquidi (ad es. olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri),
- 1.3 controllo dei fattori di sicurezza del carico: carrozzeria del veicolo, teli di copertura, chiusura del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (soltanto per la categoria BE),
- 1.4 controllo del meccanismo della frizione, dei freni e dei collegamenti elettrici (soltanto per la categoria BE).

- 2 *Categoria B e sottocategoria B1: scelte a caso, manovre particolari da verificare ai fini della sicurezza stradale. Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due manovre indicate nei numeri 2.1-2.4, di cui una a marcia indietro):*
- 2.1 marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi accostato al bordo della strada,
  - 2.2 inversione di marcia del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti sia alla marcia indietro,
  - 2.3 parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo al margine della carreggiata; marcia avanti o indietro; in piano, in pendenza o in discesa),
  - 2.4 frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.
- 3 *Categoria BE: manovre particolari da verificare ai fini della sicurezza stradale:*
- 3.1 aggancio e sgancio di un rimorchio dal veicolo trainante; all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro),
  - 3.2 marcia indietro in curva,
  - 3.3 parcheggio sicuro per operazioni di carico e scarico.

**E. Categorie C, D, CE e DE nonché sottocategorie C1, D1, C1E e D1E**

- 1 *Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:*
- 1.1 controllo del servofreno e del servosterzo, delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafranghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo e impiego della strumentazione installata, compreso l'odocronografo,
  - 1.2 controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni,
  - 1.3 controllo dei fattori di sicurezza del carico: carrozzeria del veicolo, teli di copertura, chiusura del compartimento merci (se del caso) e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico,
  - 1.4 controllo di frizione e freno nonché dei collegamenti elettrici (soltanto per le categorie CE e DE e le sottocategorie C1E e D1E),
  - 1.5 adozione di misure di sicurezza particolari per il veicolo; controllo di: carrozzeria del veicolo, aperture di servizio, uscite d'emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (soltanto per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E),
  - 1.6 lettura di una cartina stradale (facoltativo).

- 2 *Manovre particolari da verificare ai fini della sicurezza stradale:*
- 2.1 aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dal veicolo trattore (soltanto per le categorie CE e DE e le sottocategorie C1E e D1E); all'inizio della manovra il veicolo trattore e il rimorchio o il semirimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro),
  - 2.2 marcia indietro in curva,
  - 2.3 parcheggio in sicurezza per operazioni di carico o scarico tramite apposita rampa/piattaforma o strutture similari (soltanto per le categorie C e CE e le sottocategorie C1 e C1E),
  - 2.4 parcheggio in sicurezza per permettere la salita e la discesa dei passeggeri (soltanto per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E).

## **F. Categoria speciale F**

L'esame deve tener conto delle peculiarità di questa categoria speciale, in particolare della ridotta velocità massima:

- preparazione prima della partenza (dispositivo d'illuminazione, specchio retrovisore, dispositivo di protezione, ecc.),
- controlli generali: licenza di circolazione, dispositivo d'illuminazione, specchio retrovisore, catarifrangenti, indicatori di direzione lampeggianti, pneumatici e cerchi, carico (tipo, baricentro, sicurezza ed equipaggiamento complementare, ad es. gru), sponde, copertura con telone (ghiaccio, neve), controllo sotto il veicolo, scarico dell'acqua condensata dai serbatoi dell'aria compressa,
- controlli funzionali: posizionamento dello specchio retrovisore, indicatori di direzione lampeggianti, dispositivo di avvertimento, cruscotto, controllo dei freni (pressione di riserva, spia del sistema di freno a doppio circuito, fuga d'aria), avviamento, odocronografo,
- tenere particolarmente conto del peso e delle dimensioni del veicolo che serve agli esami e delle velocità massime, evitare impedimenti alla circolazione e la formazione di colonne,
- attenzione alla buona visibilità,
- assicurare il veicolo in salita e in discesa (provvedimenti in caso di assenza del bloccaggio di marcia),
- particolare attenzione alle peculiarità del veicolo nell'entrata in una colonna, nell'utilizzo dello spazio libero e nell'attraversamento della carreggiata (accelerazione e velocità massime limitate),
- condurre debitamente a destra,
- conoscere il comportamento dei freni.

## **G. Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone**

Si richiede uno stile di guida regolare e fluido con una buona percezione del traffico. I requisiti minimi specifici per ogni categoria devono essere ampiamente superati.

## **IV. Durata dell'esame e distanza percorsa**

La durata dell'esame e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti conformemente al presente allegato. La durata dell'esame non deve essere in nessun caso inferiore a:

- 30 minuti per la categoria A e la sottocategoria A1,
- 60 minuti per le categorie B, BE, DE, le sottocategorie B1, C1, D1, C1E e D1E, la categoria speciale F come anche per il permesso per il trasporto professionale di persone giusta l'articolo 25. La corsa d'esame per conseguire il certificato di capacità per il trasporto di persone o il certificato di capacità per il trasporto di merci giusta l'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza del 15 giugno 2007<sup>387</sup> sull'ammissione degli autisti può essere effettuata subito dopo,
- 90 minuti per le categorie C e CE,
- 120 minuti per la categoria D.

## **V. Veicoli per gli esami**

Categoria A illimitata: un motoveicolo senza carrozino laterale con una cilindrata di almeno 600 cm<sup>3</sup>, una potenza del motore di almeno 40 kW e due posti a sedere;

Categoria A limitata a 35 kW: un motoveicolo senza carrozino laterale con una cilindrata di almeno 400 cm<sup>3</sup>, una potenza del motore non superiore a 35 kW e due posti a sedere;

Sottocategoria A1: un motoveicolo della sottocategoria A1 senza carrozino laterale con una velocità massima superiore ai 30 km/h;

Categoria B: un autoveicolo della categoria B che raggiunge una velocità di almeno 120 km/h;

Categoria C: un veicolo a motore della categoria C con un peso effettivo di almeno 12 t, una lunghezza di almeno 8 m e una larghezza di almeno 2,30 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente;

<sup>387</sup> RS 741.521



- Categoria D:** un autobus con lunghezza di almeno 10 m e larghezza di almeno 2,30 m, che raggiunge una velocità di almeno 80 km/h;
- Categoria BE:** una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto alla prova della categoria B e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1000 kg, che raggiunge una velocità di almeno 80 km/h e che non rientra nella categoria B. La sovrastruttura chiusa del rimorchio deve essere di altezza e larghezza almeno pari a quelle del veicolo trattore. Essa può essere anche leggermente meno larga a condizione che la visione posteriore risulti garantita attraverso gli specchi retrovisori esterni del veicolo trattore. Il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg;
- Categoria CE:** un autoarticolato o una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all'esame della categoria C e un rimorchio lungo almeno 7,5 m. Sia l'autoarticolato sia la combinazione di veicoli devono avere un peso totale ammesso di almeno 21 t, un peso effettivo di almeno 15 t, una lunghezza di almeno 14 m e una larghezza di almeno 2,30 m e devono raggiungere una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente;
- Categoria DE:** una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all'esame della categoria D e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1250 kg, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere larga e alta almeno 2 m; il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg;
- Sottocategoria A1:** un motoveicolo della sottocategoria A1 senza carrozino laterale;
- Sottocategoria B1:** un quadriciclo a motore o un triciclo a motore con un peso a vuoto massimo di 550 kg, che raggiunge una velocità di almeno 60 km/h;
- Sottocategoria C1:** un veicolo a motore della sottocategoria C1 con un peso totale ammesso di almeno 4 t e una lunghezza di almeno 5 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente;
- Sottocategoria D1:** un torpedone della sottocategoria D1 con un peso totale ammesso di almeno 4 t e una lunghezza di almeno 5 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h; può essere utilizzato anche un veicolo adatto all'esame della sottocategoria C1;

- Sottocategoria C1E: una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all'esame della sottocategoria C1 e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1250 kg, lungo almeno 8 m e che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e larghezza almeno pari a quelle del veicolo trattore. La sovrastruttura chiusa del rimorchio può essere anche leggermente meno larga, a condizione che la visione posteriore risulti garantita soltanto attraverso gli specchi retrovisori esterni. Il rimorchio deve essere utilizzato con un minimo di 800 kg di peso effettivo;
- Sottocategoria D1E: una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all'esame della sottocategoria D1 e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1250 kg, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere alta e larga almeno 2 m. Il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg; può essere utilizzato anche un veicolo adatto all'esame della sottocategoria C1E;
- Categoria speciale F: un veicolo a motore della categoria speciale F con una velocità di almeno 30 km/h;
- Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone: un veicolo a motore della categoria della licenza con il quale saranno effettuati i trasporti professionali di persone.

## VI. Luogo dell'esame

La parte d'esame di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su un apposito percorso d'esame. La parte di esame volta a valutare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, strade interurbane e autostrade (o semiautostrade) nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone con limite di velocità fissato a 30 km/h, zone residenziali e strade urbane a scorrimento veloce) rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. L'esame pratico di conducente deve preferibilmente essere effettuato in diverse condizioni di intensità di traffico. La durata dell'esame deve essere impiegata al meglio per valutare le capacità dell'allievo conducente nelle diverse zone di circolazione, ponendo in modo particolare l'accento sul passaggio da una zona all'altra.

## VII. Valutazione

- 1 Per ciascuna delle situazioni di guida, deve essere valutata la padronanza dimostrata dall'allievo conducente nel maneggiare i vari comandi del veicolo e nell'affrontare senza impaccio e in piena sicurezza il traffico. L'esperto della circolazione deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento dell'esame. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettono a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esperto della circolazione o l'accompagnatore abbia dovuto intervenire o no, determinano il fallimento della prova. Spetta tuttavia all'esperto della circolazione decidere se l'esame pratico di conducente debba essere portato a termine o no.
- 2 Nel corso della prova l'esperto della circolazione deve prestare particolare attenzione al fatto che l'allievo conducente dimostri nella guida un atteggiamento difensivo, cortese e rispettoso dell'ambiente. Questi aspetti si riflettono anche nella valutazione dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada – in particolare i più vulnerabili – anticipandone le mosse.
- 3 L'esperto della circolazione deve inoltre valutare le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:
  - 3.1 controllo degli elementi di comando del veicolo: corretto impiego delle cinture di sicurezza, degli specchi retrovisori, dei poggiatesta, del sedile, dei dispositivi d'illuminazione, della frizione, del cambio, dell'acceleratore, del sistema di frenatura (sistema terziario compreso, se disponibile) e dello sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse e a diverse velocità; guida regolare; caratteristiche, peso e dimensioni del veicolo nonché peso e tipo di carico (soltanto per le categorie C, BE, CE e DE e sottocategorie C1, C1E e D1E); comfort dei passeggeri (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida) (soltanto per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E);
  - 3.2 guida parsimoniosa e rispettosa dell'ambiente, che tenga conto del numero dei giri, del cambio delle marce, delle frenate e delle accelerazioni;
  - 3.3 attenzione: osservazione a 360 gradi, corretto impiego degli specchi retrovisori, visuale a lunga e media distanza nonché a distanza ravvicinata;
  - 3.4 precedenza: precedenza agli incroci, precedenza in situazioni diverse (in caso di inversione e cambiamento di corsia, esecuzione di manovre speciali);
  - 3.5 corretto posizionamento sulla carreggiata: corretto posizionamento sulla strada, nelle corsie, in un percorso rotatorio obbligato, a seconda del tipo di veicolo a motore e delle sue caratteristiche; posizionamento previdente sulla strada;
  - 3.6 distanze di sicurezza: mantenimento delle distanze di sicurezza dal veicolo che precede, da quello che segue e da quelli a fianco; mantenimento di una distanza adeguata dagli altri utenti della strada;

- 
- 3.7 velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento delle velocità alle condizioni di traffico e climatiche, guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella degli utenti del traffico del medesimo genere;
  - 3.8 semafori, segnaletica stradale e altre segnalazioni di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica e della demarcazione stradale;
  - 3.9 segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; reazione corretta in risposta alle segnalazioni degli altri utenti della strada;
  - 3.10 frenata: tempestiva riduzione della velocità, frenate adeguate alle circostanze, anticipo, utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (soltanto per le categorie C, D, CE e DE); utilizzo di altri sistemi di riduzione della velocità (soltanto per le categorie C, D, CE e DE).